


1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE  
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI  
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 42

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 ottobre 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 334. Sentenza 30 settembre-8 ottobre 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Decisività del giuramento ai fini della risoluzione della causa - Presunto contrasto della formula di giuramento decisorio vigente con il principio di libertà religiosa - Inammissibilità della commistione tra un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo imposto per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale.**

(C.P.C., art. 238, secondo comma, e primo comma, seconda proposizione)

Pag. 27

N. 335. Sentenza 30 settembre-8 ottobre 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sicurezza pubblica - Procedimento di prevenzione - Morte della persona interessata - Inizio o proseguimento del procedimento ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni ritenuti frutti di attività illecite - Omessa previsione - Riferimento all'ordinanza della Corte n. 721/1988 che ha trattato analoga questione e alla sentenza n. 465/1993 - Esistenza di un nesso di presupposizione tra misure personali e patrimoniali - Rilevanza della pericolosità personale soggettiva - Richiesta di sentenza additiva nel campo della politica criminale - Inammissibilità.**

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 112) . . . . . »

32

N. 336. Sentenza 30 settembre-8 ottobre 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Esecuzione di rogatoria di autorità straniera - Attività di acquisizione probatoria - Ricomprensione anche di ulteriori attività di indagine discrezionali e generalizzate - Materia disciplinata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale - Ragionevolezza di una disciplina funzionalmente ispirata per il compimento di atti di più svariata natura ed attinente a fasi o forme del procedimento estero non sempre riconducibili agli schemi dell'ordinamento processuale italiano - Non fondatezza.**

(C.P.C., artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76) . . . . . »

38

n. 337. Ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputato - Inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti tra il momento di assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini e il momento di iscrizione nel registro degli indagati - Incertezza circa i presupposti di pregiudizialità della questione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.C., art. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335, primo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 112) ..... Pag 42

n. 338. Ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1996.

**Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Referendum - Finanziamento pubblico dei partiti - Espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dei rappresentanti del comitato promotore del referendum abrogativo - Estinzione del processo** ..... » 44

n. 339. Ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1996.

**Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Corte d'appello di Milano e Camera dei deputati - Deliberazione del 31 gennaio 1996 di insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco di Milano - Idoneità dell'ordinanza della Corte di appello di Milano per la proposizione del conflitto - Legittimazione ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità** ..... » 45

**ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE**

n. 1045. Ordinanza del pretore di Brescia del 15 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag 47

**n. 1046.** Ordinanza del pretore di Brescia del 16 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3) ..... Pag 52

**n. 1047.** Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

**Inquinamento atmosferico - Costruzione di impianti industriali senza autorizzazione - Trattamento sanzionatorio - Previsione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda anziché della sola pena alternativa - Dedotto eccesso della legge di delega.**

[D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 24, primo comma, in relazione alla legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 16, lett. c)].

(Cost., artt. 76 e 77) ..... » 54

**n. 1048.** Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 55

**n. 1049.** Ordinanza del pretore di Brescia del 16 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 57

N. 1050. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 58

N. 1051. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 59

N. 1052. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 59

N. 1053. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 60

N. 1054. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 61

N. 1055. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 61

N. 1056. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 62

N. 1057. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 63

N. 1058. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 63

N. 1059. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 64

N. 1060. Ordinanza del pretore di Brescia 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 65

N. 1061. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 65

N. 1062. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 66

N. 1063. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 67

N. 1064. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 67

N. 1065. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 68

N. 1066. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 69

N. 1067. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 69

N. 1068. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 70

N. 1069. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 71

**N. 1070.** Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 72

**N. 1071.** Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3) ..... » 74

**n. 1072.** Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 75

**n. 1073.** Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3) ..... » 76

**n. 1074.** Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).**

**(Cost., art. 3) . . . . .** **Pag. 77**

**n. 1075.** Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).**

**(Cost., art. 3) . . . . .** **» 78**

n. 1076. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 79

n. 1077. Ordinanza del pretore di Brescia del 10 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 80

n. 1078. Ordinanza del pretore di Enna dell'11 luglio 1996.

**Reato in genere - Emissione di assegno bancario senza autorizzazione in quanto revocata da parte della banca trattaria - Ipotesi di reato anche nel caso di consegna della comunicazione relativa alla revoca a persona diversa dal destinatario - Dedotta incertezza circa la prova della effettiva conoscenza della revoca da parte dell'imputato - Lesione del principio di legalità e di quello della inviolabilità della libertà personale.**

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9, comma 2).

(Cost., artt. 13 e 25, secondo comma) ..... » 85

N. 1079. Ordinanza del pretore di Enna dell'11 luglio 1996.

**Processo penale - Criteri per la ripartizione della competenza per materia - Adozione di un criterio quantitativo, ampiamente derogato da casi di competenza qualitativa (criterio misto) - Attribuzione al pretore della competenza per il reato di furto aggravato - Disparità di trattamento tra cittadini imputati di tale reato e cittadini imputati di delitti di pari gravità, per i quali è stabilita la competenza del tribunale.**

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12; c.p.p. 1988, art. 7, lett. f)].

(Cost., art. 3) ..... Pag. 87

N. 1080. Ordinanza del pretore di Enna dell'11 luglio 1996.

**Processo penale - Criteri per la ripartizione della competenza per materia - Adozione di un criterio quantitativo, ampiamente derogato da casi di competenza qualitativa (criterio misto) - Attribuzione al pretore della competenza per il reato di truffa aggravata - Disparità di trattamento tra cittadini imputati di tale reato e cittadini imputati di delitti di pari gravità, per i quali è stabilita la competenza del tribunale.**

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12; c.p.p. 1988, art. 7, lett. m)].

(Cost., art. 3) ..... » 88

N. 1081. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 89

N. 1082. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 91

N. 1083. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 91

N. 1084. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 92

N. 1085. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 93

N. 1086. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 93

N. 1087. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 94

N. 1088. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 95

N. 1089. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 95

N. 1090. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 96

N. 1091. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 97

N. 1092. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 97

N. 1093. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 98

n. 1094. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 99

n. 1095. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 99

n. 1096. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 100

n. 1097. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 101

n. 1098. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 101

n. 1099. Ordinanza del pretore di Tolmezzo del 28 giugno 1996.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento (violazione delle prescrizioni del decreto autorizzativo di scavi) - Sanzioni amministrative - Pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta (terzo del massimo e doppio del minimo) come previsto dall'art. 16 legge statale n. 689/1991 - Esclusione - Violazione di principio generale della legislazione statale in materia riservata alla Regione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 152/1995 e 187/1996.**

([Legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35, art. 20, primo comma, lett. a), sostituito dalla legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25, art. 11].

(Cost., art. 117) ..... Pag. 102

n. 1100. Ordinanza della corte d'appello di L'Aquila del 14 maggio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di difesa.**

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 6; d.l. 11 luglio 1992, n. 333, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) ..... » 104

n. 1101. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 23 aprile e 15 maggio 1996.

**Tribunali amministrativi regionali - Competenza in materia di repressione della condotta antisindacale - Ricorso delle organizzazioni sindacali dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio per la rimozione dei provvedimenti antisindacali ritenuti lesivi delle situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego - Previsione di opposizione avverso il decreto che decide il ricorso davanti allo stesso tribunale - Partecipazione al collegio che decide su detta opposizione di giudice che abbia fatto parte del collegio che si sia pronunciato in via d'urgenza - Dedotto possibile condizionamento della forza della prevenzione sulla valutazione che il medesimo giudice è chiamato a compiere - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.**

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, ultimo comma, aggiunto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 106

N. 1102. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 18 giugno 1996.

**Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevità di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.**

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5).

(Cost., artt. 10, 24 e 113) ..... Pag. 108

N. 1103. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 18 giugno 1996.

**Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevità di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.**

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5).

(Cost., artt. 10, 24 e 113) ..... » 110

N. 1104. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 18 giugno 1996.

**Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevità di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.**

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5).

(Cost., artt. 10, 24 e 113) ..... » 110

N. 1105. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 18 giugno 1996.

**Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevità di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.**

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5).

(Cost., artt. 10, 24 e 113) ..... » 111

N. 1106. Ordinanza del pretore di Enna del 20 giugno 1996.

**Reato in genere - Emissione di assegno bancario senza autorizzazione in quanto revocata da parte della banca trattaria - Ipotesi di reato anche nel caso di consegna della comunicazione relativa alla revoca a persona diversa dal destinatario - Dedotta incertezza circa la prova della effettiva conoscenza della revoca da parte dell'imputato - Lesione del principio di legalità e di quello della inviolabilità della libertà personale.**

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9, comma 2).

(Cost., artt. 13 e 25, secondo comma) ..... Pag. 111

N. 1107. Ordinanza della corte d'appello di Venezia del 16 luglio 1996.

**Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Mancato avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione della pena - Nullità - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nell'ipotesi analoga, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 497/1995, per il decreto di citazione a giudizio - Incidenza sul diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 456, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) ..... » 113

N. 1108. Ordinanza del pretore di Aosta del 26 marzo 1996.

**Circolazione stradale - Veicolo appartenente a cittadino comunitario, munito di carta di circolazione provvisoria, rilasciata ai sensi della normativa francese - Applicabilità automatica della sanzione accessoria della confisca del veicolo prevista dalla legge italiana in caso di circolazione di veicolo privo di carta di circolazione - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(Nuovo codice della strada, art. 93, comma 7).

(Cost., art. 3) ..... » 115

N. 1109. Ordinanza del pretore di Aosta del 26 marzo 1996.

**Circolazione stradale - Veicolo appartenente a cittadino comunitario, munito di carta di circolazione provvisoria, rilasciata ai sensi della normativa francese - Applicabilità automatica della sanzione accessoria della confisca del veicolo prevista dalla legge italiana in caso di circolazione di veicolo privo di carta di circolazione - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(Nuovo codice della strada, art. 93, comma 7).

(Cost., art. 3) ..... » 117

N. 1110. Ordinanza del tribunale di Napoli del 24 giugno 1996.

**Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza forense - Iscrizione a ruolo di contributi e somme non pagate - Sospensione della cartella esattoriale e del ruolo, integralmente o parzialmente - Potere attribuito in via esclusiva all'Intendente di finanza - Lesione del principio di eguaglianza e della garanzia alla piena tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 63/1982, 318 e 437 del 1995.**

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24). ..... » 119

n. 1111. Ordinanza del tribunale di Napoli del 19 luglio 1996.

**Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza forense - Iscrizione a ruolo di contributi e somme non pagate - Sospensione dalla cartella esattoriale e del ruolo, integralmente o parzialmente - Potere attribuito in via esclusiva all'Intendente di finanza - Lesione del principio di eguaglianza e della garanzia alla piena tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 63/1982, 318 e 437 del 1995.**

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... Pag. 122

n. 1112. Ordinanza del pretore di Brescia del 4 marzo 1996.

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni derivanti da reato del datore di lavoro - Diritto del lavoratore infortunato o dei suoi aventi causa, nei confronti delle persone civilmente responsabili, al risarcimento del danno morale - Limiti - Esclusione del diritto all'integrale risarcimento del danno biologico, nonostante le sentenze della Corte costituzionale nn. 435/1991 e 37/1994, in caso di importo del danno eccedente la rendita INAIL capitalizzata e di impossibilità di azione di regresso della stessa contro le persone civilmente responsabili - Violazione del principio di uguaglianza ed incidenza sulla garanzia previdenziale.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma) ..... » 123

n. 1113. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, del 5 luglio 1996.

**Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Decreto di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti - Riesame da parte di giudice designato dal presidente al fine di confermare, modificare o revocare il decreto stesso - Mancata previsione del potere del giudice designato di emanazione del decreto di sequestro come previsto dal codice procedura civile anziché di quello di riesame - Incidenza sui principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. e dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.**

(D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19).

(Cost., artt. 3, 97 e 108) ..... » 128

n. 1114. Ordinanza del pretore di Nicosia, sezione distaccata di Leonforte, del 14 giugno 1996.

**Consorzi - Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val Dittaino - Canoni per fornitura di acqua - Riscossione - Sospensione dell'esecutività del ruolo esattoriale per tali crediti, non aventi carattere tributario - Competenze del giudice ordinario - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 222/1994, 318 e 437 del 1995.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 130

n. 1115. Ordinanza del tribunale di Brescia del 14 febbraio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 132

n. 1116. Ordinanza del tribunale di Brescia del 14 febbraio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., art. 3) ..... » 133

n. 1117. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Sanremo del 18 luglio 1991.

**Tributi in genere - Imposte sui redditi - Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie - Onere (per la definizione automatica dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982) di impegnarsi a versare con la dichiarazione integrativa lire cinquecentomila per ciascuno dei periodi stessi - Ingiustificata equiparazione di chi non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendovi tenuto, a chi non aveva presentato la medesima, in quanto non vi era tenuto.**

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19, quinto comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3) ..... » 133

n. 1118. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Genova del 17 giugno 1996.

**Filiazione naturale - Minori - Assegno alimentare a carico del genitore non affidatario - Determinazione - Competenza - Tribunale dei minorenni - Esclusione - Attribuzione al giudice ordinario - Disparità di trattamento tra minori a danno dei figli naturali.**

[C.C., art. 317-bis; c.c. (disposizioni di attuazione del) art. 38].

(Cost., artt. 3 e 30) ..... » 134

n. 1119. Ordinanza del pretore di Rieti del 9 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 155/1990.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 26).

(Cost., artt. 3, 38 e 97) ..... Pag 137

n. 1120. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 139

n. 1121. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 141

n. 1122. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 142

N. 1123. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 142

N. 1124. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 143

N. 1125. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166, (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 144

N. 1126. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 144

N. 1127. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 145

N. 1128. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 146

N. 1129. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 146

N. 1130. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 147

N. 1131. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 148

N. 1132. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 148

N. 1133. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... Pag. 149

N. 1134. Ordinanza del pretore di Brescia del 17 aprile 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma) ..... » 150

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 334

Sentenza 30 settembre-8 ottobre 1996

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Decisività del giuramento ai fini della risoluzione della causa - Presunto contrasto della formula di giuramento decisorio vigente con il principio di libertà religiosa - Inammissibilità della commistione tra un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo imposto per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale.**

(C.P.C., art. 238, secondo comma, e primo comma, seconda proposizione).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1995 dal Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente tra Nanni Sabrina e Guardigli Mauro, iscritta al n. 942 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio civile il Tribunale di Forlì con ordinanza del 17 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, che regola il modo di prestazione del giuramento decisorio, nella parte in cui (secondo comma) prevede che il giurante pronuncia le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro...».

2. — Dopo aver sottolineato la rilevanza e la decisività del giuramento ai fini della risoluzione della causa, e dopo aver respinto le censure formulate dalla parte convenuta in ordine al contrasto con la Costituzione dell'istituto del giuramento in sé considerato, il Tribunale rimettente rileva un profilo di incostituzionalità della formula prevista in sede di prestazione del giuramento alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 149 del 1995 della Corte costituzionale, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., ha sostituito la formula di giuramento del testimone nel processo civile ivi stabilita con quella di impegno a dire la verità, quale prevista per il testimone nel processo penale dall'art. 497, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale.

Il giudice rimettente ritiene che sia proprio il disposto dell'art. 251 cod. proc. civ., quale riscritto a seguito della richiamata sentenza, ad assurgere a termine di raffronto; dopo quella pronuncia, infatti, la formula di impegno del testimone in sede civile, ridisegnata sul modello del nuovo processo penale, segnerebbe il nuovo «... limite di soglia nella tutela della libertà di coscienza» del testimone, cui andrebbero conformate le previsioni concernenti dichiarazioni rese dagli altri soggetti che variamente sono coinvolti nel processo civile.

La differente previsione della formula introduttiva della prestazione, rispettivamente, della testimonianza e del giuramento decisorio, accordando un diverso grado di tutela alla libertà religiosa del singolo che sia chiamato a rendere una dichiarazione utile ai fini di prova e in particolare del non credente obbligato a pronunciare una frase avente un obiettivo significato religioso, risulta pertanto lesiva del principio di eguaglianza e altresì degli artt. 2 e 19 della Costituzione, non essendo l'anzidetta differenziazione sorretta da alcun ragionevole fondamento e dovendo, al contrario, trovare la libertà di coscienza in materia religiosa uguale garanzia in ogni sede del processo.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Forlì solleva questione di legittimità costituzionale sull'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, là dove prevede che la parte cui è stato deferito il giuramento decisorio pronuncia le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro ...».

Ritiene il giudice rimettente che l'anzidetta formula di prestazione del giuramento confligga col diritto costituzionale di libertà religiosa, di cui agli artt. 2, 3, e 19 della Costituzione, e violi il principio costituzionale di uguaglianza sotto il profilo della razionalità, risultante anch'esso dall'art. 3 della Costituzione, stante la diversa formula oggi vigente per quello che, prima della sentenza n. 149 del 1995 di questa Corte, era il giuramento del testimone nel processo civile di cui all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ.

2. — La questione è fondata sotto il primo dei due profili indicati.

3. — Sebbene il giudice rimettente prospetti l'anzidetta questione di legittimità costituzionale in riferimento al rispetto della libertà di coscienza del non credente, il problema che viene posto ha portata generale.

3.1. — Gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2. Esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (sentenza n. 117 del 1979) e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato. La libertà di professione religiosa, riconosciuta in ogni sua forma senza altro limite che non sia quello del buon costume, non significa infatti soltanto «libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da parte di persone che non siano della confessione alla quale l'atto di culto, per così dire, appartiene»: essa esclude, in generale, ogni imposizione da parte dell'ordinamento giuridico statale «perfino quando l'atto di culto appartenga alla confessione professata da colui al quale esso sia imposto, perché non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in "un'ordine" che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione» (sentenza n. 85 del 1963).

Non si tratta dunque soltanto della coscienza — e della sua protezione — dei non credenti, i quali non possono essere obbligati al compimento di atti il cui significato contrasti con le loro convinzioni. È in causa la natura stessa dell'essere religioso, ciò che, nell'ordine civile, per l'ordinamento costituzionale può essere solo manifestazione di libertà. Qualunque atto di significato religioso, fosse pure il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni, rappresenta sempre per lo Stato esercizio della libertà dei propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrilevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale.

In ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza non contano dunque i contenuti. Credenti e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescritto, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione.

3.2. — All'anzidetta configurazione costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'«ordine» delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde poi, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti. Quella distinzione tra «ordini» distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o «supremo» principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato, quale configurato numerose volte nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 203 del 1989 e 195 del 1993), significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato.

4. — Considerato che il giuramento nella cui formula sia compreso il riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio, pur non essendo qualificabile come atto di culto (sentenza n. 85 del 1963), è tuttavia certamente un atto avente significato religioso (sentenza n. 117 del 1979) che chiama in causa la coscienza individuale in materia di religione, ne deve essere riconosciuta l'illegittimità costituzionale, conformemente all'orientamento di questa Corte in materia di formule di prestazione del giuramento (sentenza n. 117 del 1979).

Il «giuramento decisorio» di cui è qui questione, pur non potendosi dire propriamente imposto dalla legge — in quanto la parte cui è «deferito» può rifiutarsi di prestarlo ovvero può «riferirlo» alla controparte — è pur sempre l'oggetto di una prescrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta, con conseguenze negative: se si rifiuta di prestarlo, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto per cui il giuramento è stato ammesso; se lo riferisce all'altra parte, rinuncia alla possibilità di affermare nel processo la verità attraverso un proprio atto capace di formare prova legale assoluta. Per questo motivo, la libertà della coscienza in materia di religione risulta violata.

Ma è altresì violata la distinzione, imposta dal principio di laicità o non confessionalità dello Stato, tra l'«ordine» delle questioni civili e l'«ordine» di quelle religiose. Il primo comma dell'art. 238 cod. proc. civ. stabilisce che un organo dello Stato, il giudice, deve «ammonire» il giurante sulla «importanza religiosa» del giuramento e l'impugnato secondo comma del medesimo articolo prevede che la parte deve esprimere la propria consapevolezza circa la responsabilità che col giuramento assume «davanti a Dio». Risulta così dalle norme richiamate un'inammissibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato.

5. — Non sussiste invece la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei termini di un'irrazionale differenza di disciplina tra la formula del giuramento decisorio e la formula che il testimone è tenuto a pronunciare, a norma dell'art. 251 cod. proc. civ., quale risulta dalla sentenza n. 149 del 1995 di questa Corte. Con tale prospettazione si va al di là della questione della conformazione della formula del giuramento ai principi costituzionali di libertà e si mira esplicitamente all'abolizione del giuramento e alla sua sostituzione con una semplice dichiarazione d'impegno a dire la verità, così come è richiesto al testimone.

5.1. — A una simile operazione, innanzitutto, osta la diversità degli istituti a raffronto. Con la citata sentenza n. 149 del 1995, si è potuto operare l'estensione della nuova disciplina dettata per i testimoni nel processo penale (art. 497, secondo comma, cod. proc. pen.) ai testimoni nel processo civile poiché la testimonianza, in entrambe le sedi processuali, presenta le medesime caratteristiche essenziali. Ma qui si chiede un'equiparazione tra istituti eterogenei. Il giuramento del testimone e l'impegno che ne ha preso il posto hanno carattere promissorio («giuro o prometto che dirò la verità») mentre il giuramento decisorio ha carattere assertorio («giuro che...», dove il segno di sospensione sta per la formula che indica il «fatto proprio della parte o la conoscenza che essa ha di un fatto altrui» — art. 2739, secondo comma, cod. civ. —). Col primo giuramento, si assume un obbligo personale che richiede

un adempimento da parte del promittente (il dire la verità); col secondo, non si promette nulla ma si assevera la verità di un fatto storicamente accaduto. Si comprende allora come non sia possibile sostituire la formula del giuramento della parte con quella che, a norma dell'art. 251 cod. proc. civ., vale per il testimone («Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»). Una tale sostituzione presupporrebbe una trasformazione del giuramento decisorio in qualcosa di completamente diverso cioè, per l'appunto, in una testimonianza di parte. La formula del giuramento decisorio ben potrebbe essere diversa dall'attuale, ma non potrebbe dunque essere la medesima prevista per la testimonianza. Se la si volesse riscrivere, stante la pluralità di opzioni alternative, non potrebbe certo essere la Corte costituzionale a farlo.

5.2. — Inoltre, la prospettata sostituzione del giuramento con una dichiarazione d'impegno quale oggi richiesta dai testimoni nel processo penale e civile rappresenterebbe un eccesso, rispetto a quanto è costituzionalmente dovuto. La Costituzione, per i motivi innanzi esposti, fa divieto di utilizzare formule di giuramento che possano ledere la libertà di coscienza del giurante, ma tanto poco esclude il giuramento come tale che lo prevede essa stessa, sia pure in relazione a situazioni diverse da quelle ora in esame (si vedano gli artt. 54, 91 e 93, nonché l'art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Questa Corte, infatti, con la sentenza n. 117 del 1979, ritenuta lesiva del diritto di libertà di coscienza del non credente la formula originariamente prevista per il testimone dall'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., ha soltanto inciso su tale formula con la riserva del «se credente» apposta all'obbligazione di ordine religioso, presupponendo la compatibilità con la Costituzione del giuramento come tale. Ed è ben vero che la già richiamata, successiva sentenza n. 149 del 1995, nella dichiarazione preliminare che il testimone nel processo civile è tenuto a rendere, ha sostituito la formula d'impegno a quella del giuramento; ciò tuttavia ha fatto non a causa dell'incostituzionalità del giuramento come tale, ma per un'esigenza di razionalità e coerenza dell'ordinamento giuridico, una volta operata tale sostituzione nel processo penale in conseguenza di una libera scelta del legislatore.

6. — Le anzidette considerazioni spiegano come alla rilevata incostituzionalità della formula del giuramento decisorio non possa porsi rimedio attraverso una pronuncia analoga a quella contenuta nella sentenza n. 149 del 1995.

6.1. — Ciò che invece occorre è eliminare dalla formula prevista dall'impugnato art. 238 cod. proc. civ. quanto attribuisce al giuramento della parte un necessario significato religioso. Questo non equivale a «secolarizzarne» il significato. Un'eventuale statuizione in tal senso, a sua volta, potrebbe confliggere con la coscienza dei credenti, rispetto ai quali il valore religioso del giuramento non può essere escluso. Significa invece operare nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch'esso chiama a prestare.

A questo esito non è di ostacolo quanto talora sostenuto circa una pretesa ineliminabile essenza religiosa del giuramento, cosicché esso, se non contenesse l'appello a Dio, sommo e infallibile giudice anche delle colpe interiori che sfuggono alla giustizia degli uomini, non sarebbe nulla. Ancorché si ritenga che la matrice religiosa sia quella originaria, il giuramento ha dimostrato la sua capacità di sopravvivere alla secolarizzazione della vita pubblica, adattandosi a contesti culturali sia pluralistici che a- o anti-religiosi, come non solo la storia comparata degli ordinamenti, ma anche i precedenti legislativi italiani ampiamente documentano. La legge 30 giugno 1876, n. 3184, infatti, stabiliva, per i diversi giuramenti previsti nel processo civile e penale, una formula incentrata principalmente sull'importanza morale dell'atto, mentre il vincolo religioso veniva rammentato solo in quanto il pronunciante fosse credente. A una soluzione di questo genere si è accostata in passato questa stessa Corte, con la sentenza n. 117 del 1979, là dove, con l'introduzione dell'inciso se «credente», ha riferito il valore religioso dell'obbligazione morale che il giuramento comporta soltanto a coloro i quali avvertono un vincolo nei confronti di Dio, nella medesima prospettiva indicata nella sentenza n. 58 del 1960 ove si è affermato che, nel sistema adottato dal legislatore italiano, il giuramento non ha quel prevalente carattere di religiosità che da taluno si vorrebbe a esso attribuire.

Naturalmente, il venir meno di un contesto culturale unitario che consenta di attribuire al giuramento un condiviso significato religioso ne comporta una relativizzazione e un certo affievolimento di valore (ciò che spiega la preferenza del legislatore attuale a far uso di formule di impegno diverse dal giuramento). Tale significato, da etico-sociale qual'era originariamente, diventa morale-individuale, in quanto finisce per dipendere dal riferimento che ciascuno faccia, in coscienza e secondo la sua visione del mondo, a quanto considera di più impegnativo e degno di osservanza. Con tale evocazione, colui che presta giuramento viene a conferire al suo eventuale spergiro un sovrappiù di negatività e gravità rispetto a chi formula una semplice promessa, assumendosi la responsabilità morale che deriva dalla violazione dei dettami ultimi della propria coscienza. In questo, il giuramento è irriducibile

ad altre formule impegnative e si comprende che l'ordinamento giuridico possa avvalersene, imponendone la prestazione quando i cittadini vengano chiamati a compiere atti o a svolgere funzioni di particolare rilevanza per la collettività.

6.2. — Poiché la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall'art. 238 cod. proc. civ. comporta che la determinazione del contenuto di valore ch'esso implica sia lasciata, per l'appunto, a quanto avvertito dalla coscienza, la dichiarazione d'incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini. Ciò non solo perché, altrimenti, dalla dichiarazione d'incostituzionalità dei soli riferimenti alla divinità potrebbe apparire sancita una sorta di religione dell'umanità, ma anche perché, mantenendosi il riferimento a un solo contenuto di valore, implicitamente si escluderebbero tutti gli altri, con violazione della libertà di coscienza dei credenti, per i quali il giuramento, del tutto legittimamente, ha un significato religioso.

6.3. — In via consequenziale, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente dichiarazione d'incostituzionalità deve estendersi inoltre al primo comma, seconda proposizione, dell'art. 238 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento. Tale previsione, infatti, è inscindibile da quella contenuta nel secondo comma, circa la responsabilità davanti a Dio che l'atto comporta. Cadendo quest'ultima, deve cadere anche la prima.

7. — La pronuncia che si rende necessaria alla stregua delle considerazioni che precedono comporta una dichiarazione d'incostituzionalità parziale dell'art. 238 cod. proc. civ. dalla quale esso risulta modificato come segue: (primo comma, seconda proposizione) «Questi [il giudice istruttore] ammonisce il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare»; (secondo comma): «Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro...", e continua ripetendo le parole della formula su cui giura».

L'eliminazione dalla disposizione in esame delle parti incostituzionali opera altresì — in virtù del rinvio contenuto nell'art. 243 cod. proc. civ. e senza necessità di ulteriori dichiarazioni d'incostituzionalità — in riferimento al giuramento deferito d'ufficio (artt. 240 e 241 cod. proc. civ.).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini»;*

*Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «religiosa e».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 335

*Sentenza 30 settembre-8 ottobre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sicurezza pubblica - Procedimento di prevenzione - Morte della persona interessata - Inizio o proseguimento del procedimento ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni ritenuti frutti di attività illecite - Omessa previsione - Riferimento all'ordinanza della Corte n. 721/1988 che ha trattato analoga questione e alla sentenza n. 465/1993 - Esistenza di un nesso di presupposizione tra misure personali e patrimoniali - Rilevanza della pericolosità personale soggettiva - Richiesta di sentenza additiva nel campo della politica criminale - Inammissibilità.****(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, settimo comma).****(Cost., artt. 3, 42 e 112).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione nei confronti di Migliore Luigi, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di persona pericolosa, instaurato a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 6 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge n. 575 del 1965 citata, nella parte in cui non prevede che, oltre che nei casi di assenza, o di residenza o dimora all'estero, anche nel caso di morte della persona proposta il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengono frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego.

2. — Nell'ordinanza di rinvio si riferisce che nel giudizio *a quo*, dopo l'avvio del procedimento, in base alla richiesta del procuratore della Repubblica competente, il Tribunale — previo svolgimento di indagini *ex art. 2-ter* citato, primo comma — aveva disposto il sequestro di alcuni beni che risultavano nella effettiva disponibilità del proposto, pur se formalmente intestati a terzi (familiari). In sede di esecuzione del provvedimento di sequestro, peraltro, si era accertato che l'interessato era nel frattempo deceduto, per morte violenta; il Tribunale procedente aveva quindi sospeso l'esecuzione del provvedimento cautelare patrimoniale. Di qui la proposizione della questione di costituzionalità, rilevante perché pregiudiziale all'ulteriore *iter* del procedimento: solo nell'ipotesi di accoglimento, osserva il giudice rimettente, il procedimento di prevenzione potrebbe proseguire, con l'esecuzione del sequestro, e poi essere definito, con la confisca o con la restituzione dei beni; in caso contrario, allo stato della disciplina positiva, esso dovrebbe concludersi immediatamente.

3. — Il Tribunale rileva in primo luogo che la precedente pronuncia resa dalla Corte costituzionale su questione analoga (ordinanza n. 721 del 1988) era intervenuta su un tessuto normativo diverso da quello applicabile al caso (perché precedente la stessa disposizione impugnata dell'art. 2-ter, settimo comma, introdotta solo con la legge 19 marzo 1990, n. 55).

Il rimettente muove quindi dalla ricognizione della generale interdipendenza tra le misure personali e quelle patrimoniali, nel senso che queste presuppongono quelle; sia in base alla disciplina positiva che secondo la giurisprudenza, infatti, il sequestro può intervenire solo nell'ambito di un procedimento già avviato per l'applicazione della misura personale, e la confisca richiede l'applicazione di quest'ultima. Questa configurazione generale del sistema delle misure patrimoniali del resto confermata dalla stessa Corte costituzionale, che — nella sentenza n. 465 del 1993 — ha sostanzialmente affermato, anche se in una fattispecie particolare, l'esigenza che la misura personale preceda quella reale.

Ma se indubbiamente esiste questo nesso in via di principio, esistono pure — osserva il Tribunale — significative eccezioni, in base alle quali prevista la possibilità di applicare una misura preventiva patrimoniale senza doversi applicare ovvero eseguire una misura di carattere personale.

Così è, in primo luogo, proprio in base all'impugnato settimo comma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, introdotto dall'art. 2 della legge n. 55 del 1990, che consente di instaurare o proseguire il procedimento, ai soli fini dell'applicazione della misura patrimoniale, nei confronti di chi risulti «assente, residente o dimorante all'estero», e dunque verso soggetti passibili di astratta irrogazione, ma non di concreta esecuzione, della misura preventiva. Così è, analogamente, per il successivo ottavo comma dell'art. 2-ter, relativo al caso in cui la persona sia sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata e pertanto non possa essere soggetta all'applicazione della misura personale. Così avviene, ancora, in base all'art. 14 della legge n. 55 del 1990, che consente l'adozione di provvedimenti cautelari e ablativi nei confronti degli indiziati di appartenenza alle associazioni dedite al traffico di stupefacenti, e che sembra permettere, ad avviso del Tribunale, di prescindere dall'esistenza di un provvedimento preventivo personale. Analoga scissione tra misura personale e misura patrimoniale, infine, è contenuta negli artt. 3-*quater* e 3-*quinqies* della legge n. 575 del 1965, introdotti dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, che consentono indagini e provvedimenti patrimoniali in relazione a beni che «agevolino» l'attività della persona nei cui riguardi sia proposta o applicata una misura preventiva personale; in questa ipotesi, le misure reali ricadono su beni di persone terze, senza il consueto collegamento in termini di disponibilità del bene da parte del proposto.

D'altra parte, osserva il rimettente, anche nei procedimenti c.d. atipici, regolati dai commi settimo ed ottavo dell'art. 2-ter impugnato, la mancata applicazione della misura personale non esclude il rilievo del presupposto generale dell'accertamento della pericolosità soggettiva della persona, accertamento che viene effettuato pur sempre dal giudice, anche se *incidenter tantum*: ciò che il legislatore ha voluto evitare, in definitiva, è che la pratica impossibilità di applicare concretamente una misura di prevenzione personale a causa di vicende estranee al relativo procedimento, come appunto l'assenza o l'allontanamento all'estero del proposto, possa avere effetti paralizzanti sull'*iter* applicativo della misura patrimoniale, di cui permangono le condizioni legittimanti.

Nel raffronto con l'anzidetta disciplina, pertanto, l'ordinanza di rinvio delinea un primo profilo di censura, riferito all'art. 3 della Costituzione: come nelle ipotesi richiamate, anche nel caso di morte della persona si verifica una identica situazione di interruzione del nesso fra la persona stessa e la misura patrimoniale che dovrebbe sottostare alla medesima regolamentazione, perché anche in tale evenienza i beni suscettibili di confisca sono «connotati dal vizio genetico della illecita provenienza e ... non possono essere lasciati circolare sulla base del solo presupposto della impossibilità di poterne ulteriormente godere per il proposto deceduto».

La disciplina impugnata, viceversa, viene a creare ingiustificate disparità di trattamento nell'ambito dei soggetti terzi, intestatari fittizi dei beni che sono in realtà disponibili dall'interessato: terzi, come nella specie, che si «avvantaggiano» della morte del proposto, rispetto a quelli intestatari dei beni del soggetto assente o all'estero, che rimangono esposti alla possibilità di ablazione.

Ulteriori disparità sono poi ipotizzabili all'interno della stessa categoria dei terzi nell'ambito del medesimo procedimento, a seconda del momento in cui intervengono i provvedimenti patrimoniali preventivi rispetto al decesso del proposto; nonché tra gli eredi di quest'ultimo, che acquistano la titolarità dei beni se la morte interviene prima della confisca, mentre ne sono privati in caso contrario.

Tutte le anzidette differenziazioni risultano, in sostanza, irragionevoli, alla luce della finalità ultima delle misure preventive patrimoniali, volte a eliminare dalla circolazione economica i beni che siano provento diretto o indiretto di attività illegali.

4. — Alla notazione che precede si collega una seconda censura, riferita al parametro dell'art. 42 della Costituzione.

La funzione sociale della proprietà privata richiede, secondo la prospettazione del Tribunale, che la relativa tutela costituzionale venga meno quando si tratta di beni di provenienza illegale, anche quando questi beni pervengano nella disponibilità di soggetti terzi, non interessati al procedimento di prevenzione.

In altri termini, la garanzia della proprietà in tanto varrebbe in quanto possa assolvere la propria funzione sociale che consiste nella sua capacità di favorire e incrementare lo sviluppo di altri diritti costituzionalmente protetti. Ma se ciò non avviene, e se anzi si verifica la «mortificazione» di quella funzione, il diritto di proprietà diviene antisociale e ne viene meno la ragione di tutela; una valutazione, questa, rispetto alla quale risulta ininfluenza la circostanza della esistenza in vita dell'interessato, proprio perché si tratta di una antisocialità che segue il bene. E tra i beni e gli interessi, costituzionalmente rilevanti, da valutare nell'ambito della tutela della proprietà, vi sono le esigenze di garanzia dell'iniziativa privata, il cui libero ed equilibrato esercizio viene alterato da fattori estranei che ne inquinano le condizioni di funzionamento; vi sono, inoltre, i profili della solidarietà sociale ed economica, che trovano concretizzazione attraverso lo svolgimento di attività lavorative legali, mentre le acquisizioni illecite, se non contrastate, incrementano i vincoli intimidatori e rendono «allettante» l'attività illegale finalizzata al profitto.

5. — Infine, il Tribunale individua un profilo di contrasto anche con l'art. 112 della Costituzione, ravvisando nella disciplina impugnata un ingiustificato impedimento all'«azione di prevenzione», che, pur distinta da quella penale in senso stretto, segue le regole di giurisdizionalizzazione proprie del processo penale; una vicenda come la morte del proposto non dovrebbe dunque avere alcuna efficacia interruttiva del procedimento, relativamente alle misure patrimoniali.

6. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, sul rilievo dell'analogia della questione rispetto a quella già decisa con l'ordinanza n. 721 del 1988. Come allora, il giudice *a quo* mira oggi a una pronuncia additiva che estenda la confisca di prevenzione a ipotesi attualmente non previste; un intervento, questo, di carattere normativo in ambito sanzionatorio, o comunque limitativo di diritti, che, per costante giurisprudenza della Corte, travalica i limiti del sindacato di costituzionalità.

Il rilievo, conclude l'Avvocatura, è risolutivo, e non valgono a superarlo le argomentazioni del remittente incentrate sulle limitate novità introdotte dal legislatore con i commi settimo e ottavo dell'art. 2-ter impugnato.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sottopone al controllo di costituzionalità l'art. 2-ter, settimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che, oltre che nei casi di assenza, di residenza o dimora all'estero, anche nel caso di morte della persona interessata, il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengono essere frutto di attività illecite o costituirne il reimpiego.

Tale mancata previsione, ad avviso del giudice rimettente, darebbe luogo a un'omissione incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione: dell'art. 3, in quanto la norma impugnata, non consentendo l'applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione quando il soggetto interessato sia defunto, introdurrebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di assenza, di residenza o dimora all'estero, nonché rispetto ad altre ipotesi — che il rimettente individua in quelle previste dall'art. 2-ter, ottavo comma, e dagli artt. 3-*quater* e 3-*quinqies* della stessa legge n. 575 del 1965, nonché dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 — nelle quali l'irrogazione delle misure patrimoniali prescinde dalla previa irrogazione della misura personale di prevenzione; dell'art. 42 con riferimento in particolare alla «funzione sociale» della proprietà in esso prevista, in quanto l'impossibilità di sottoporre a sequestro e confisca i beni del sospettato che sia defunto consentirebbe il commercio di beni che il legislatore considera «antisociali», avendo una provenienza che si sospetta illecita; dell'art. 112, in quanto la denunciata omissione legislativa violerebbe l'obbligo di esercitare l'azione penale, obbligo sotto il quale ricadrebbe l'impulso nel procedimento di prevenzione.

2. — La questione, analoga a quella affrontata da questa Corte nell'ordinanza n. 721 del 1988, è inammissibile, conformemente a quanto allora deciso.

2.1. — Nel vigente sistema della legislazione di prevenzione anti-mafia, come è riconosciuto dal giudice rimettente, l'adozione di misure di ordine patrimoniale — il sequestro e la confisca — accede normalmente all'applicazione delle misure di ordine personale, secondo una scelta del legislatore che questa Corte ha ritenuto non priva di ragionevolezza (sentenza n. 465 del 1993).

Il sequestro è disposto con decreto motivato, anche d'ufficio, dal tribunale e riguarda i beni nella disponibilità diretta o indiretta della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1432 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), beni i quali risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta o che, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego (art. 2-ter, secondo comma, della legge n. 575 del 1965). La confisca riguarda i medesimi beni così sottoposti a sequestro e, a meno che non ne sia dimostrata la legittima provenienza, è disposta dal tribunale con l'applicazione della misura personale di prevenzione (art. 2-ter, terzo comma, legge n. 575 del 1965). Il sequestro segue così all'apertura del procedimento di prevenzione; la confisca, a sua volta, segue al sequestro e presuppone l'adozione della misura di prevenzione personale. Entrambi i provvedimenti possono essere disposti anche in un secondo momento, purché entro determinati limiti (prima della cessazione della misura personale di prevenzione, ovvero, la sola confisca, entro un anno, prorogabile di un altro anno, dalla data del sequestro: art. 2-ter, terzo e sesto comma, della legge n. 575 del 1965, coordinati come indicato nella sentenza n. 465 del 1993 di questa Corte).

Dal sistema legislativo vigente risulta dunque, come principio, che le misure di ordine patrimoniale non hanno la loro ragion d'essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono. Esse sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella disponibilità di persone socialmente pericolose, in quanto sospette di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre alle prime equiparate (art. 2-ter, secondo e quarto comma, della legge n. 575 del 1965). La pericolosità del bene, per così dire, è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre.

A ciò è da aggiungere, peraltro, una differenza tra il sequestro e la confisca, quanto alle conseguenze. Indipendentemente dai problemi di natura classificatoria, è evidente che la confisca, pur inserendosi in un procedimento di prevenzione, presenta caratteri che vanno al di là di quelli propri del sequestro, «misura» definita da questa Corte (sentenza n. 465 del 1993) di «ordine cautelare», inerente alla pericolosità di un soggetto e destinata a venir meno cessando, con la pericolosità, le ragioni della cautela (si veda l'art. 2-ter, quarto comma, della legge n. 575 del 1965). La confisca, invece, comporta conseguenze ablatorie definitive (art. 2-*nonies* della legge n. 575 del 1965) e si distacca perciò dalla contingente premessa che giustifica tanto il sequestro quanto tutte le altre misure di carattere preventivo, valide «allo stato», cioè subordinatamente al permanere — oltre che degli altri presupposti — della pericolosità del soggetto. La *ratio* della confisca comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al «circuito economico» di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo.

Ed è proprio su questa differenza che si basa quella recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. penali, 17 luglio 1996, n. 18) che, in relazione alla confisca ma non al sequestro, ha affermato come «punto di diritto» la non-caducazione della misura già disposta per effetto del decesso del soggetto prima della definitività del relativo provvedimento, sempre che i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall'altro, siano già stati definitivamente accertati. Ciò si spiega per l'appunto perché la *ratio* della confisca, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso.

2.2. — È vero peraltro che, eccezionalmente, l'anzidetto nesso di presupposizione tra le misure personali e quelle patrimoniali manca o è attenuato.

Ciò avviene, come ricordato nell'ordinanza del giudice rimettente, in alcune ipotesi inserite successivamente nel corpo della legge n. 575 del 1965. L'impugnato art. 2-ter, settimo comma, della legge n. 575, introdotto dall'art. 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), consente di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti di persona assente, residente o dimorante all'estero, alla quale «potrebbe applicarsi» la misura di prevenzione personale, «ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti» patrimoniali di sequestro e confisca. L'ottavo comma del medesimo articolo (introdotto anch'esso dall'art. 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55) estende la medesima possibilità nei confronti dei beni di persona già sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Il nesso tra la misura personale e quella patrimoniale è ulteriormente allentato negli artt. 3-*quater* e 3-*quinq*ues della legge n. 575 del 1965 (introdotti dall'art. 24 del d.l. 8 giugno 1962, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356), i quali, per potenziare la difesa contro i fenomeni di ingresso nell'attività economica e di strumentalizzazione della stessa da parte della criminalità di tipo mafioso, prevedono la possibilità di sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni e poi eventualmente la loro confisca anche in ipotesi in cui i beni sottoposti alla misura non siano nella disponibilità di persone pericolose ma vengano impiegati per agevolare l'attività.

E, infine, nelle anzidette ipotesi di superamento del nesso tra misura personale e misura reale il giudice rimettente include — secondo una ricostruzione interpretativa, formulata dubitativamente — la previsione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990, che prevede l'applicazione delle «misure di prevenzione di carattere patrimoniale» relativamente a beni riferibili a soggetti «indiziati» di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, ad organizzazioni equiparate a norma dell'art. 1 della legge n. 575 del 1965, o ad associazioni operanti nel traffico degli stupefacenti, ovvero riferibili a soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuosa (art. 1, primo comma, numeri 1 e 2, della legge n. 1423 del 1956), quando si ritenga che i proventi derivino da un'attività prevista dagli artt. 629, 630, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, o da attività di contrabbando.

Da questo quadro risulta che, fermo restando come ipotesi normale il collegamento tra la misura patrimoniale e quella personale, in alcuni casi quest'ultima può mancare. Ma ciò non significa — contrariamente all'assunto del giudice rimettente, il quale trae spunto dalle norme richiamate per sostenere l'avvenuta rottura del nesso tra misure patrimoniali e quelle di prevenzione personale e quindi la novità della presente questione rispetto a quella già decisa nel senso dell'inammissibilità con la citata ordinanza n. 721 del 1988 — che il sequestro e la confisca si siano resi indipendenti dall'esistenza di individuate persone pericolose, a vantaggio delle quali i beni colpiti potrebbero, direttamente o indirettamente, essere impiegati.

Nel caso dell'assenza e della residenza o della dimora all'estero, la pronuncia della misura patrimoniale presuppone comunque una valutazione di pericolosità della persona, come si ricava dal sistema, è affermato dalla giurisprudenza ed è riconosciuto dallo stesso giudice rimettente. In altri casi, la misura di prevenzione personale è, per così dire, resa superflua o assorbita da altre misure già in atto, come le misure di sicurezza, che presuppongono anch'esse una valutazione di pericolosità della persona. In altri ancora, la pericolosità viene dalla legge desunta dall'esistenza di indizi di situazioni personali, anche penalmente rilevanti, di particolare gravità. E, infine, vi sono ipotesi in cui la rilevanza della pericolosità soggettiva è non abolita ma, per così dire, spostata da chi ha la disponibilità economica dei beni a chi dal loro impiego viene avvantaggiato nella propria attività criminosa.

Da tutto ciò si trae conferma del fatto che, pur in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata — allargamento che, in alcune limitate ipotesi, ha fatto venir meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento patrimoniale —, il legislatore è rimasto comunque fermo nel richiedere, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella a questa equiparata.

3.1. — In tale quadro, pur indubbiamente caratterizzato da una tendenza a rendere in taluni casi autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale, la pronuncia d'incostituzionalità prospettata dal giudice rimettente, rivolta a integrare le previsioni dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge n. 575 del 1965, aggiungendo il decesso della persona sospettata alle ragioni che già oggi consentono di separare le misure patrimoniali da quelle personali e quindi di disporre le prime in assenza delle altre, non rappresenterebbe una semplice razionalizzazione del sistema, rispetto alle linee che già oggi lo caratterizzano, operazione che possa essere condotta alla stregua dell'invocato art. 3 della Costituzione e del principio di razionalità che da tale articolo deriva. Rappresenterebbe invece una vera e propria scelta innovativa di politica criminale — conforme a quella in effetti a suo tempo prospettata, ma senza esito, nella sede parlamentare, durante i lavori preparatori della legge n. 55 del 1990 (Camera dei deputati, Xª legislatura, IIª commissione, seduta del 20 settembre 1989) — che non solo presupporrebbe l'autonomia dei due tipi di provvedimenti ma travolgerebbe anche il principio, finora sempre tenuto fermo dal legislatore, che l'adottabilità di misure patrimoniali consegue all'esistenza di un rapporto tra beni colpiti e soggetti pericolosi in grado di disporre di essi o di essere avvantaggiati dal loro impiego, soggetti ai quali quindi, secondo l'espressione della disposizione impugnata, «potrebbe applicarsi» la misura di prevenzione personale, ciò che, con ogni evidenza, alla persona defunta «non potrebbe».

La pronuncia richiesta a questa Corte dal giudice rimettente non si collocherebbe dunque all'interno del sistema legislativo vigente al fine di razionalizzarne gli elementi costitutivi alla luce dell'art. 3 della Costituzione, ma rappresenterebbe un'innovazione conseguente a una scelta di politica criminale la quale, in quanto tale, non rientra nei poteri del giudice di costituzionalità delle leggi.

L'estraneità al sistema legislativo vigente del risultato normativo cui mira il giudice rimettente rende dunque tuttora attuale la ragione di inammissibilità fatta valere nell'ordinanza n. 721 del 1988 di questa Corte. L'affermazione, in essa contenuta, che «un intervento di produzione normativa» quale quello ipotizzato allora come ora, in particolare in materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti, compete esclusivamente al legislatore e, pertanto, esorbita dai poteri di questa Corte sta per l'appunto a significare che la politica criminale spetta alla legislazione, mentre al giudizio di costituzionalità delle leggi spetta la garanzia degli inviolabili limiti che la Costituzione predetermina e il legislatore incontra, a salvaguardia dei diritti individuali.

3.2. — Le predette considerazioni sull'estraneità ai poteri della Corte costituzionale della pronuncia a essa richiesta valgono anche rispetto agli altri profili della questione di costituzionalità proposta.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 336

*Sentenza 30 settembre-8 ottobre 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Esecuzione di rogatoria di autorità straniera - Attività di acquisizione probatoria - Ricomprensione anche di ulteriori attività di indagine discrezionali e generalizzate - Materia disciplinata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale - Ragionevolezza di una disciplina funzionalmente ispirata per il compimento di atti di più svariata natura ed attinente a fasi o forme del procedimento estero non sempre riconducibili agli schemi dell'ordinamento processuale italiano - Non fondatezza.****(C.P.C., artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 24 e 76).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nel procedimento di esecuzione della rogatoria internazionale nel procedimento penale a carico di Oscar Sporchia ed altri, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

*Ritenuto in fatto*

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, delegato dalla Corte d'appello di Milano alla esecuzione di rogatoria internazionale per attività di acquisizione probatoria, richiesta dal giudice istruttore presso il Tribunale di Grande Istanza di Thonon-les Bains (Francia), ha sollevato, d'ufficio, con ordinanza del 23 luglio 1991, pervenuta a questa Corte il 4 ottobre 1995, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, degli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice di procedura penale.

L'attività oggetto di rogatoria, che il rimettente era stato chiamato ad eseguire, consisteva, oltre che nella audizione di alcune persone, anche in indagini ad ampio raggio, dirette alla identificazione dei complici delle persone accusate in Francia di smercio di falsa valuta, alla individuazione della destinazione di falsi biglietti della Banca centrale d'America, alla ricostruzione dei fatti e alla acquisizione di capillari informazioni sugli indagati e sulle persone a loro legate, procedendo alle attività complementari (perquisizioni e sequestri).

Il giudice *a quo*, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, aveva, in data 23 maggio 1991, chiesto chiarimenti alla Corte d'appello delegante, poiché, a suo avviso, l'indiscriminata attività di indagine a lui delegata sarebbe stata in contrasto «con i principi di fondo del nuovo codice di rito».

La Corte d'appello aveva però disposto che il giudice delegato procedesse senz'altro all'esecuzione della rogatoria, ritenendo che «[...] la richiesta dell'autorità straniera di svolgimento di indagini di polizia giudiziaria non può considerarsi inibita all'autorità giudiziaria italiana, posto che l'art. 725 cod. proc. pen. effettua un generico richiamo alle norme del codice stesso, senza alcuna specifica esclusione».

Il giudice delegato alla esecuzione della rogatoria, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, rileva pertanto che, secondo l'interpretazione della Corte d'appello di Milano, alla quale egli aveva dovuto adeguarsi, la «attività di acquisizione probatoria», prevista dall'art. 723 cod. proc. pen. tra quelle rogabili da autorità straniera, comprenderebbe non solo specifici atti espressamente richiesti dalla autorità rogante, ma anche attività discrezionali e generalizzate di indagine: conseguentemente la disposizione di cui all'art. 725, secondo comma, cod. proc. pen. («Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice [...]») comporterebbe il riconoscimento, in capo all'organo chiamato alla esecuzione della rogatoria, dei poteri che, in base agli artt. 358 e segg. cod. proc. pen., sarebbero riservati al pubblico ministero.

Ad avviso del rimettente, ciò determinerebbe violazione dell'art. 76 della Costituzione, poiché la legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) non prevederebbe alcuna disposizione espressa in materia di rapporti con autorità straniere, regolati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale e solo residualmente dal legislatore nazionale; e, tuttavia, fisserebbe per il legislatore delegato un vincolo di adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri risultanti dall'art. 2 (punto 104), fra i quali avrebbe fondamentale risalto la ripartizione di compiti e la «ordinaria dialettica» tra giudice e pubblico ministero, nel senso che solo quest'ultimo sarebbe titolare di poteri di indagine (punto 37, art. 2, secondo comma, dovendosi in questo senso interpretare l'erronea indicazione, nell'ordinanza di rimessione, del punto 57).

In particolare, ad avviso del giudice *a quo*, il giudice chiamato alla esecuzione della rogatoria, dotato — secondo l'ampia interpretazione accennata — di veri e propri poteri discrezionali di indagine, potrebbe anche essere investito dei compiti di valutare se sussistano gravi indizi di colpevolezza a fronte di conseguenti richieste di estradizione e di applicare eventuali misure cautelari: ciò contrasterebbe con i principi della legge di delegazione, in quanto in tal modo potrebbe verificarsi una non consentita sovrapposizione tra organo dell'indagine e organo della decisione.

Oltre all'art. 76, risulterebbero violati anche gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché, nella procedura avviata su richiesta della autorità giudiziaria straniera, la persona sottoposta ad indagine verrebbe posta «di fronte ad un giudice-inquisitore, con evidente affievolimento della ordinaria dialettica processuale e della tendenziale parità tra accusa e difesa».

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, delegato dalla Corte d'appello di Milano alla esecuzione di rogatoria di autorità straniera (francese) per attività di acquisizione probatoria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, degli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice di procedura penale.

Secondo l'interpretazione della Corte d'appello di Milano, alla quale si attiene l'ordinanza di rimessione, la «attività di acquisizione probatoria», prevista dall'art. 723 cod. proc. pen. tra quelle rogabili da autorità straniera, comprenderebbe non solo specifici atti richiesti dalla autorità rogante, ma anche attività di indagine discrezionali e generalizzate. In tal modo, il giudice chiamato a dare esecuzione alla rogatoria, ai sensi dell'art. 725, secondo comma cod. proc. pen., verrebbe investito di poteri, che, nel nostro ordinamento processuale, sarebbero riservati al pubblico ministero in base agli artt. 358 e ss. cod. proc. pen.

Ciò comporterebbe innanzitutto violazione dell'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la legge di delegazione (legge 16 febbraio 1987, n. 81), la quale, pur non contenendo — ad avviso del rimettente — alcuna specifica disposizione in materia di rapporti con autorità straniera, regolati, di norma, da fonti di diritto internazionale patrizio e solo residualmente dalla disciplina generale interna, porrebbe comunque al legislatore delegato un vincolo di adeguamento di tutti gli istituti processuali all'insieme dei principi e criteri risultanti dall'art. 2 (punto 104), e in particolare a quello concernente la diversa posizione del giudice rispetto al pubblico ministero (punto 37, art. 2, secondo comma).

Sarebbero inoltre violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché, nella procedura avviata su richiesta della autorità straniera, si verrebbe a porre la persona sottoposta ad indagine di fronte «a un giudice-inquisitore, con evidente affievolimento della ordinaria dialettica processuale e della tendenziale parità tra accusa e difesa», tanto più in quanto lo stesso giudice potrebbe essere chiamato a pronunciarsi su eventuali richieste di misure cautelari, o a intervenire nel conseguente procedimento di estradizione.

## 2. — La questione è infondata.

Poiché la rogatoria passiva coinvolge rapporti con ordinamenti di Stati esteri, ai fini della verifica di conformità della disciplina posta dagli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice di procedura penale alla legge di delegazione si deve avere riguardo non tanto ai principi che in questa ispirano le relazioni tra giudice e pubblico ministero nel processo penale italiano, quanto a quelli ai quali devono conformarsi i rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Soccorre, in proposito, l'art. 2, primo comma, prima parte, della legge di delegazione, secondo il quale il codice di procedura penale deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. E' in attuazione di tale principio che l'art. 696 cod. proc. pen stabilisce che l'intera materia dei rapporti con autorità straniera relativi alla amministrazione della giustizia penale, che include le rogatorie internazionali, è disciplinata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale; solo se tali norme mancano, o non dispongono diversamente, si applicano le disposizioni del nostro codice.

È innanzitutto indubitabile, alla luce della legge di delegazione e delle fonti da essa richiamate, che oggetto di rogatoria può essere anche l'attività di indagine e di ricerca delle fonti di prova.

Ciò trova conferma nella convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, di cui alla legge di esecuzione 23 febbraio 1961, n. 215 (che regola i rapporti anche con la Francia), secondo la quale la richiesta di assistenza giudiziaria può riguardare non solo il compimento di atti istruttori, intesi quali mezzi di formazione della prova, o la trasmissione di corpi di reato, di fascicoli o di documenti (art. 3, primo comma), ma anche attività di indagine preliminare a procedimento penale (art. 15, comma 4), che possono comportare un certo grado di iniziativa e discrezionalità per l'organo che deve compierle.

Del resto, l'art. 727 del codice di procedura penale, nel disciplinare la rogatoria attiva, individua quale possibile soggetto richiedente della attività di acquisizione probatoria il pubblico ministero, il quale, nel nostro ordinamento processuale, è organo di indagine: conferma questa che la nozione di «attività di acquisizione probatoria», di cui all'art. 723 cod. proc. pen, deve essere intesa in senso ampio, comprendente anche l'attività di indagine.

3. — Resta da chiarire se le norme internazionali, alle quali rimanda la legge di delegazione, siano violate per il fatto che l'esecuzione delle indagini richieste dalla autorità straniera sia affidata, dall'art. 723, primo comma, del codice di procedura penale, al giudice anziché al pubblico ministero.

È da osservare in proposito che dalla disciplina internazionale non discende alcun vincolo per gli Stati aderenti in ordine alla individuazione dell'organo competente, nei rispettivi ordinamenti, all'espletamento della rogatoria. L'art. 3, primo comma, della convenzione di Strasburgo stabilisce infatti che «la Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla propria legislazione, le rogatorie relative ad un procedimento penale che verranno a lei dirette dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente che hanno per oggetto il compimento di atti istruttori o la trasmissione di corpi di reato, di fascicoli o di documenti».

Si versa, pertanto, in materia in cui la scelta degli organi competenti e delle «forme» processuali è rimessa al diritto interno.

Attese le molteplici utilizzazioni che delle rogatorie possono darsi nei diversi ordinamenti, il legislatore italiano ha disposto, con valutazione che non appare irragionevole né contrastante con le garanzie della difesa, che tutte le attività di acquisizione probatoria siano compiute non dal pubblico ministero, che è istituzionalmente parte nel processo penale italiano, ma dal giudice, che, per la sua posizione di terzietà, conferisce all'attività rogata il livello più elevato di affidamento che lo Stato sia in grado di assicurare.

Anche la scelta del legislatore delegato di attribuire alla Corte d'appello, competente a concedere l'*exequatur*, il potere di delegare le operazioni esecutive a un suo componente, o al locale giudice per le indagini preliminari, non appare irragionevole, poiché chiaramente ispirata all'esigenza di inquadrare in una competenza funzionale il compimento di atti che possono avere la natura più varia ed attenere a fasi o forme del procedimento estero non sempre agevolmente riconducibili agli schemi propri dell'ordinamento processuale italiano.

Si deve aggiungere che — a mente dell'art. 725, secondo comma, del codice di procedura penale — l'attività in rogatoria deve essere svolta secondo le norme del nostro codice, e quindi nelle forme e con tutte le garanzie proprie, nel nostro ordinamento processuale, dei diversi atti da compiere.

Quanto all'ultimo profilo di censura, secondo il quale il giudice incaricato della esecuzione della rogatoria sarebbe lo stesso che, nel sistema del codice, sarà poi chiamato a decidere su conseguenti richieste di estradizione e ad applicare eventuali misure cautelari (con una asserita e non consentita sovrapposizione tra organo dell'indagine ed organo della decisione), esso è irrilevante, non emergendo dagli atti che il rimettente versi nella situazione prospettata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 337

Ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1996

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Imputato - Inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti tra il momento di assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini e il momento di iscrizione nel registro degli indagati - Incertezza circa i presupposti di pregiudizialità della questione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(C.P.C., art. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335, primo comma).****(Cost., artt. 3, 76 e 112).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lanusei nei procedimenti penali riuniti a carico di Pasquale Bentivegna ed altri, iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lanusei, in sede di udienza preliminare nel processo penale nei confronti di Maria Teresa Vella, Pasquale Bentivegna, Giulio Donnini e Cardia Roberto, per il concorso nel reato di abuso d'ufficio, ha sospeso il procedimento nei confronti degli ultimi tre imputati e sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma e 335, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione;

che, secondo le norme impugnate, il pubblico ministero iscrive immediatamente ogni notizia di reato nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale è attribuito il reato (art. 335); dalla data in cui il nome è iscritto nel registro decorrono i termini per la richiesta di rinvio a giudizio (art. 405); gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine — previsto dalla legge o prorogato dal giudice — senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, non possono essere utilizzati (art. 407);

che il giudice rimettente prospetta l'incostituzionalità delle norme suddette nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità, nei confronti dell'imputato, di tutti gli atti di indagine compiuti tra il momento in cui ha assunto la qualità di persona sottoposta alle indagini — perché raggiunto da indizi di colpevolezza — e il momento in cui è stato iscritto nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale;

che dall'ordinanza risulta che — a seguito di un esposto per irregolarità nella procedura di aggiudicazione di una gara e della successiva acquisizione della documentazione attraverso la polizia giudiziaria, la quale procedeva a segnalare le irregolarità e le generalità di tutti gli attuali imputati — la notizia di reato veniva iscritta nel relativo registro solo nei confronti della Vella, e che, all'esito delle indagini, il rinvio a giudizio veniva chiesto per lo stesso reato nei confronti di tutte le persone originariamente segnalate dalla polizia giudiziaria, con contestuale iscrizione nel registro delle notizie di reato per quelle non ancora iscritte;

che, sempre dall'ordinanza, risulta che la difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla scadenza del termine computato a partire dall'esposto, data in cui si sarebbe dovuto provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, e, in via subordinata, l'incostituzionalità dell'art. 335 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, ove interpretato nel senso che il *dies a quo* per la decorrenza delle indagini preliminari è computato dalla formale iscrizione nel registro, anziché dal momento in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere;

che il giudice *a quo* ritiene inammissibile ed infondata la suddetta eccezione, da un lato, perché l'individuazione del momento iniziale di decorrenza dei termini per le indagini implicherebbe valutazioni inerenti alla sfera della discrezionalità legislativa, potendo solo il legislatore stabilire un criterio oggettivo cui il giudice dovrebbe ispirarsi nel controllare l'iscrizione effettuata dal pubblico ministero; dall'altro perché, essendo nulli — per violazione del principio del contraddittorio e, più in generale, dei diritti di difesa — gli atti d'indagine compiuti nei confronti di persona raggiunta da indizi di colpevolezza, ma non iscritta nel registro, risulterebbero assicurati i diritti e le garanzie di difesa, con conseguente mancato contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

che, tuttavia, sempre secondo la prospettazione del giudice rimettente, l'utilizzabilità degli atti compiuti, tra il momento in cui una persona è stata raggiunta da indizi di colpevolezza e il momento in cui è stata iscritta nel registro, integrerebbe la lesione di altri parametri costituzionali;

che, in particolare, sarebbe leso l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra colui che viene iscritto tempestivamente e colui che, pur trovandosi nelle identiche condizioni di indiziato, viene iscritto con ritardo; l'art. 112 della Costituzione, in quanto l'obbligatorietà dell'azione penale comporta che l'azione è attribuita al pubblico ministero senza margine di discrezionalità, esigendo tale principio certezza sui presupposti che ne condizionano l'esercizio e sui tempi entro i quali l'esercizio deve aver luogo; l'art. 76 della Costituzione — in relazione all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che richiama le norme internazionali recepite nel nostro ordinamento — non essendo rispettata la previsione dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che assicura ad ogni persona che la sua causa sia esaminata in un tempo ragionevole da parte di un organo giurisdizionale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione nei termini che la *ratio* dell'art. 407 — in correlazione con l'art. 191 del codice di procedura penale — consente di ritenere, quantomeno nei casi di ritardo abnorme e ingiustificato desumibile con evidenza dagli atti, che il giudice abbia il potere di dichiarare inutilizzabili anche gli atti che interessano una persona iscritta tardivamente nel registro delle notizie di reato;

Considerato che il giudice rimettente, da un lato, ritiene inammissibile l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, con riferimento agli atti di indagine compiuti successivamente al termine di chiusura, computato dal momento in cui il pubblico ministero ha proceduto all'iscrizione nominativa dell'indagato nel registro delle notizie di reato, anziché da quello in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere, sulla base della considerazione che solo il legislatore potrebbe individuare un criterio oggettivo cui il giudice dovrebbe ispirarsi nel controllare il momento dell'iscrizione effettuata dal pubblico ministero; dall'altro invoca un intervento additivo della stessa natura chiedendo alla Corte di dichiarare l'incostituzionalità degli artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma e 335, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al giudice di individuare il momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata, allo scopo speculare di consentire l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal momento in cui una persona è raggiunta da indizi di colpevolezza a quello dell'effettiva iscrizione;

che, inoltre, lo stesso svolgimento dell'ordinanza di rimessione non consente di ricostruire con certezza i presupposti che renderebbero la questione pregiudiziale e rilevante rispetto al giudizio *a quo* stante la contraddittorietà che è dato rilevare tra la qualificazione come nulli — per violazione del principio del contraddittorio e, più in generale, dei diritti di difesa — degli atti d'indagine compiuti nei confronti di persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini, ma non iscritta nel registro, atti come tali inefficaci in quanto affetti da nullità di ordine generale non sanabile, e la richiesta alla Corte di una pronuncia che consenta di considerare inutilizzabili, e quindi inefficaci, gli atti compiuti nello stesso periodo temporale considerato;

che la questione sollevata deve essere, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo contraddittorio e perplesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, dal giudice per l'indagini preliminari presso il Tribunale di Lanusei con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

96C1632

N. 338

*Ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1996*

**Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Referendum - Finanziamento pubblico dei partiti - Espresa dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dei rappresentanti del comitato promotore del referendum abrogativo - Estinzione del processo.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Pannella Giacinto, detto Marco, Bernardini Rita, Ciccimessere Roberto, rappresentanti del comitato promotore del referendum in materia di finanziamento pubblico dei partiti — ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte costituzionale — nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito della delibera del 1° agosto 1996 di approvazione, da parte della prima Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, della proposta di legge recante: «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici»; depositato il 28 agosto 1996 ed iscritto al n. 65 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1996 il giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che i rappresentanti del Comitato promotore del referendum abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici, svoltosi il 18 aprile 1993, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione all'atto di approvazione del 1° agosto 1996, da parte della prima Commissione permanente del Senato in sede deliberante, della proposta di legge recante «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici»;

che, con atto depositato il 28 settembre 1996, i medesimi rappresentanti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la Corte è stata convocata in camera di consiglio per deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

*Il Presidente e redattore: FERRI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

96C1633

N. 339

*Ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1996*

**Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Corte d'appello di Milano e Camera dei deputati - Deliberazione del 31 gennaio 1996 di insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco di Milano - Idoneità dell'ordinanza della Corte di appello di Milano per la proposizione del conflitto - Legittimazione ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano, a seguito della deliberazione del 31 gennaio 1996 della Camera dei deputati con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse il 18 giugno 1993 dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, depositato il 26 luglio 1996 ed iscritto al n. 64 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione del 31 gennaio 1996, con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse il 18 giugno 1993 dall'onorevole Umberto Bossi in un comizio per l'elezione del sindaco di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare;

che, anteriormente alla indicata deliberazione della Camera, l'onorevole Bossi era già stato giudicato per detto fatto dal pretore di Milano e ritenuto responsabile del reato di diffamazione, essendo stata in quella sede dichiarata, con precedente ordinanza, la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che — sostiene la ricorrente Corte d'appello richiamando le sentenze nn. 1150 del 1988, 433 del 1993 e 129 del 1996 — la Camera avrebbe sostanzialmente esorbitato dai limiti di esercizio della potestà parlamentare prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbe manifesta, nel caso in esame, l'estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di «opinione» o di «esercizio delle funzioni» previsti dalla norma costituzionale;

che, in conclusione, si chiede a questa Corte di stabilire se le espressioni usate dall'onorevole Bossi nel comizio elettorale milanese costituiscano esercizio di attività connessa a quella parlamentare, e quindi, insindacabile ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, come ha deliberato la Camera dei deputati, ovvero, come ritiene la ricorrente, attività politica non connessa all'esercizio di attività parlamentare, e come tale sottoponibile al sindacato del giudice penale;

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, in questa fase, è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio istanze ed eccezioni anche su questo punto (cfr. ordinanze nn. 6 del 1996, 68 del 1993, 228 e 229 del 1975);

che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata dalla Corte di appello di Milano, deve ritenersi idonea per la proposizione del conflitto, in considerazione del principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (cfr. ordinanza amm. confl. 18 febbraio 1988 e ordinanze nn. 228 e 229 del 1975);

che, sotto il profilo soggettivo, è costante insegnamento di questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati — attivamente e passivamente — ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (cfr. ordinanze nn. 269 del 1996, 68 del 1993, 38 del 1986, 228 e 229 del 1975; sentenze nn. 1150 del 1988 e 231 del 1975), e che quindi la Corte di appello di Milano è legittimata a sollevare conflitto;

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;

che, inoltre, appare evidente la sussistenza dell'elemento oggettivo del conflitto essendo la Corte chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di insindacabilità, adottata dalla Camera, sotto il profilo della correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dispone:*

*che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla ricorrente Corte di appello della presente ordinanza;*

*che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1045

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Bonacina Teresa contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di riversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 1993;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio, nella causa r.g. n. 5749/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bonacina Teresa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Michele Salvo, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nel presente giudizio la parte ricorrente, richiamata la sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 «nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire», chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto alla riliquidazione, nei termini stabiliti dalla Corte, della pensione di riversibilità della quale è titolare, con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della prestazione nella misura risultante dovuta, con gli arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in vigore dal 30 marzo 1996, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 del decreto risulta non conforme all'art. 81 della Costituzione, deve essere rilevata d'ufficio la relativa questione di legittimità costituzionale.

Nella previsione di una dichiarazione d'incostituzionalità (come anche nell'ipotesi di una mancata conversione in legge dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 deve essere altresì, in rapporto di causa-effetto, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come «riscritto» nella sentenza n. 495 del 1993, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Prima, però, di entrare nel merito delle anticipate questioni, deve essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre già emesse e da emettere in ogni processo avente il medesimo oggetto) è solo una versione ridotta delle due precedenti pronunciate in data 1º aprile 1996, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., ed è necessariamente imposta dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due citate rimessioni, visto che il solo residuo atto — oltre quello qui doverosamente posto in essere — di giurisdizione previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i giudizi pendenti.

### *L'art. 81 della Costituzione ed il principio di «realismo economico»*

La legge fondamentale della Repubblica italiana contiene tutti i principi più alti di civiltà e tutela tutte le libertà; le norme che li contemplano vengono ritenute le più importanti, ma si dimentica che, nella consapevolezza del necessario rispetto della realtà economica, quale limite e strumento essenziale per la possibile e sempre tendenziale attuazione concreta dei grandi ideali di giustizia, uguaglianza e libertà, la Costituzione pone un principio ancora superiore, presente nell'art. 81 della Costituzione: la compatibilità delle concrete risorse economiche quale limite di realtà al «sogno» di perfezione, quale strumento di difesa della realizzabilità dei grandi principi ideali etici e materiali, quale freno alla spesa illimitata di risorse future al fine di tutelare l'esistenza stessa della società organizzata, quale monito etico, infine, alla responsabilità verso le future generazioni e alla più corretta distribuzione della ricchezza per quelle presenti.

Così, se si volesse proporre una diversa classificazione delle norme costituzionali, l'art. 81 dovrebbe essere definito «norma di realtà» in contrapposizione alle «norme di ideale» e dovrebbe in questa prospettiva essere collocato al vertice di una nuova graduatoria d'importanza, dovendosi riconoscere che, pur non affermando elevati principi «sacrali», si pone a garanzia della realizzabilità (invero pur sempre tendenziale) delle «norme di ideale», statuendo l'obbligatorio rispetto dei limiti delle risorse disponibili, in modo tale da consentire al sistema economico dello Stato di sostenere il costo della continua evoluzione dei bisogni di civiltà nei confini del possibile, senza sperperare ricchezze future non ancora prodotte, così da evitare il grande rischio (oggi sempre più drammaticamente concreto) di allontanare sempre più nel tempo e forse da precludere definitivamente l'attuazione delle «norme di ideale» della Costituzione.

In forza delle superiori premesse è logico e conseguente desumere dall'art. 81 un forte principio costituzionale sinteticamente definibile principio di «realismo economico», che, pur non scritto (come altri fondamentali: quello, immanente nell'art. 38, di «solidarietà» e quello di «ragionevolezza», presente nell'art. 3, per citare i più noti), deve concorrere con gli altri principi e norme costituzionali per una corretta valutazione della legittimità della legge e degli atti aventi forza di legge.

L'ineludibile riconoscimento dei valori costituzionali presenti nell'art. 81 deve determinare a carico del legislatore — ma anche del giudice delle leggi, quando le questioni portate al suo esame siano tali da lasciare spazio a decisioni, non necessariamente «addittive», che comportino una nuova spesa priva di copertura finanziaria — un particolare rispetto dell'art. 81 della Costituzione, quale norma di primaria e vitale importanza.

### *La normativa sopravvenuta art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166*

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento del «rimborso» (non si può non notare la forte atecnicità del termine) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettiva-

mente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato, nonché alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto-legge però non è minimamente idonea a raggiungere gli scopi sperati, poiché da luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante — senza che a ciò possa attribuirsi significato di ripensamento sulla fondatezza delle altre — qui ne viene sollevata una sola, soprattutto al fine di ridurre il costo complessivo dell'intera «operazione» che, come si è detto, coinvolge singolarmente tutti i giudizi pendenti aventi il medesimo oggetto, a causa della previsione di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996.

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996  
per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione*

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 prevede in applicazione delle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994 della Corte costituzionale il «rimborso» delle somme maturate alla data del 31 dicembre 1995 mediante sei annualità, ma il suo quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: il dato è certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, scritta e riconosciuta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo palesemente si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il pagamento degli arretrati, lasciando così scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, quarto comma, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge (anche nell'atto avente forza di legge del Governo) che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Sin qui si è in presenza della tipica violazione del disposto espresso dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, ma deve essere rilevato che l'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 vulnera ancor più gravemente il principio di «realismo economico», desumibile dall'art. 81, quale sopra individuato e precisato.

Infatti non sembra possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco limpida.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

Esaurito l'esame della questione attinente l'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, si può passare alla discussione di quella attinente la precedente normativa.

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione*

Il giudice delle leggi con la sentenza n. 495 del 1993 ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire».

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'INPS una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (è fatto notorio comprovato dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996, per quanto si è già detto); la causa di tutto ciò deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura addittiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc*, opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo delle due Camere (unico possibile e costituzionalmente legittimo ai sensi dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione) è sinora intervenuto per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'INPS di provvedere, previa riliquidazione delle pensioni di reversibilità secondo il dettato della sentenza n. 495/1993, al pagamento delle somme arretrate, con gli accessori di legge, derivanti da detta riliquidazione.

È più che evidente che il legislatore, a tutt'oggi (il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 ne è riprova) non ha avuto la forza di dare attuazione in senso conforme alla Costituzione alla sentenza in discorso, emanando le norme di legge idonee ad acquisirne i principi nel diritto positivo (e il ragionamento vale identico anche con riferimento alla sentenza n. 240/1994), nonostante la vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che così dispone: «Qualora nel corso di attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Potrebbe essere affermata la responsabilità politica dei Governi (è chiaro, per non aver obbedito al disposto sopra riportato testualmente dell'art. 2, comma 7, della legge n. 67 del 1988) che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 495/1993 ad oggi, ma senza valenza giuridica, restando certo il fatto che nessun intervento rispettoso della Costituzione è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, né totalmente, né parzialmente, non potendosi valutare in modo positivo il decreto-legge n. 166/1996, già sottoposto a critica.

Dal riscontro attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come modificato dal giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione, a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del legislatore, ovvero (ed è, purtroppo, questa l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso, sino ad oggi, impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, senza determinare un ulteriore aggravamento nel desolante bilancio della nostra Repubblica.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 nella nuova formulazione creata dalla sentenza n. 495 del 1993, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del giudice delle leggi.

Né può, in contrario, sostenersi con giuridica fondatezza che le norme «virtuali» create dalle sentenze «leggi» della Corte costituzionale siano avulse dal sistema giuridico costituzionale, così da non dover obbedire (anche) al dettato dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, ovvero che siano «refrattarie» al controllo di legittimità costituzionale, ovvero ancora che il legislatore debba dare esecuzione, sempre e comunque, alla volontà della Corte e che abbia tempi illimitati per provvedere alla copertura finanziaria: se le sentenze di natura legislativa della Corte hanno davvero forza innovativa nel diritto positivo con obbligo di applicazione (ipotesi, deve ribadirsi ancora, qui fortemente negata), tanto da fondersi, in modo simile a quanto avviene per le leggi di interpretazione autentica, con la norma dichiarata incostituzionale, determinandone un nuovo contenuto, ebbene, allora, queste norme «virtuali» devono essere totalmente conformi alla Costituzione e soggiacere al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, come ogni norma di legge.

Ancora una volta, deve evidenziarsi anche la violazione del principio di «realismo economico», come sopra teorizzato: la Corte costituzionale non ne ha tenuto conto nel creare la sua versione dell'art. 22 della legge n. 903/1965, determinando nel sistema giuridico l'esistenza di un privilegio che, benché fondato sui principi di ragionevolezza ed uguaglianza, si appalesa eccessivo (e in qualche misura anche superfluo) proprio perché il sistema economico non è in grado (e non lo era nel 1993) di soddisfare il costo del miglior trattamento, senza spendere risorse future.

Si pone in discussione qui senza equivoci la realizzabilità economica della tutela concessa dalla sentenza n. 495/1993 (nonché dalla n. 240/1994) in assenza di versamenti contributivi che ne sorreggano interamente il costo ed in presenza di una situazione della finanza pubblica tale da non consentire più l'esistenza di privilegi che non si autofinanzino, non essendo ormai neppure concepibile un aumento della pressione fiscale per reperire le risorse necessarie per la soddisfazione di bisogni non essenziali — come reso evidente dallo stesso decreto-legge n. 166 del 1996 che evita ogni ricorso alla fiscalità generale, scegliendo la, già criticata, soluzione dell'indebitamento ulteriore dello Stato, senza minimamente considerare che ogni aggravamento del debito pubblico determina ineluttabilmente la mortificazione delle speranze delle future generazioni, gravate dalle conseguenze degli sperperi delle precedenti, compresa quella presente.

*Sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza in causa  
delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale*

Le questioni in discorso non sono manifestamente infondate e sono tutte rilevanti, poiché il presente giudizio non può «essere definito indipendentemente» dalla loro risoluzione: è più che ovvio che la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente, l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, con conseguente necessità dell'esame di costituzionalità, nei (limitati) termini oggi proposti, della appena citata disposizione, come modificata dalla sentenza n. 495 del 1993, poiché ai fini del decidere è importante avere certezza in ordine alla vigenza o meno dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come determinata (nell'erronea opinione prevalente) dalla sentenza n. 495/1993, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto solo (salvo ovviamente un sempre possibile intervento legislativo delle due Camere del Parlamento) da una decisione della Corte costituzionale, risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono, senza altro superfluo commento, anche la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto della domanda proposta in causa.

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale:*

*dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1966, per violazione dell'art. 81 della Costituzione;*

*dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per l'esecuzione.*

Brescia, addì 15 maggio 1996

*Il pretore: ONNI*

N. 1046

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Seghezzi Gervasio contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 7397/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Seghezzi Gervasio, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Luciano Nardino, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale — I.N.P.S. —, in persona del presidente *pro-tempore*, con domicilio eletto in Brescia nel proprio ufficio di avvocatura, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, in forza di mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, convenuto.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di veder riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto viola la Costituzione, si impone il doveroso (in questo giudizio, come in tutti quelli aventi medesimo o simile oggetto, a causa del terzo comma dell'art. 1 del medesimo decreto-legge) rilievo d'ufficio della questione di legittimità che segue (una tra le tante proponibili e già proposte, con la necessaria precisazione che l'odierna limitazione è legata alla ricerca di ridurre al minimo il costo complessivo dell'operazione).

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996  
per violazione dell'art. 3 della Costituzione*

L'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 viola in tutti i quattro commi che lo compongono il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

1. — Si proclama l'attuazione e l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, ma non si detta alcuna norma idonea a recepirne i contenuti, mentre contemporaneamente, nel tentativo — peraltro, a parere di questo pretore, legittimo, giacché rispondente ad una visione corretta dell'art. 81 della Costituzione nel rapporto con gli artt. 3 e 38 — di escludere i diritti degli eredi, si dà vita ad una contraddizione insanabile con le suddette decisioni della Corte costituzionale nelle quali nulla del genere viene affermato. In argomento deve anche, per maggiore chiarezza, essere ricordato che una delle critiche rivolte da questo giudice alla sentenza n. 240/1994 e diretta a dimostrare l'irrilevanza del passaggio graduale dal trattamento pensionistico integrato al minimo a quello deterioro della pensione «a calcolo» — sul quale la Corte ha fondato la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 — insisteva ed insiste sul rilievo che nelle controversie in materia di «cristallizzazione» (e non occorre ulteriore specificazione, essendo notissima la relativa problematica) nessuno dei titolari di pensione (e, men che meno, nessuno dei loro eredi) «ha mai goduto effettivamente alla data del 30 settembre 1983 di più pensioni integrate al trattamento minimo, bensì dai ricorrenti viene vantato solo il diritto a percepire arretrati per una prestazione sulla quale mai i pensionati hanno potuto contare per le esigenze primarie di vita» (cfr., tra le tante emesse da questo pretore, sent. n. 1502 del 15 dicembre 1994).

2. — Nel primo e nel secondo comma si parla reiteratamente di «rimborsi», ma davvero nulla deve essere rimborsato.

3. — Tra i (presunti) aventi diritto ai «rimborsi», nel secondo comma, si individua la categoria dei «superstiti» aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore «del decreto» dei «soli soggetti interessati», ma non è chiaro se tale riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi — anche se ancor oggi, come nei giorni precedenti ed immediatamente successivi all'annuncio del decreto da parte del Governo e alla presentazione del suo contenuto, questa è l'opinione comune.

4. — Ancora, nel secondo comma si dice che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria» e con tale affermazione si vuole escludere il diritto ai suddetti accessori del credito — e ciò, ad avviso di questo giudice, non costituirebbe violazione la legge fondamentale della Repubblica, rispondendo, sia pure limitatamente, all'esigenza sempre più vitale di rispettare il principio di «realismo economico» immanente nell'art. 81 della Costituzione —, ma trattasi di volontà non risultante dalla dichiarazione, che da questa emerge con sicurezza solo che interessi legali e rivalutazione monetaria non devono essere compresi nel calcolo degli arretrati, com'è del tutto ovvio, mentre non sembra altrettanto agevole dedurne che essi non spettano.

5. — Nel terzo comma si ha la pretesa di eliminare la giurisdizione, senza però risolvere per tutti gli attuali ed i potenziali ricorrenti in modo univoco ed unitario il contenzioso giudiziario, con il rischio di incrementare il numero dei ricorsi e con l'effetto — questo già certo e fisicamente palpabile — di dar vita ad un'enorme massa di ordinanze di rimessione al giudice delle leggi di questioni (le più diverse ed anche opposte) di legittimità costituzionale.

6. — Nel quarto comma, destinato ad individuare i mezzi per la copertura finanziaria della nuova legge di spesa, inoltre, vengono posti in essere equilibrismi finanziari di raro riscontro, assumendosi di poter pagare un debito con un nuovo debito e di poter indicare solo per tre annualità sulle sei previste i mezzi di finanziamento.

Appare di solida evidenza che la massiccia presenza nell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 di gravissime lacune — quelle sopra rilevate, determinate da linguaggio atecnico, da palese contraddittorietà e da semplicismo imperante — non solo dimostra l'assenza di ragionevolezza di tutte le disposizioni dell'intero articolo e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, ma rende assai dubbia la stessa sussistenza nell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 dei requisiti di un atto avente forza di legge, potendovisi riscontare più che altro i contenuti di una sentenza generalizzata (frettolosa e priva di motivazione).

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante nel giudizio, perché la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 ripristinerebbe la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo alla Autorità giudiziaria la funzione costituzionale di amministrare la giustizia.

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e quarto, del d.-l. 28 marzo 1966, n. 166, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per l'esecuzione.*

Brescia, addì 15 maggio 1996

*Il pretore: ONNI*

96C1477

N. 1047

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
nel procedimento penale a carico di Florioli Guido*

**Inquinamento atmosferico - Costruzione di impianti industriali senza autorizzazione - Trattamento sanzionatorio - Previsione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda anziché della sola pena alternativa - Dedotto eccesso della legge di delega.**

[D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 24, primo comma, in relazione alla legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 16, lett. c)].  
(Cost., artt. 76 e 77).

IL PRETORE

Nel procedimento penale n. 1062/1995 r.g. a carico di Florioli Guido, imputato del reato di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ritiene di sollevare, su istanza della difesa, la questione di legittimità costituzionale di tale norma, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 16, lett. c), legge 16 aprile 1987, n. 183.

La questione appare rilevante ai fini della decisione in quanto incide direttamente sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto, previa valutazione della non evidenza di una causa di immediato proscioglimento.

Osserva infatti il pretore:

che l'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203/1988, prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda;

che l'intero d.P.R. n. 203/1988 è stato emanato dal Governo sulla base della delega concessagli dalle camere con legge 16 aprile 1987, n. 183;

che la predetta legge, all'art. 16, lett. c), nel consentire al Governo la previsione di sanzioni penali per le violazioni alla emananda normativa, indicava espressamente il tipo e i limiti delle sanzioni («... ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni o .... arresto fino a tre anni»);

che mentre l'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203/1988 prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, la delega consentiva la previsione della sola pena alternativa;

che il trattamento sanzionatorio previsto è palesemente più grave di quello consentito.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma primo, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione all'art. 16, lett. c), della legge 16 aprile 1987, n. 183;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza, che viene letta nel pubblico dibattimento, venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Brescia, addì 16 aprile 1996

Il pretore: TOSI

96C1478

N. 1048

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Feroldi Angelina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Feroldi Angelina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo della questione di legittimità che segue.

Prima deve però essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto) trae necessità dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due precedenti rimessioni decise in data 1º aprile 1996 da altro pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., visto che l'unico residuo atto di giurisdizione — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — previsto dall'art. 3 del decreto-legislativo n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni (tanto ambiziosamente, quanto vanamente) dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento «rimborso» è l'atecnico termine usato nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1º ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto legge però non è minimamente idonea a perseguire i suoi fini, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996  
per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, ammessa e scritta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il «rimborso», lasciando così palesemente scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/1996.

Nè può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza, peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante: è più che chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuita dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella presente controversia).

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per l'esecuzione.*

Brescia, addì 16 aprile 1996

*Il pretore: PIPPONZI*

96C1479

**N. 1049**

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Salami Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;

l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Salami Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1480

N. 1050

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Meini Domenica contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Meini Domenica, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1481

N. 1051

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Forneris Luigi contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Forneris Luigi, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1482

N. 1052

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Del Pero Erminia contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Del Pero Erminia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1483

N. 1053

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Chiarini Emilia contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Chiarini Emilia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1484

N. 1054

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Galupini Santa contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Galupini Santa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1485

N. 1055

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Morandi Carolina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Morandi Carolina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1486

N. 1056

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Morelli Cinzia contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Morelli Cinzia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1487

N. 1057

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Maratti Margherita contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Maratti Margherita, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1488

N. 1058

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Goatelli Angela contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Goatelli Angela, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1489

N. 1059

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Galli Luciana contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Galli Luciana, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1490

N. 1060

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Rota Marianna contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Rota Marianna, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1491

N. 1061

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Marchetti Luigina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Marchetti Luigina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1492

N. 1062

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Filippini Giuseppe contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Filippini Giuseppe, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1493

N. 1063

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Cavalleri Giuditta contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Cavalleri Giuditta, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1494

N. 1064

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Forzanini Rachele contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Forzanini Rachele, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1495

N. 1065

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Nodari Rosa contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Nodari Rosa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1496

N. 1066

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Donati Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Donati Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1497

N. 1067

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Canipari Amelia contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Canipari Amelia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1498

N. 1068

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Cancelli Bruna contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Cancelli Bruna, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1499

N. 1069

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Facchetti Achille contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 3410/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Facchetti Achille, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Nardino, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1048/1996).*

96C1500

N. 1070

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Cadei Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;  
l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;  
la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;  
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;  
gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6740/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Cadei Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mura, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di veder riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recente d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in vigore dal 30 marzo 1996, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo d'ufficio della questione di legittimità che segue.

Prima, però, deve essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre, emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto di questa) è una versione ridotta delle due precedenti pronunciate in data 1° aprile 1996, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., ed è atto dovuto e necessario, determinato dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale delle due citate rimessioni, visto che l'unico residuo atto — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — di giurisdizione previsto dal terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i giudizi pendenti a spese compensate.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento delle somme «dovute» agli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere del 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto-legge però non è minimamente idonea a raggiungere gli scopi sperati, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996  
per violazione dell'art. 3 della Costituzione*

L'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 è «intriso» in ogni suo comma di irragionevolezza insanabile, con flagrante e reiterata violazione del principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

Si sostiene l'attuazione e l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, senza però dettare alcuna norma di legge idonea a recepirne i contenuti, mentre contemporaneamente si tenta (come sembra) di escludere i diritti degli eredi, dando così vita ad una contraddizione insanabile con le suddette decisioni della Corte costituzionale nelle quali nulla del genere viene affermato. In argomento deve anche, per maggiore chiarezza, essere ricordato che una delle critiche rivolte da questo giudice alla sentenza n. 240/1994 e diretta a dimostrare l'irrelevanza del passaggio graduale dal trattamento pensionistico integrato al minimo a quello dettore della pensione a «calcolo» — sul quale la Corte ha fondato la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 — insisteva ed insiste sul rilievo che nelle controversie in materia di «cristallizzazione» (e non occorre ulteriore specificazione, essendo notissima la relativa problematica) nessuno dei titolari di pensione (e, men che meno, nessuno dei loro eredi) «ha mai goduto effettivamente alla data del 30 settembre 1983 di più pensioni integrate al trattamento minimo, bensì dai ricorrenti viene vantato solo il diritto a percepire arretrati per una prestazione sulla quale mai i pensionati hanno potuto contare per le esigenze primarie di vita» (cfr., tra le tante emesse da questo pretore, sentenza n. 1502 del 15 dicembre 1994).

Nel primo e nel secondo comma si parla reiteratamente di «rimborsi», ma davvero nulla deve essere rimborsato.

Tra i (presunti) aventi diritto ai «rimborsi», nel secondo comma dello stesso articolo, si individua la categoria dei «superstiti» (aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore del «decreto» dei «soli soggetti interessati»), ma non è chiaro se tale riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi — anche se, nei giorni precedenti ed immediatamente successivi all'annuncio del decreto da parte del Governo e alla presentazione del suo contenuto, questa è stata l'opinione comune —, né è possibile prevedere la sorte di tale interpretazione nella giurisprudenza.

Ancora, nel secondo comma si dice che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria» e con tale affermazione si crede di negare il diritto ai suddetti accessori del credito, ma trattasi di volontà non risultante dalla dichiarazione, che da questa emerge con sicurezza solo che interessi legali e rivalutazione monetaria non devono essere compresi nel calcolo degli arretrati, com'è del tutto ovvio, mentre non sembra altrettanto agevole dedurre che essi non spettano.

Nel terzo comma si ha la pretesa di eliminare la giurisdizione, senza però risolvere per tutti gli attuali e potenziali ricorrenti in modo univoco ed unitario il contenzioso giurisdizionale.

Nel quarto comma, destinato ad individuare i mezzi per la copertura finanziaria della nuova legge di spesa, inoltre, vengono posti in essere equilibrismi finanziari di raro riscontro, assumendosi di poter pagare un debito con un nuovo debito e di poter indicare solo per tre annualità sulle sei previste i mezzi di finanziamento.

Appare di solida evidenza che la massiccia presenza nell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 di gravissime lacune — quelle sopra rilevate, determinate da linguaggio atecnico, da palese contraddittorietà e da semplicismo imperante — non solo dimostra l'assenza di ragionevolezza di tutte le disposizioni dell'intero articolo e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, ma rende assai dubbia la stessa sussistenza nell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 dei requisiti di un atto avente forza di legge, potendovisi riscontrare più che altro i contenuti di una sentenza generalizzata (frettolosa e priva di motivazione).

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante nel giudizio, poiché la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa Autorità giudiziaria competente la funzione attribuita dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22, legge n. 903 del 1965).

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e quarto, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per l'esecuzione.*

Brescia, addì 10 maggio 1996

*Il pretore: ONNI*

96C1501

N. 1071

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Gares Maria Giuseppa contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;  
l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;  
la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;  
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;  
gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6740/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gares Maria Giuseppa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. —

Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1070/1996).*

96C1502

N. 1072

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Gilberti Adelaide contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, comma 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6740/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gilberti Adelaide, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1070/1996).*

96C1503

N. 1073

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Gansi Flaminio contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6740/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gansi Flaminio, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1070/1996).*

96C1504

N. 1074

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Gatti Angelina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, comma 1, 2, 3 e 4).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6740/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gatti Angelina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1070/1996).*

96C1505

N. 1075

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Glisenti Vittoria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di remissione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6740/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Glisenti Vittoria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1070/1996).*

96C1506

N. 1076

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Carini Rosina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 3 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di remissione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 6740/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Carini Rosina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1070/1996).*

96C1507

N. 1077

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Gregorini Domenica Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio della copertura finanziaria.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di reversibilità - Calcolo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato o che l'assicurato ha diritto di percepire - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1; legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 1993;
- l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio, nella causa r.g. n. 6760/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Gregorini Domenica Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nel presente giudizio la parte ricorrente, richiamata la sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire», chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto alla riliquidazione, nei termini stabiliti dalla Corte, della pensione di reversibilità della quale è titolare, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento della prestazione nella misura risultante dovuta, con gli arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, in vigore dal 30 marzo 1996, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 del decreto risulta non conforme all'art. 81 della Costituzione, deve essere rilevata d'ufficio la relativa questione di legittimità costituzionale.

Nella previsione di una dichiarazione d'incostituzionalità (come anche nell'ipotesi di una mancata conversione in legge) dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 deve essere altresì, in rapporto di causa-effetto, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come «riscritto» nella sentenza n. 495 del 1993, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Prima, però, di entrare nel merito delle anticipate questioni, deve essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre già emesse e da emettere in ogni processo avente il medesimo oggetto) è solo una versione ridotta delle due precedenti pronunciate in data 1° aprile 1966, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e Manfredini Antonia contro l'INPS, ed è necessariamente imposta dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due citate rimessioni, visto che il solo residuo atto — oltre quello qui doverosamente posto in essere — di giurisdizione previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i giudizi pendenti.

*L'art. 81 della Costituzione ed il principio di «realismo economico»*

La legge fondamentale della Repubblica italiana contiene tutti i principi più alti di civiltà e tutela tutte le libertà; le norme che li contemplano vengono ritenute le più importanti, ma si dimentica che, nella consapevolezza del necessario rispetto della realtà economica, quale limite e strumento essenziale per la possibile e sempre tendenziale attuazione concreta dei grandi ideali di giustizia, uguaglianza e libertà, la Costituzione pone un principio ancora superiore, presente nell'art. 81 della Costituzione: la compatibilità delle concrete risorse economiche quale limite di realtà al «sogno» di perfezione, quale strumento di difesa della realizzabilità dei grandi principi ideali etici e materiali, quale freno alla spesa illimitata di risorse future al fine di tutelare l'esistenza stessa della società organizzata, quale monito etico, infine, alla responsabilità verso le future generazioni e alla più corretta distribuzione della ricchezza per quelle presenti.

Così, se si volesse proporre una diversa classificazione delle norme costituzionali, l'art. 81 dovrebbe essere definito «norma di realtà» in contrapposizione alle «norme di ideale» e dovrebbe in questa prospettiva essere collocato al vertice di una nuova graduatoria d'importanza, dovendosi riconoscere che, pur non affermando elevati principi «sacrali», si pone a garanzia della realizzabilità (invero pur sempre tendenziale) delle «norme di ideale», statuendo l'obbligatorio rispetto dei limiti delle risorse disponibili, in modo tale da consentire al sistema economico dello Stato di sostenere il costo della continua evoluzione dei bisogni di civiltà nei confini del possibile, senza sperperare ricchezze future non ancora prodotte, così da evitare il grande rischio (oggi sempre più drammaticamente concreto) di allontanare sempre più nel tempo e forse da precludere definitivamente l'attuazione delle «norme di ideale» della Costituzione.

In forza delle superiori premesse è logico e conseguente desumere dall'art. 81 un forte principio costituzionale sinteticamente definibile principio di «realismo economico», che, pur non scritto (come altri fondamentali: quello, immanente nell'art. 38, di «solidarietà» e quello di «ragionevolezza», presente nell'art. 3, per citare i più noti), deve concorrere con gli altri principi e norme costituzionali per una corretta valutazione della legittimità della legge e degli atti aventi forza di legge.

L'ineludibile riconoscimento dei valori costituzionali presenti nell'art. 81 deve determinare a carico del legislatore — ma anche del giudice delle leggi, quando le questioni portate al suo esame siano tali da lasciare spazio a decisioni, non necessariamente «addittive», che comportino una nuova spesa priva di copertura finanziaria — un particolare rispetto dell'art. 81 della Costituzione, quale norma di primaria e vitale importanza.

*La normativa sopravvenuta*  
*art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166*

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento del «rimborso» (non si può non notare la forte atecnicità del termine) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato, nonché alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto-legge però non è minimamente idonea a raggiungere gli scopi sperati, poiché da luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante — senza che a ciò possa attribuirsi significato di ripensamento sulla fondatezza delle altre — qui ne viene sollevata una sola, soprattutto al fine di ridurre il costo complessivo dell'intera «operazione» che, come si è detto, coinvolge singolarmente tutti i giudizi pendenti aventi il medesimo oggetto, a causa della previsione di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996.

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996  
per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione*

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 prevede in applicazione delle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994 della Corte costituzionale il «rimborso» delle somme maturate alla data del 31 dicembre 1995 mediante sei annualità, ma il suo quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: il dato è certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, scritta e riconosciuta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo) palesemente si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il pagamento degli arretrati, lasciando così scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, quarto comma, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge (anche nell'atto avente forza di legge del Governo) che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Sin qui si è in presenza della tipica violazione del disposto espresso dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, ma deve essere rilevato che l'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 vulnera ancor più gravemente il principio di «realismo economico», desumibile dall'art. 81, quale sopra individuato e precisato.

Infatti non sembra possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco limpida.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

Esaurito l'esame della questione attinente l'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, si può passare alla discussione di quella attinente la precedente normativa.

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione*

Il giudice delle leggi con la sentenza n. 495 del 1993 ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto il diritto di percepire».

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'INPS una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (è fatto notorio comprovato dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996, per quanto si è già detto); la causa di tutto ciò deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura addittiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc*, opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo delle due Camere (unico possibile e costituzionalmente legittimo ai sensi dell'art. 136, secondo comma, della Costituzione) è sinora intervenuto per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'INPS di provvedere, previa riliquidazione delle pensioni di reversibilità secondo il dettato della sentenza n. 495/1993, al pagamento delle somme arretrate, con gli accessori di legge, derivanti da detta riliquidazione.

È più che evidente che il legislatore, a tutt'oggi (il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 ne è riprova) non ha avuto la forza di dare attuazione in senso conforme alla Costituzione alla sentenza in discorso, emanando le norme di legge idonee ad acquisirne i principi nel diritto positivo (e il ragionamento vale identico anche con riferimento alla sentenza n. 240/1994), nonostante la vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che così dispone: «Qualora nel corso di attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Potrebbe essere affermata la responsabilità politica dei Governi (è chiaro, per non aver obbedito al disposto sopra riportato testualmente dell'art. 2, comma 7, della legge n. 67 del 1988) che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 495/93 ad oggi, ma senza valenza giuridica, restando certo il fatto che nessun intervento rispettoso della Costituzione è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, né totalmente, né parzialmente, non potendosi valutare in modo positivo il decreto-legge n. 166/1996, già sottoposto a critica.

Dal riscontro attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come modificato dal giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione, a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del legislatore, ovvero (ed è, purtroppo, questa l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso, sino ad oggi, impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, senza determinare un ulteriore aggravamento nel desolante bilancio della nostra Repubblica.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 903 del 1965 nella nuova formulazione creata dalla sentenza n. 495 del 1993, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del giudice delle leggi.

Né può, in contrario, sostenersi con giuridica fondatezza che le norme «virtuali» create dalle sentenze «leggi» della Corte costituzionale siano avulse dal sistema giuridico costituzionale, così da non dover obbedire (anche) al dettato dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, ovvero che siano «refrattarie» al controllo di legittimità costituzionale, ovvero ancora che il legislatore debba dare esecuzione, sempre e comunque, alla volontà della Corte e che abbia tempi illimitati per provvedere alla copertura finanziaria: se le sentenze di natura legislativa della Corte hanno davvero forza innovativa nel diritto positivo con obbligo di applicazione (ipotesi, deve ribadirsi ancora, qui fortemente negata), tanto da fondersi, in modo simile a quanto avviene per le leggi di interpretazione autentica, con la norma dichiarata incostituzionale, determinandone un nuovo contenuto, ebbene, allora, queste norme «virtuali» devono essere totalmente conformi alla Costituzione e soggiacere al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, come ogni norma di legge.

Ancora una volta, deve evidenziarsi anche la violazione del principio di «realismo economico», come sopra teorizzato: la Corte costituzionale non ne ha tenuto conto nel creare la sua versione dell'art. 22 della legge n. 903/1965, determinando nel sistema giuridico l'esistenza di un privilegio che, benché fondato sui principi di ragionevolezza ed uguaglianza, si appalesa eccessivo (e in qualche misura anche superfluo) proprio perché il sistema economico non è in grado (e non lo era nel 1993) di soddisfare il costo del miglior trattamento, senza spendere risorse future.

Si pone in discussione qui senza equivoci la realizzabilità economica della tutela concessa dalla sentenza n. 495/1993 (nonché dalla n. 240/1994) in assenza di versamenti contributivi che ne sorreggano interamente il costo ed in presenza di una situazione della finanza pubblica tale da non consentire più l'esistenza di privilegi che non si autofinanzino, non essendo ormai neppure concepibile un aumento della pressione fiscale per reperire le risorse necessarie per la soddisfazione di bisogni non essenziali — come reso evidente dallo stesso decreto-legge n. 166 del 1996 che evita ogni ricorso alla fiscalità generale, scegliendo la, già criticata, soluzione dell'indebitamento ulteriore dello Stato, senza minimamente considerare che ogni aggravamento del debito pubblico determina ineluttabilmente la mortificazione delle speranze delle future generazioni, gravate dalle conseguenze degli sperperi delle precedenti, compresa quella presente.

*Sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza in causa  
delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale*

Le questioni in discorso non sono manifestamente infondate e sono tutte rilevanti, poiché il presente giudizio non può «essere definito indipendentemente» dalla loro risoluzione: è più che ovvio che la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente, l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, con conseguente necessità dell'esame di costituzionalità, nei (limitati) termini oggi proposti, della appena citata disposizione, come modificata dalla sentenza n. 495 del 1993, poiché ai fini del decidere è importante avere certezza in ordine alla vigenza o meno dell'art. 22 della legge n. 903/1965, come determinata (nell'erronea opinione prevalente) dalla sentenza n. 495/1993, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto solo (salvo ovviamente un sempre possibile intervento legislativo delle due Camere del Parlamento) da una decisione della Corte costituzionale, risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono, senza altro superfluo commento, anche la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto della domanda proposta in causa.

P. Q. M.

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale:*

*dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1966, per violazione dell'art. 81 della Costituzione;*

*dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per l'esecuzione.*

Brescia, addì 10 maggio 1996

Il pretore: ONNI

N. 1078

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1996 dal pretore di Enna  
nel procedimento penale a carico di Gloria Angelo Maria*

**Reato in genere - Emissione di assegno bancario senza autorizzazione in quanto revocata da parte della banca trattaria - Ipotesi di reato anche nel caso di consegna della comunicazione relativa alla revoca a persona diversa dal destinatario - Dedotta incertezza circa la prova della effettiva conoscenza della revoca da parte dell'imputato - Lesione del principio di legalità e di quello della inviolabilità della libertà personale.**

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9, secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 25, secondo comma).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 143/95 reg. gen. contro Gloria Angelo Maria imputato del reato di emissione di assegno senza autorizzazione, all'udienza dell'11 luglio 1996.

L'art. 1 legge 15 dicembre 1990 n. 389 sanziona penalmente il divieto di emissione di assegni bancari senza l'autorizzazione del trattario di cui all'art. 3 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1733.

In ordine alla mancanza di autorizzazione possono formularsi tre ipotesi:

A) il traente non ha fondi presso il trattario e non ha conseguentemente l'autorizzazione ad emettere assegni;

B) il traente ha fondi presso il trattario, ma non ha l'autorizzazione ad emettere assegni;

C) il traente ha avuto revocata l'autorizzazione ad emettere assegni. Se si considera che le disposizioni con assegni sul conto presso l'azienda di credito si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dall'azienda stessa (art. 3 dell'accordo stipulato tra gli istituti di credito aderenti all'associazione bancaria italiana), ne consegue che l'ipotesi normale è quella dell'emissione dopo la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 9, legge 15 dicembre 1990 n. 386 (tant'è che in detto articolo è previsto che la banca trattaria, nel revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni, deve invitarlo a restituire i moduli in suo possesso), mentre le altre sono possibili solo nel caso in cui l'assegno non venga formato sul modulo rilasciato dalla banca, ovvero formato su modulo da persona diversa da quella che è stata autorizzata e che di detto modulo sia venuta in possesso.

Il contenuto precettivo della norma di cui all'art. 1 legge n. 389/1990, combinandosi col disposto di cui all'art. 9 nel contesto della disciplina sanzionatoria di detta legge (che detta la «nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari») è dunque il seguente: chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario per averla avuta revocata ovvero per non averla mai ottenuta è punito...; e la revoca è un presupposto della terza ipotesi di reato di cui deve essere provata l'esistenza e la conoscenza in capo al soggetto.

Orbene l'art. 9 legge citata, disponendo che la revoca sia comunicata con lettera raccomandata o telegramma con ricevuta di ritorno rinvia all'ordinamento postale — che prevede la consegna anche a persona diversa dal destinatario e subordinatamente l'affissione di un avviso di giacenza alla porta di quest'ultimo — sicché, una volta pervenuta al correntista la comunicazione nelle forme di legge, essa produce «effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione» e la emissione di assegni integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 1 legge n. 389/1990. Si pone pertanto il problema della conoscenza effettiva della revoca da parte dell'imputato per la prova dell'elemento soggettivo (il dolo, trattandosi di delitto) poiché nel caso in cui la raccomandata o il telegramma non siano consegnati al correntista, ma ad altra persona, oppure siano rimasti giacenti, malgrado il rituale avviso, si ha solo una presunzione di conoscenza, che, se può essere rilevante ai fini civilistici (in quanto la c.d. convenzione di cheques implica accettazione delle modalità di comunicazione della revoca previste dalla legge), non può certo esserlo ai fini penali, dovendo essere dimostrata in capo all'imputato l'effettiva conoscenza di tutti gli elementi e i presupposti del reato. In particolare non possono trarsi elementi certi di conoscenza da parte dell'imputato dalla consegna della raccomandata o del telegramma a persona diversa, costituendo questa un unico indizio, sia pur «grave», che non può assurgere a prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. Detta norma infatti, come è pacifico in dottrina, esclude che l'indizio «isolato», possa assumere significativa rilevanza ai fini della decisione, costituendo solo la pluralità di indizi (gravi precisi e concordanti), basati su distinte circostanze indizianti — e non quindi com-

binati fra loro attraverso doppi o tripli passaggi inferenziali — la premessa per l'operazione logica con cui dagli stessi può desumersi l'esistenza di un fatto (cfr. D. Siracusano, manuale di diritto processuale penale, Milano, 1994, pagg. 384-387 e giurisprudenza ivi citata).

Peraltro che la consegna del documento a persona diversa dal destinatario rende solo probabile la conoscenza è espressamente riconosciuto dal legislatore che considera forma tipica, primaria di notificazione la consegna a mani proprie poiché permette di ritenere sul piano logico, con sufficiente certezza, che l'atto verrà a conoscenza dell'interessato e comunque esclude ogni dubbio che esso pervenga nell'effettiva sfera di conoscibilità dello stesso secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 17/1972; 17/1976 e 81/1980; mentre le altre forme hanno carattere subordinato in funzione della sempre minore probabilità che l'atto giunga nell'effettiva sfera di disponibilità dell'imputato. Se però dette forme non sono in contrasto con i principi di diritto processuale, ove deve aversi un contemperamento tra l'interesse pubblico al processo e il diritto di difesa (nel senso che, una volta predisposti gli strumenti che rendono probabile la conoscenza reale, da questa poi si prescinde per affermare la validità di un dato non più psicologico ma di valore normativo), non si può ricorrere al criterio normativo della conoscenza (cui peraltro è stato apportato un correttivo per alcuni casi specifici: artt. 157, quinto comma, 175, 485, 487 c.p.p.) in diritto sostanziale, dovendo, come si è appena detto, essere dimostrata in capo all'imputato la conoscenza effettiva di tutti gli elementi e presupposti del reato. In caso contrario la rilevanza della conoscenza legale si tradurrebbe in rilevanza della prova legale e si porrebbe in contrasto col principio del libero convincimento del giudice nel processo penale che «significa rifiuto delle prove a valutazione vincolata» (Cordero); né d'altra parte è consentito al giudice ricorrere ad un uso distorto di detto principio ed assolvere l'imputato motivando sull'insufficienza della prova prevista dal legislatore poiché in tal modo verrebbe a disapplicare la legge eccedendo le sue attribuzioni.

Per le superiori considerazioni appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, legge 15 dicembre 1990 n. 386 (nella parte in cui — rinviando al regolamento postale — dispone che la revoca dell'autorizzazione sia comunicata con lettera raccomandata o con telegramma consegnati a persona diversa dall'imputato e nei limiti in cui integra il contenuto precettivo dell'art. 1, legge citata) in relazione agli artt. 13 e 25, secondo comma Cost., ponendosi tale norma in contrasto con i principi che regolano la prova penale, che delle predette norme costituzionali sono attuazione. Se infatti la libertà personale è inviolabile e non è ammessa alcuna forma di detenzione se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (nel caso di sentenza di condanna se è stato commesso un fatto previsto dalla legge come reato), l'accertamento di quest'ultimo, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo è attuazione del principio di legalità (sancito dall'art. 25, secondo comma Cost.) e può essere conseguito solo attraverso la libera valutazione degli elementi di prova da parte del giudice, che pone la decisione al riparo di «due eccessi», entrambi fonti di errori nella ricerca della verità «il principio che obbliga il magistrato a giudicare *iuxta alligata et probata* e quello che lo autorizza invece a decidere *secundum conscientiam* (Manzini, Trattato, Vol. I, pag. 234). La questione è altresì rilevante risultando dall'avviso di ricevimento che la raccomandata indirizzata all'imputato non è stata consegnata a quest'ultimo, ma ad altra persona.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 in relazione agli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato contumace e alla parte offesa e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Enna, addì 11 luglio 1996

*Il pretore: COSTA*

N. 1079

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1996 dal pretore di Enna  
nel procedimento penale a carico di Di Venti Salvatore*

**Processo penale - Criteri per la ripartizione della competenza per materia - Adozione di un criterio quantitativo, ampiamente derogato da casi di competenza qualitativa (criterio misto) - Attribuzione al pretore della competenza per il reato di furto aggravato - Disparità di trattamento tra cittadini imputati di tale reato e cittadini imputati di delitti di pari gravità, per i quali è stabilita la competenza del tribunale.**

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12; c.p.p. 1988, art. 7, lett. f)].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 124/96 reg. gen. contro Di Venti Salvatore, imputato del delitto di furto aggravato previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., all'udienza dell'11 luglio 1996.

La direttiva di cui all'art. 2 n. 12 della legge-delega dispone che la competenza per materia sia determinata tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale — sia della qualità del reato. In particolare dispone che vengano attribuiti alla competenza del pretore le contravvenzioni e i delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché altri delitti specificamente indicati. In attuazione di detta direttiva l'art. 7 c.p.p. dispone l'attribuzione alla competenza del pretore del reato di furto aggravato previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., per cui si procede, punito nel massimo con la pena della reclusione di sei anni. La competenza per materia del pretore viene quindi individuata non più, come per l'art. 31 c.p.p. 1930, sulla base del solo criterio quantitativo, ma, seguendo la tendenza ampliativa espressa nelle modifiche apportate a detta norma dalla legge 31 luglio 1984, n. 400, anche sulla base del criterio qualitativo, fondato sul titolo del reato.

Prescindendo dal caso della ripartizione della competenza in base al criterio qualitativo con riferimento alla situazione del soggetto attivo del reato (che determina la competenza del tribunale per i minorenni, giudice ordinario specializzato chiamato a conoscere di tutti i reati commessi da minori degli anni 18), il codice vigente ha dunque adottato un criterio misto, ponendo a base del sistema il criterio quantitativo, ampiamente derogato da numerosi casi di competenza qualitativa: alla corte d'assise è attribuita la competenza per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni; al tribunale quella per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione nel massimo inferiore ai ventiquattro anni e superiore ai quattro, al pretore quella per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; la Corte d'assise inoltre estende la propria competenza a reati che secondo il criterio quantitativo sarebbero di competenza del tribunale o del pretore, il tribunale a reati che sarebbero di competenza della Corte d'assise o del pretore, il pretore a reati che sarebbero di competenza del tribunale. Il criterio misto adottato nel codice vigente non estende quindi solo la competenza del giudice «superiore» a reati che secondo il criterio quantitativo sarebbero di competenza del giudice «inferiore», ma anche la competenza di quest'ultimo a reati che secondo il predetto criterio sarebbero di competenza del giudice «superiore». Se però detto criterio, così come attuato, può rispondere alla particolare configurazione della Corte d'assise (cui per la composizione mista che attua la diretta partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia da un lato sono attribuite materie di particolare rilievo per la coscienza collettiva, sia per la speciale gravità della pena che per la natura e le conseguenze dell'illecito, dall'altro sono sottratti alla sua competenza reati che per i prevalenti aspetti di tecnicismo che presentano, mal si prestano ad una penetrante valutazione della componente laica dell'organo) (Macchia, Commentario del nuovo codice di procedura penale, pag. 29), non altrettanto può dirsi in ordine alla ripartizione della competenza tra pretore e tribunale, caratterizzandosi la differenza tra questi due organi giurisdizionali non per la particolare natura della loro composizione, ma per la collegialità del secondo, cui consegue una maggiore garanzia in ordine alla decisione ed a cui si accompagna una procedura non semplificata, come quella pretorile, che esclude l'udienza preliminare. Ed invero la legge 10 aprile 1951, n. 287, aveva correttamente regolato secondo il criterio qualitativo solo la competenza della Corte d'assise, ricorrendo al criterio quantitativo per la determinazione della competenza del pretore e riservando a quella del tribunale (secondo un criterio misto) anche la cognizione di reati che, pur essendo puniti con pena inferiore ai tre anni di reclusione, si caratterizzano per la particolare rilevanza del bene giuridico tutelato, ovvero per una maggiore pericolosità diffusiva (come nel caso dei reati commessi col mezzo della stampa); né può

fondatamente argomentarsi che il problema delle minori garanzie sia sostanzialmente venuto meno per la raggiunta integrale «giurisdizionalizzazione» del pretore realizzata attraverso la separazione delle funzioni requirenti e giudicanti, essendo connesse (le minori garanzie), come si è appena detto, alla monocraticità dell'organo ed alla semplificazione della procedura. In realtà, come è stato osservato, l'esigenza di fondo che ha ispirato la normativa sulla competenza del pretore «è stata quella di sottrarre agli organi "superiori" un volume cospicuo di processi, così da riservare l'attività dei tribunali e delle corti d'assise a quelle vicende rispetto alle quali si presenta più marcata la necessità della cognizione di un organo collegiale» (A. Macchia, Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I, pag. 33).

Il rapporto tra reato e composizione monocratica o collegiale dell'organo giudicante non può però, per le superiori considerazioni, prescindere dalla gravità del primo, come può chiaramente desumersi anche dal fatto che l'art. 2, n. 12, della legge-delega pone come criterio generale per la deroga al criterio quantitativo solo la recidiva, la continuazione e le aggravanti comuni, escludendo quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e quelle ad effetto speciale, che per loro natura implicano connotazioni di accentuata gravità. Appare pertanto non manifestamente infondata, e rilevante in ordine alla decisione sulla competenza per materia la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 7, lett. l), c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto detta norma crea una disparità di trattamento tra cittadini imputati del delitto di furto aggravato previsto e punito dagli artt. 624 e 625, secondo comma, c.p. e cittadini imputati di delitti di minore gravità per cui è stabilita la competenza del tribunale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 7, lett. l) c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla parte offesa e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Enna, addì 11 luglio 1996

*Il pretore: COSTA*

96C1510

N. 1080

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1996 dal pretore di Enna  
nel procedimento penale a carico di Bruno Paolo ed altra*

**Processo penale - Criteri per la ripartizione della competenza per materia - Adozione di un criterio quantitativo, ampiamente derogato da casi di competenza qualitativa (criterio misto) - Attribuzione al pretore della competenza per il reato di truffa aggravata - Disparità di trattamento tra cittadini imputati di tale reato e cittadini imputati di delitti di pari gravità, per i quali è stabilita la competenza del tribunale.**

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12; c.p.p. 1988, art. 7, lett. m)].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 605/95 reg. gen. contro Bruno Paolo + 1, imputati del delitto di truffa aggravata previsto e punito dall'art. 640, secondo comma, c.p.p., all'udienza dell'11 luglio 1996.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1079/1996).*

96C1511

N. 1081

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Bonometti Clara contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura fin. viziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Bonometti Clara, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recentissimo decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo, è stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo della questione di legittimità che segue.

Prima deve però essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto) trae necessità dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due precedenti rimessioni decise in data 1° aprile 1966 da altro pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., visto che l'unico residuo atto di giurisdizione — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni (tanto ambiziosamente, quanto vanamente) dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento «rimborso» è l'atecnico termine usato nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto-legge però non è minimamente idonea a perseguire i suoi fini, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996  
per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione*

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, ammessa e scritta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il «rimborso», lasciando così palesemente scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/1996.

Né può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza, peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante: è più che chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella presente controversia).

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per l'esecuzione.*

Brescia, addì 17 aprile 1996

*Il pretore: PIPPONZI*

N. 1082

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Tonoli Teresa contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Tonoli Teresa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1513

N. 1083

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Costa Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Costa Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1514

N. 1084

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Bezzi Carolina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].  
 (Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Bezzi Carolina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1515

N. 1085

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Bonafede Aurelia contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Bonafede Aurelia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1516

N. 1086

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Bracchi Maddalena contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Bracchi Maddalena, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1517

N. 1087

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Zanotti Angela contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Zanotti Angela, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1518

N. 1088

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Bona Serafina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Bona Serafina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1519

N. 1089

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Bosio Guerino contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Bosio Guerino, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1520

N. 1090

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Conchieri Giuseppina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Conchieri Giuseppina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1521

N. 1091

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Fanelli Paola contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Fanelli Paola, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1522

N. 1092

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Laffeni Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Laffeni Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1523

N. 1093

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Lanfredi Mosé contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Lanfredi Mosé, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1524

N. 1094

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Lamanna Antonio contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Lamanna Antonio, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1525

N. 1095

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Ghidini Anna Domenica contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Ghidini Anna Domenica, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1526

N. 1096

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Gorni Augusta contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gorni Augusta, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1527

N. 1097

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Gambera Elvira contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gambera Elvira, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1528

N. 1098

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Martinotti Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 8122/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Martinotti Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Danilo Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1081/1996).*

96C1529

N. 1099

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dal pretore di Tolmezzo  
sul ricorso proposto da Rossi Mario ed altri contro la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento (violazione delle prescrizioni del decreto autorizzativo di scavi) - Sanzioni amministrative - Pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta (terzo del massimo e doppio del minimo) come previsto dall'art. 16 della legge statale n. 689/1991 - Esclusione - Violazione di principio generale della legislazione statale in materia riservata alla Regione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 152/1995 e 187/1996.**

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35, art. 20, primo comma, lett. a), sostituito dalla legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25, art. 11].

(Cost., art. 117).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva, osserva quanto segue: i signori Rossi Mario e Rossi Bruno, e la Rossi Mario e C. S.n.c., hanno proposto opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dal direttore regionale dell'ambiente n. AMB/447-UD/CAV/60 d.d. 12 marzo 1996, con la quale veniva loro ingiunto il pagamento dell'importo di L. 38.514.700 per violazione delle prescrizioni del decreto autorizzativo degli scavi nella cava denominata «Koul Troten» in comune di Paluzza, violazione sanzionata dall'art. 20, lett. a), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 35/1986, come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 25/1992, con pagamento di una somma pari al valore del materiale scavato in eccedenza.

Il procuratore degli opposenti ha sottoposto al pretore il dubbio sulla legittimità costituzionale di tale normativa regionale, nella parte in cui esclude il pagamento in misura ridotta, in contrasto con il principio generale di cui all'art. 16 della legge n. 689/1991 (recepito anche nella legge regionale n. 1/1984 che disciplina in generale il procedimento per le violazioni amministrative prevista da leggi regionali).

Questo pretore, letti gli atti e le memorie presentate dalle parti, ritiene fondato il dubbio di legittimità dell'art. 20, comma primo, lett. a), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 25 del 27 agosto 1992, in quanto esclude per la sanzione astrattamente applicabile alla fattispecie concreta, la facoltà del pagamento in misura ridotta.

Tale esclusione appare infatti contrastante con il principio posto dalla legge n. 689/1981, art. 16, che prevede, in generale, tale possibilità per il trasgressore, indicando a tale fine anche il criterio del pagamento più favorevole tra il terzo del massimo e il doppio del minimo della sanzione edittale.

Tale principio, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 187/1996 e n. 152/1995, si impone, per effetto dell'art. 117 della Costituzione, quale principio generale della materia riservata alla potestà legislativa della regione (nella fattispecie la materia delle cave) al legislatore regionale.

È ben vero che le fattispecie già sottoposte al vaglio della Corte costituzionale concernevano l'applicabilità del principio sopra riportato (pagamento in misura ridotta con facoltà di scelta del parametro più favorevole) a sanzioni previste con l'indicazione del solo massimo edittale («... fino a ...») e non a sanzioni proporzionali com'è invece nella fattispecie che ci occupa. Si pone pertanto una questione di rilevanza dell'eventuale vizio di illegittimità della norma impugnata.

Ritiene questo giudice che la questione sollevata sia rilevante nel giudizio in quanto appare non contestabile che anche nel caso di sanzione proporzionale sia tecnicamente possibile il pagamento in misura ridotta, essendosi chiaramente espressa al riguardo la Corte di cassazione, che ha individuato lo strumento da adottare nell'«offerta del pagamento di una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione», (Cass. 1° aprile 1992, n. 3924) naturalmente dopo la determinazione della sua base di calcolo in riferimento alla misura del «fatto» e cioè, ad esempio, della quantità del materiale scavato.

Sul piano processuale, ciò comporterebbe l'accertamento che agli opposenti, è stato, per volontà del legislatore regionale, impedito l'esercizio della facoltà del pagamento in misura ridotta a seguito della contestazione della violazione.

Tale eventuale vizio della procedura, attingendo ai diritti di difesa del cittadino trasgressore, inficia di nullità, a parere di questo giudice, gli atti successivi del procedimento e quindi l'ordinanza opposta, con eventuale accoglimento delle opposizioni.

Ritenuto pertanto di dover sollevare incidente di costituzionalità nei termini specificati, dalla risoluzione della questione dipendendo l'esito del presente giudizio.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 117 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. a), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 come sostituita dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto n. 25 laddove preclude la facoltà del pagamento in misura ridotta mediante corresponsione del terzo della sanzione edittale;*

*Dispone pertanto la sospensione del presente giudizio, la comunicazione della presente ordinanza alle parti, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Tolmezzo, addì 28 giugno 1996

*Il pretore: TAMMARO*

N. 1100

*Ordinanza emessa il 14 maggio 1996 dalla corte d'appello di L'Aquila  
nel procedimento civile vertente tra il comune di Teramo e Di Saverio Walter ed altri*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di difesa.**

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 6; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha reso la seguente ordinanza nella causa civile, in appello, iscritta al n. 303 r.g.c. 1993 promossa dal comune di Teramo in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal dr. proc. Nicola Palma ed elettivamente domiciliato in Teramo presso il suo studio alla via Nicola Palma giusta procura in calce all'atto di citazione e giusta delibera della giunta n. 669 del 26 aprile 1993, appellante, contro Di Saverio Walter, Gilsberto, Gino, Paola e Pistilli Erminia da Teramo, rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di risposta dagli avv.ti Gennaro Lettieri e Sebastiano Papa, unitamente ai quali eleggono domicilio in L'Aquila alla via G. D'Annunzio n. 12 presso lo studio dell'avv. Francesco Rossi, appellati.

Oggetto: risarcimento danni.

Udienza di discussione: 19 marzo 1996.

Ritenuto che il presente giudizio attiene alla quantificazione del danno da espropriazione illegittima e conseguente perdita del diritto di proprietà del fondo per effetto dell'occupazione appropriativa derivata dalla realizzazione dell'opera pubblica.

#### OSSERVA

L'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di parziale modifica dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, risulta del seguente letterale tenore: «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi in cui non siano stati determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La chiara lettera della legge include nel suo ambito di applicazione i casi giudiziari in cui — come nel presente — trattasi di determinare l'entità del risarcimento del danno (per equivalente) dovuto al proprietario per il fatto illecito che gli ha procurato la perdita del corrispondente diritto sul bene.

Il criterio di stima stabilito dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, siccome modificato dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che pur impone di attribuire un indennizzo pecuniario sensibilmente inferiore al valore del bene in tutti i casi in cui il procedimento di espropriazione segua legittimamente il suo corso, equipara ora a questi casi anche quello in cui, trattandosi di fatto illecito, sorge nel danneggiato il diritto al risarcimento del danno.

La delineata equiparazione, che denuncia *ex se* l'incongruenza della normativa, non si sottrae al dubbio di incostituzionalità — al riguardo già espresso da altri giudici — con riferimento a più d'un parametro.

1. — In relazione all'art. 3 della Costituzione, nel profilo in cui, nella patente violazione del canone primario della ragionevolezza, si equiparano situazioni del tutto diverse tra loro nei presupposti (espropriazione legittima - acquisizione appropriativa da occupazione illegittima) e nelle conseguenze (indennizzo-risarcimento del danno); così pervenendosi all'ingiustificata disparità di trattamento di quelle situazioni e dei soggetti cui esse mettono capo.

Non sono, infatti, logicamente e normativamente equiparabili le posizioni giuridiche del proprietario, legittimamente espropriato del diritto corrispondente, e quella di colui che la perdita subisce per effetto della realizzazione dell'opera pubblica sul proprio fondo illegittimamente occupato, e in definitiva — com'è ormai acquisito in giurisprudenza per il fatto illecito della p.a. —.

Nel primo caso, il diritto all'indennità di espropriazione, pur dovendo essere ragguagliato a criteri di giusta riparazione e ragionevole compenso per la perdita subita, potrà legittimamente discostarsi dal valore venale del bene, alla cui integralità — come è noto — non è legato il parametro indennitario; nel restante, al contrario, ove trattasi del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, al ristoro della lesione patrimoniale subita rimane estraneo il modulo indennitario, soccorrendo il principio della integralità della riparazione, almeno nell'equivalente, secondo i principi recepiti nelle disposizioni di cui agli artt. 2056 e 1223 del Codice civile.

2. — Art. 24, secondo comma, della Costituzione, nel profilo in cui l'applicazione in corso di causa della mutata disciplina giuridica, in tema di quantificazione dell'obbligazione risarcitoria, ridonda in menomazione del diritto della difesa, del quale va inevitabilmente a pregiudicare — nel sol caso di danno da acquisizione appropriativa e in assenza d'alcun atto d'imperio della p.a. — come la pienezza della tutela del diritto soggettivo fatto valere in giudizio, così l'esito pienamente vittorioso della lite, con la conseguente attenuazione del principio della soccombenza e della connessa regolamentazione delle spese processuali.

Risultando la questione rilevante ai fini del decidere, poiché dalla sua risoluzione dipende l'attribuzione al danneggiato del risarcimento nella sua integralità e che, per le ragioni che precedono, non appare manifestamente sottrarsi al rilievo di incostituzionalità nel punto in cui estende ai casi di risarcimento del danno l'ivi previsto meccanismo di determinazione dell'indennità di espropriazione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione della Repubblica e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge di cui all'art. 5-bis, sesto comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, nel testo modificato dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione della Repubblica;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, copia di questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso a L'Aquila, il 14 maggio 1996

*Il presidente: POMPA*

## N. 1101

*Ordinanza emessa il 23 aprile e 15 maggio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dal comune di Milano contro la DIRCOM - Federazione nazionale dirigenti enti locali ed altro*

**Tribunali amministrativi regionali - Competenza in materia di repressione della condotta antisindacale - Ricorso delle organizzazioni sindacali dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio per la rimozione dei provvedimenti antisindacali ritenuti lesivi delle situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego - Previsione di opposizione avverso il decreto che decide il ricorso davanti allo stesso tribunale - Partecipazione al collegio che decide su detta opposizione di giudice che abbia fatto parte del collegio che si sia pronunciato in via d'urgenza - Dedotto possibile condizionamento della forza della prevenzione sulla valutazione che il medesimo giudice è chiamato a compiere - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.**

**(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, ultimo comma, aggiunto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n. 956/96 proposto dal comune di Milano, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano ed Elena Savasta, presso il cui studio in Milano, via della Guastalla 8, è elettivamente domiciliato; contro la DIRCOM - Federazione nazionale dirigenti enti locali, sezione di Milano, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marcantonio Guerritore, presso il cui studio in Milano, via S. Antonio 2, è elettivamente domiciliata; e con l'intervento di Premoselli Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Biglia, presso il cui studio in Milano, via De Amicis 40, è elettivamente domiciliato; nel giudizio di opposizione al decreto n. 262/96, *ex art.* 28 della legge n. 300/1970, del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. II, che ha accolto il ricorso proposto dalla DIRCOM per l'annullamento del trasferimento del sig. dott. Carlo Premoselli;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della DIRCOM e del dott. Premoselli;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti della causa;

Uditi all'udienza del 23 aprile 1996 (relatore dott. Rita Cerioni) i procuratori della parte ricorrente, dell'Amministrazione resistente e dell'interveniente;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

## F A T T O

Il comune di Milano impugna il decreto del tribunale amministrativo di cui all'enigrafe emesso nella procedura d'urgenza disciplinata dall'art. 28 della legge n. 300/1970, per reprimere un comportamento antisindacale dell'ente consistente nel trasferimento ad altra circoscrizione del dirigente sindacale dott. Carlo Premoselli.

Il comune di Milano chiede la revoca del decreto, con la conseguente dichiarazione della legittimità del trasferimento 1) per essere stata omessa l'audizione delle parti, 2) perchè l'amministrazione ignorava la qualifica di dirigente sindacale del dott. Premoselli, 3) perchè il sindacato del quale quest'ultimo è dirigente non avrebbe alcun iscritto tra i dipendenti del comune di Milano e/o non sarebbe sufficientemente rappresentativo, ed infine 4) perchè l'assegnazione ad altra circoscrizione non costituirebbe un vero trasferimento e comunque non impedirebbe al dott. Premoselli di svolgere attività sindacale.

Resiste la DIRCOM che reputa il ricorso irricevibile e comunque infondato, così come l'intervento dott. Premoselli.

## DIRITTO

In via di fatto va premesso che nella fattispecie due dei componenti il collegio chiamato a decidere sull'opposizione al decreto hanno fatto parte del collegio che si è pronunciato in via d'urgenza, compiendo in quella sede una valutazione di merito che ora dovrebbero reiterare.

Tale circostanza, secondo il collegio, deve far dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge n. 300 del 20 maggio 1970, introdotto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, laddove affida l'opposizione al decreto al medesimo tribunale che lo ha emesso in via d'urgenza.

L'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 28 ripropone i medesimi dubbi di legittimità costituzionale evidenziati dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 24/1996, nella quale è stato ravvisato un possibile vizio nell'ipotesi in cui un medesimo giudice debba comprendere due successive valutazioni di merito, con il rischio, anche solo teorico, che la seconda possa essere influenzata dalla prima.

Poiché il decreto emesso in via d'urgenza ex art. 28, come indicato nella stessa norma, comporta un vero e proprio pronunciamento circa la sussistenza della violazione delle norme poste a tutela della libertà ed attività sindacale, ed è destinato a diventare giudicato in assenza dell'opposizione, non appare privo di fondamento l'ipotizzato rischio.

Né il rito abbreviato muta la sostanza del procedimento, che investe sempre e comunque il merito della controversia, anche quando è decisa in base a sommarie informazioni.

Del possibile condizionamento della «forza della prevenzione» sulla valutazione che il medesimo giudice è chiamato a compiere su un provvedimento da lui stesso emesso in precedenza, la Corte si è già fatto carico nella sentenza n. 432 del 6/15 settembre 1995, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'art. 34, secondo comma, del c.p.p., laddove non prevede la non partecipazione al giudizio dibattimentale del g.i.p. che abbia applicato misure cautelari.

La presente fattispecie non differisce in linea teorica da quelle già esaminate dalla Corte; infatti, qualunque sia il significato da attribuire alla prima fase processuale di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, l'ultimo comma di detta norma appare, secondo il tribunale remittente, in ogni caso, contrastante con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dal momento in cui affida al medesimo organo giudicante l'esame, in sede di opposizione, della controversia sulla quale si è già pronunciato, stante «la naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento», come ha esattamente rilevato la Corte nella richiamata decisione n. 432/95.

Del resto la prospettata questione di legittimità è rilevante ai fini del giudizio in quanto ove fosse fondata comporterebbe l'obbligo di astensione e costituirebbe motivo di ricusazione.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, come novellato dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990, nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 23 aprile-15 maggio 1996.

*Il presidente: ROMEO*

*Il magistrato relatore: CERIONI*

N. 1102

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana  
sul ricorso proposto da Lu yi Schou contro la prefettura di Firenze*

**Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevità di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.**

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5).

(Cost., artt. 10, 24 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 18 giugno 1996, sul ricorso n. 2059/96 proposto da Lu yi Schou, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 15; contro la prefettura di Firenze, in persona del prefetto *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; per l'annullamento previa sospensione del provvedimento prefettizio 28 maggio 1996, n. 136/96, di espulsione dal territorio nazionale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore dott. Giampaolo Massacesi;

Uditi, altresì, per le parti gli avv. G. Bosi e P. Pinna (avvocato dello Stato);

Premesso:

che il ricorso è rivolto contro il provvedimento prefettizio 28 maggio 1996, n. 136/96, notificato nella stessa data, di espulsione dal territorio nazionale. Nel ricorso è proposta anche domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

che il ricorrente deduce:

1) di avere proposto nel termine domanda di regolarizzazione per offerta di lavoro, ai sensi dell'art. 12 d.l. 17 maggio 1996, n. 269, allegando alla stessa la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti;

2) che il provvedimento impugnato, e il relativo atto di notifica, gli sono stati consegnati in lingua italiana e inglese, anziché nella lingua da lui conosciuta, cioè il cinese;

che nella camera di consiglio del 18 giugno 1996, in sede di esame della istanza cautelare, il collegio rilevava la tardività del ricorso, in quanto lo stesso era stato notificato alla amministrazione il 5 giugno 1996, cioè oltre il termine di sette giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 28 maggio 1996.

Il suddetto termine è stabilito dall'art. 7-*quinquies*, quinto comma, d.-l. 17 maggio 1996, n. 269;

che ciò stante la domanda cautelare avrebbe dovuto essere respinta, essendo il ricorso irricevibile per tardività;

che il collegio, peraltro, rilevava d'ufficio, che l'indicata norma, nella parte in cui stabilisce il termine di sette giorni per la impugnativa del provvedimento di espulsione, pareva contrastare;

con l'art. 10 Cost., che garantisce agli stranieri i diritti civili, tra i quali deve comprendersi quello della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive; con l'art. 24 Cost., che assicura a tutti e quindi anche agli stranieri il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; con l'art. 113 Cost., che contro gli atti della pubblica amministrazione ammette sempre la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, senza operare alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri;

che il collegio decideva quindi, con ordinanza n.336/96, di sospendere allo stato, il provvedimento impugnato; di sollevare d'ufficio, con separata ordinanza, questioni di costituzionalità del menzionato art. 7, quinto comma, d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, *in parte qua*; di rinviare, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale la decisione definitiva sulla domanda cautelare, alla prima camera di consiglio successiva alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale;

Considerato:

che il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della indicata norma sul rilievo che il termine concesso per la impugnativa del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale appare eccessivamente breve, se confrontato con l'ordinario termine di sessanta giorni concesso per la presentazione dei ricorsi alla giurisdizione amministrativa.

che la brevità del termine può pregiudicare il diritto di difesa degli interessati;

che tale diritto può essere ulteriormente pregiudicato dalla facoltà concessa alla amministrazione dall'art. 7-sexies, terzo comma, decreto-legge n. 269/1996, di notificare i provvedimenti di espulsione, alternativamente, in una lingua conosciuta oppure in lingua inglese, francese e spagnola, che normalmente non sono conosciute dai destinatari dei provvedimenti. Ciò è in effetti accaduto nella fattispecie: il provvedimento di espulsione è stato notificato in lingua italiana e inglese, che il ricorrente assume di non essere in grado di leggere;

che il collegio ritiene, conclusivamente, che la norma in questione riconosce allo straniero il diritto di impugnare il provvedimento di espulsione, ma poi gli impone un termine così breve, da rendergli quasi impossibile l'esercizio del diritto;

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del ricorso alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto comma, d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, nella parte in cui stabilisce il termine di sette giorni per la presentazione del ricorso contro i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, in relazione agli artt. 10, 24 e 113 della Costituzione;*

*Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Firenze, il 18 giugno 1996.

*Il presidente, est., rel.: MASSACESI*

## N. 1103

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana  
sul ricorso proposto da Guo ai Hong contro la prefettura di Firenze*

**Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevità di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.**

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5).

(Cost., artt. 10, 24 e 113).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 18 giugno 1996, sul ricorso n. 2060/96 proposto da Guo ai Hong, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 15, contro la prefettura di Firenze, in persona del prefetto *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri n. 4.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 1102/1996).*

96C1534

## N. 1104

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana  
sul ricorso proposto da Yang yu Cong contro la prefettura di Firenze*

**Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevità di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.**

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5).

(Cost., artt. 10, 24 e 113).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 18 giugno 1996, sul ricorso n. 2060/96 proposto da Yang yu Cong, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 15, contro la prefettura di Firenze, in persona del prefetto *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri n. 4.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 1102/1996).*

96C1535

## N. 1105

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana  
sul ricorso proposto da Zheng xi Huan contro la prefettura di Firenze*

**Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilità di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Termine di sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - Lamentata eccessiva brevità di detto termine - Compressione della tutela giuridica dello straniero con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.**

(D.-L. 17 maggio 1996, n. 269, art. 7, comma 5).

(Cost., artt. 10, 24 e 113).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 18 giugno 1996, sul ricorso n. 2060/96 proposto da Zheng xi Huan, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 15, contro la prefettura di Firenze, in persona del prefetto *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri n. 4.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 1102/1996).*

96C1536

## N. 1106

*Ordinanza emessa il 20 giugno 1996 dal pretore di Enna  
nei procedimenti penali riuniti a carico di Giordano Salvatore*

**Reato in genere - Emissione di assegno bancario senza autorizzazione in quanto revocata da parte della banca trattaria - Ipotesi di reato anche nel caso di consegna della comunicazione relativa alla revoca a persona diversa dal destinatario - Dedotta incertezza circa la prova della effettiva conoscenza della revoca da parte dell'imputato - Lesione del principio di legalità e di quello della inviolabilità della libertà personale.**

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9, comma 2).

(Cost., artt. 13 e 25, secondo comma).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 5/96 reg. gen. contro Giordano Salvatore imputato del reato di emissione di assegno autorizzazione, all'udienza del 20 giugno 1996.

L'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 389, sanziona penalmente il divieto di emissione di assegni bancari senza l'autorizzazione del trattario di cui all'art. 3 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1733. In ordine alla mancanza di autorizzazione possono formularsi tre ipotesi: *A)* Il traente non ha fondi presso il trattario e non ha conseguentemente l'autorizzazione ad emettere assegni; *B)* il traente ha fondi presso il trattario, ma non ha l'autorizzazione ad emettere assegni; *C)* il traente ha avuto revocata l'autorizzazione ad emettere assegni. Se si considera che le disposizioni con assegni sul conto presso l'azienda di credito si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dall'azienda stessa (art. 3 dell'accordo stipulato fra gli istituti di credito aderenti all'Associazione

bancaria italiana), ne consegue che l'ipotesi normale è quella dell'emissione dopo la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (tant'è che in detto articolo è previsto che la banca trattaria, nel revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni, deve invitarlo a restituire i moduli in suo possesso), mentre le altre sono possibili solo nel caso in cui l'assegno non venga formato sul modulo rilasciato dalla banca, ovvero formato su modulo da persona diversa da quella che è stata autorizzata e che di detto sia venuto in possesso.

Il contenuto precettivo della norma di cui all'art. 1 della legge n. 389/1990, combinandosi col disposto di cui all'art. 9 nel contesto della disciplina sanzionatoria di detta legge (che detta la «nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari») è dunque il seguente chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario per averla avuta revocata ovvero per non averla mai ottenuta è punito...; e la revoca è un presupposto dalla terza ipotesi di reato di cui deve essere provata l'esistenza e la conoscenza in capo al soggetto.

Orbene l'art. 9 della legge citata, disponendo che la revoca sia comunicata con lettera raccomandata o telegramma con ricevuta di ritorno rinvia all'ordinamento postale — che prevede la consegna anche a persona diversa dal destinatario e subordinatamente l'affissione di un avviso di giacenza alla porta di quest'ultimo — sicché, una volta pervenuta al correntista la comunicazione nelle forme di legge, essa produce «effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione» e la emissione di assegni integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 1 della legge n. 389/1990. Si pone pertanto il problema della conoscenza effettiva della revoca da parte dell'imputato per la prova dell'elemento soggettivo (il dolo, trattandosi di delitto) poiché nel caso in cui la raccomandata o il telegramma non siano consegnati al correntista, ma ad altra persona, oppure siano rimasti giacenti, malgrado il rituale avviso, si ha solo una presunzione di conoscenza, che, se può essere rilevante ai fini civilistici (in quanto la c.d. convenzione di cheques implica accettazione delle modalità di comunicazione della revoca previste dalla legge), non può certo esserlo ai fini penali, dovendo essere dimostrata in capo all'imputato l'effettiva conoscenza di tutti gli elementi e i presupposti del reato. In particolare non possono trarsi elementi certi di conoscenza da parte dell'imputato dalla consegna della raccomandata o del telegramma a persona diversa, costituendo questa un unico indizio, sia pur «grave», che non può assurgere a prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. Detta norma infatti, come è pacifico in dottrina, esclude che l'indizio «isolato», possa assumere significativa rilevanza ai fini della decisione, costituendo solo la pluralità di indizi (gravi precisi e concordanti), basati su distinte circostanze indizianti — e non quindi combinati fra loro attraverso doppi o tripli passaggi inferenziali — la premessa per l'operazione logica con cui dagli stessi può desumersi l'esistenza di un fatto (cfr. D. Siracusano, *Manuale di diritto processuale penale*, Milano, 1994, pagg. 384-387 e giurisprudenza ivi citata).

Peraltro che la consegna del documento a persona diversa dal destinatario rende solo probabile la conoscenza è espressamente riconosciuto dal legislatore che considera forma tipica, primaria di notificazione la consegna a mani proprie poiché permette di ritenere sul piano logico, con sufficiente certezza, che l'atto verrà a conoscenza dell'interessato e comunque esclude ogni dubbio che esso pervenga nell'effettiva sfera di conoscibilità dello stesso secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 17/72; 17/76 e 81/80; mentre le altre forme hanno carattere subordinato in funzione della sempre minore probabilità che l'atto giunga nell'effettiva sfera di disponibilità dell'imputato. Se però dette forme non sono in contrasto con i principi di diritto processuale, ove deve aversi un contemperamento tra l'interesse pubblico al processo e il diritto di difesa (nel senso che una volta predisposti gli strumenti che rendono probabile la conoscenza reale, da questa poi si prescinde per affermare la validità di un dato non più psicologico ma di valore normativo), non si può ricorrere al criterio normativo della conoscenza (cui peraltro è stato apportato un correttivo per alcuni casi specifici: artt. 157, quinto comma, 175, 485, 487 c.p.p.) in diritto sostanziale, dovendo, come si è appena detto, essere dimostrata in capo all'imputato la conoscenza effettiva di tutti gli elementi e presupposti del reato. In caso contrario la rilevanza della conoscenza legale si tradurrebbe in rilevanza della prova legale e si porrebbe in contrasto col principio del libero convincimento del giudice nel processo penale che «significa rifiuto delle prove a valutazione vincolata» (Cordero); né d'altra parte è consentito al giudice ricorrere ad un uso distorto di detto principio ed assolvere l'imputato motivando sull'insufficienza della prova prevista dal legislatore poiché in tal modo verrebbe a disapplicare la legge eccedendo le sue attribuzioni.

Per le superiori considerazioni appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, (nella parte in cui-rinviano al regolamento postale — dispone che la revoca dell'autorizzazione sia comunicata con lettera raccomandata o con telegramma consegnati a persona diversa dall'imputato e nei limiti in cui integra il contenuto precettivo dell'art. 1 della legge citata) in relazione agli artt. 13 e 25, secondo comma, della Cost., ponendosi tale norma in contrasto con i principi che regolano la prova penale, che delle predette norme costituzionali sono attuazione. Se infatti la libertà personale è inviolabile e non è ammessa alcuna forma di detenzione se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (nel caso di sentenza di condanna se è stato commesso un fatto previsto dalla

legge come reato), l'accertamento di quest'ultimo, nei suoi oggettivo e soggettivo è attuazione del principio di legalità (sancito dall'art. 25, secondo comma, della Cost.,) e può essere conseguito solo attraverso la libera valutazione degli elementi di prova da parte del giudice, che pone la decisione al riparo di «due eccessi», entrambi fonti di errori nella ricerca della verità «il principio che obbliga il magistrato a giudicare *iuxta alligata et probata* e quello che lo autorizza invece a decidere *secundum conscientiam* (Manzini, Trattato, Vol. I, pag. 234). La questione è altresì rilevante risultando dall'avviso di ricevimento che la raccomandata, indirizzata alla società GLAXA e quindi al suo legale rappresentante, titolare del conto corrente, imputato nel presente procedimento, non è stata consegnata personalmente a quest'ultimo, ma ad altra persona.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in relazione agli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato contumace e alla parte offesa e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Enna, addì 20 giugno 1996

*Il pretore: COSTA*

96C1537

N. 1107

*Ordinanza emessa il 16 luglio 1996 dalla corte d'appello di Venezia  
nel procedimento penale a carico di Donà Francesco Raimondo ed altri*

**Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Mancato avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione della pena - Nullità - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nell'ipotesi analoga, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 497/1995, per il decreto di citazione a giudizio - Incidenza sul diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 456, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in grado d'appello a carico di Donà Francesco Raimondo più altri; sentite le parti;

RILEVATO IN FATTO

le difese degli imputati appellanti Donà e Fagan hanno, quale primo motivo di gravame, dedotto la nullità del decreto che disponeva giudizio immediato a loro carico, ex art. 419, quinto comma, 456 c.p.p., per omessa indicazione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.;

che effettivamente i separati decreti che disponevano il giudizio immediato nei riguardi dei predetti imputati non contengono tale avviso, originariamente ricompreso nel modulo a stampa, ma obliterato con linea di cancellazione;

Ritenuto:

che tale omissione è in obiettivo palese contrasto con il testuale disposto dell'art. 456.2 c.p.p.;

che a ciò peraltro non congegge direttamente sanzione di nullità, stante il regime di tassatività, ex art. 177 c.p.p., e ciò in quanto non è prevista sanzione specifica, e non potendo rientrare il caso nella previsione delle nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c) c.p.p.;

che peraltro la Corte costituzionale, con sentenza n. 497/95 in data 11 dicembre 1995, ha dichiarato la incostituzionalità, per violazione dell'art. 24 Costituzione, dell'art. 555.2 c.p.p. nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1 lett. e) (e cioè dell'avviso che l'imputato può chiedere giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ovvero domanda di oblazione);

che sussiste, a parere di questa Corte, evidente parallelismo tra il decreto di citazione a giudizio pretorile quale investito dalla censura di costituzionalità appena sopra richiamata, ed il decreto di giudizio immediato afferente al caso in esame, concretamente privo dell'avviso circa la facoltà di chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

che in concreto gli imputati predetti erano contumaci in primo grado, e che i difensori hanno tempestivamente dedotto la questione, la quale pertanto appare rilevante;

che la nullità, quale ritenuta dalla Corte costituzionale, non può essere estesa in via meramente interpretativa a casi analoghi, quale il presente, ostandovi il disposto dell'art. 177 c.p.p.;

che quindi la questione appare non manifestamente infondata, oltre che rilevante nei confronti anche degli imputati non ecipienti, sia in relazione all'art. 24 Cost. come già ritenuto nella più volte citata sentenza n. 497/95, che nei riguardi dell'art. 3 Cost. atteso che diversamente opinando vi sarebbe non giustificata diversità di trattamento tra gli imputati di un reato pretorile, normalmente meno grave, e gli imputati di un reato di cognizione di tribunale, nonostante l'omogeneità delle situazioni da ricondursi ad identica *ratio*.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di giudizio immediato che non contenga menzione dell'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ciò con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Corte costituzionale;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il procedimento in corso.*

Venezia, addì 16 luglio 1996

*Il presidente: GIORGIO*

## N. 1108

*Ordinanza emessa il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso proposto da Gerard Michel André ed altra contro il presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta*

**Circolazione stradale - Veicolo appartenente a cittadino comunitario, munito di carta di circolazione provvisoria, rilasciata ai sensi della normativa francese - Applicabilità automatica della sanzione accessoria della confisca del veicolo prevista dalla legge italiana in caso di circolazione di veicolo privo di carta di circolazione - Violazione del principio di ragionevolezza.**

**(Nuovo codice della strada, art. 93, comma 7).**

**(Cost., art. 3).**

## IL PRETORE

Ha pronunciato d'ufficio la seguente ordinanza, nel giudizio di opposizione n. 177/96 reg. Cont. promosso da Gerard Michel e soc. Espace Diffusion S.a.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati in Aosta presso lo studio dell'avv. Martinet, che li rappresenta e difende per mandato in atti, unitamente all'avv. Malaguti del foro di Milano, opponente, contro il presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, rappresentato dalla dr. Vuillermoz, funzionario appositamente delegato, resistente.

Con ricorso depositato in cancelleria, parte ricorrente proponeva opposizione ex art. 22, legge 1981 n. 689, contro l'ordinanza — ingiunzione di pagamento del presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta notificatale, per violazione dell'art. 93, settimo comma, C.d.S..

Nei termini di legge l'amministrazione produceva la documentazione prescritta dall'art. 23.

Si costituiva il presidente della Giunta della R.A.V.A., rappresentato da un funzionario regionale appositamente delegato.

Precisate le conclusioni, le parti procedevano alla discussione della causa. Il pretore si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

L'infrazione contestata riguarda la circolazione senza che per il veicolo fosse stata rilasciata carta di circolazione, e quindi senza che fosse stato immatricolato.

Il veicolo era stato acquistato in Italia dal ricorrente, residente in Francia, a fine di esportazione, e circolava munito di carta di circolazione provvisoria francese di tipo WW.

Il veicolo è stato confiscato.

Afferma parte ricorrente che la normativa violerebbe il principio di libera circolazione delle merci nella CEE. Il riferimento normativo sembra inconferente, atteso che nel caso in esame è in discussione non la circolazione intracomunitaria di un bene ma la circolazione su strada di un veicolo; il comportamento sanzionato non è quello di cercare di esportare, ma quello di circolare in Italia in assenza dei documenti necessari per l'identificazione e l'accertamento di conformità del mezzo. Che poi le differenti normative degli stati membri, limitatamente al problema in esame, di immatricolazione provvisoria di veicoli, siano tra loro difforni, e la loro applicazione possa comportare, la necessità di acquisire alcuni documenti (nel caso in esame, di cui all'art. 99 C.d.S.), non comporta certo discriminazione di sorta.

Sostiene l'amministrazione resistente che la carta di circolazione provvisoria non sia valida per circolare in territorio italiano.

È stato contestato l'art. 93, settimo comma, C.d.S., nel presupposto che la circolazione in possesso di documento straniero provvisorio equivalga alla circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata carta di circolazione.

Ritiene il pretore che, in diritto, non possa interpretarsi estensivamente l'art. 93, settimo comma, C.d.S.

Esiste evidentemente una lacuna nel sistema di diritto italiano, che però prevede la possibilità, all'art. 95, di circolare con carta provvisoria, se rilasciata in Italia.

La Convenzione di Vienna 8 novembre 1968, sulla circolazione e segnaletica stradale, ratificata con legge 5 luglio 1995 n. 308, stabilisce, all'art. 35, che «per beneficiare delle disposizioni della presente convenzione, ogni autoveicolo in circolazione internazionale... debba essere immatricolato da una parte contraente, ed il conducente

dell'autoveicolo deve essere in possesso di un certificato valido attestante tale immatricolazione...», all'art. 3 par. 3 afferma che «le parti saranno tenute a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformità con le disposizioni del capitolo III» (capitolo comprendente l'art. 35).

Analogamente disponeva l'art. 18 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, ratificata con legge 19 maggio 1952.

Ad avviso di chi scrive, tale convenzione imporrebbe di considerare legittima la circolazione di veicolo immatricolato in Francia, in possesso di carta provvisoria WW, come nel caso del ricorrente, e conseguentemente, se questa sia scaduta, di rubricare il fatto non nella previsione dell'art. 93, ma 95 C.d.S.

Nè avrebbe rilievo il fatto che la carta di circolazione provvisoria di cui all'art. 95 C.d.S. italiano venga emessa da organo dello Stato, mentre le carte provvisorie francesi vengano emesse dal venditore, garagista o concessionario, su modulo fornitogli dalla prefettura; il fatto che la legge francese consenta la circolazione sulla base di questo solo presupposto, impone di ritenere comunque il veicolo formalmente regolare, ai fini della circolazione.

La Convenzione di Vienna non è ancora entrata in vigore in Italia, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 308/95 e 47 par. 2 della Convenzione, non essendo ancora decorsi dodici mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, necessariamente successivo al 5 luglio 1995.

A parte il fatto che la precedente convenzione (Ginevra 1949) detta disposizioni sostanzialmente sovrapponibili, è ritenuto dalla dottrina internazionalistica che le convenzioni internazionali ratificate e non ancora esecutive, pur non avendo valore nell'ordinamento interno, possano essere utilizzate in funzione ausiliaria sul piano interpretativo; che cedano quindi di fronte a norme interne contrarie, ma possano consentire di leggere le norme interne ambigue al fine di darne un'interpretazione il più possibile ad esso conforme.

Questo è, ad avviso di chi scrive, l'ipotesi nella quale si versa nella presente controversia.

Non esiste norma sanzionatrice specifica per la circolazione con documento provvisorio straniero, ma esiste norma interna che consente al residente di circolare con carta di circolazione provvisoria.

Nel dubbio interpretativo permanente, s'impone la soluzione che rispetti il principio sancito dalla Convenzione detta, di reciproco riconoscimento delle rispettive immatricolazioni, e che quindi non consideri il veicolo come sprovvisto di carta di circolazione.

Se quindi fosse stato emesso regolare documento provvisorio francese ad avviso di questo giudice il ricorso sarebbe da accogliere.

In fatto emerge però che il veicolo non è stato immatricolato in alcuno stato; non in Italia, ma nemmeno in Francia. Esso circolava sulla base di certificato d'immatricolazione provvisoria emesso non dal venditore o dal costruttore, come richiede l'art. 55 dell'arrete 5 novembre 1984, normativa francese in materia, ma dall'acquirente, S.a.r.l. Espace Diffusion; il che vale a dire che il documento non era regolare per la stessa legge francese. È infatti il venditore che certifica la legittima provenienza ed i dati del mezzo che vende, ai sensi degli artt. 50 e ss. della normativa francese, detta, emette il certificato, e lo consegna assieme alla vettura.

Nel caso in esame invece è l'acquirente che emette a favore di sé stesso il certificato, che deve quindi considerarsi inesistente, poiché proveniente da soggetto non legittimato.

S'imporrebbe quindi la reiezione del ricorso.

Dall'accertamento della violazione consegue però la confisca del veicolo, ai sensi del settimo comma dell'art. 93 C.d.S.

Sembra a questo giudice che l'automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca confliga con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Viola il principio di ragionevolezza perchè, determinando un automatismo tra accertamento e confisca, non consente al giudice di discriminare situazioni differenti, quali sono la circolazione di veicolo oggettivamente pericoloso, in quanto carente di requisiti minimi di sicurezza, o di veicolo di cui è stata accertata la provenienza delittuosa, e la circolazione di veicolo sicuramente suscettibile di poter ottenere autorizzazione alla circolazione, in quanto prodotto in serie, in modo assolutamente identico da una casa automobilistica in centinaia di migliaia di esemplari, del quale il legittimo possesso in capo al conducente non è in discussione.

Viola, ancora, il principio di ragionevolezza, perchè sanziona in modo irragionevolmente pesante un comportamento di assai limitata rilevanza sociale e giuridica.

Poiché quindi la questione appare rilevante e non manifestamente infondata, sussistono le condizioni per sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione costituzionale dell'art. 93, comma settimo, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa conseguire all'accertamento della violazione la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale, ordina che l'ordinanza sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio, nonché comunicata ai presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.*

Aosta, addì 26 marzo 1996

*Il pretore: CORTE*

96C1539

N. 1109

*Ordinanza emessa il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso proposto da Darlet Martine contro il presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta*

**Circolazione stradale - Veicolo appartenente a cittadino comunitario, munito di carta di circolazione provvisoria, rilasciata ai sensi della normativa francese - Applicabilità automatica della sanzione accessoria della confisca del veicolo prevista dalla legge italiana in caso di circolazione di veicolo privo di carta di circolazione - Violazione del principio di ragionevolezza.**

(Nuovo codice della strada, art. 93, comma 7).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato d'ufficio la seguente ordinanza, nel giudizio di opposizione n. 213/96 reg. Cont. promosso da Darlet Martine, elettivamente domiciliata in Aosta presso lo studio dell'avv. Sammaritani, che la rappresenta e difende per mandato in atti, opponente, contro il presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, rappresentato dalla dr. Vuillermoz, funzionario appositamente delegato, resistente.

Con ricorso depositato in cancelleria, parte ricorrente proponeva opposizione ex art. 22, legge 1981 n. 689, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento del presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta notificatale, per violazione dell'art. 93, settimo comma, C.d.S..

Nei termini di legge l'amministrazione produceva la documentazione prescritta dall'art. 23.

Si costituiva il presidente della Giunta della R.A.V.A., rappresentato da un funzionario regionale appositamente delegato.

Precisate le conclusioni, le parti procedevano alla discussione della causa. Il pretore si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

L'infrazione contestata riguarda la circolazione senza che per il veicolo fosse stata rilasciata carta di circolazione, e quindi senza che fosse stato immatricolato.

Il veicolo era stato acquistato in Italia dal ricorrente, residente in Francia, a fine di esportazione, e circolava munito di carta di circolazione provvisoria francese di tipo WW.

Il veicolo è stato confiscato.

Afferma parte ricorrente che la normativa violerebbe il principio di libera circolazione delle merci nella CEE. Il riferimento normativo sembra inconferente, atteso che nel caso in esame è in discussione non la circolazione intracomunitaria di un bene ma la circolazione su strada di un veicolo; il comportamento sanzionato non è quello di cercare di esportare, ma quello di circolare in Italia in assenza dei documenti necessari per l'identificazione e l'accertamento di conformità del mezzo. Che poi le differenti normative degli stati membri, limitatamente al pro-

blema in esame, di immatricolazione provvisoria di veicoli, siano tra loro difformi, e la loro applicazione possa comportare, la necessità di acquisire alcuni documenti (nel caso in esame, di cui all'art. 99 C.d.S.), non comporta certo discriminazione di sorta.

Sostiene l'amministrazione resistente che la carta di circolazione provvisoria non sia valida per circolare in territorio italiano.

È stato contestato l'art. 93, settimo comma, C.d.S., nel presupposto che la circolazione in possesso di documento straniero provvisorio equivalga alla circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata carta di circolazione.

Ritiene il pretore che, in diritto, non possa interpretarsi estensivamente l'art. 93, settimo comma, C.d.S.

Esiste evidentemente una lacuna nel sistema di diritto italiano, che però prevede la possibilità, all'art. 95, di circolare con carta provvisoria, se rilasciata in Italia.

La Convenzione di Vienna 8 novembre 1968, sulla circolazione e segnaletica stradale, ratificata con legge 5 luglio 1995 n. 308, stabilisce, all'art. 35, che «per beneficiare delle disposizioni della presente convenzione, ogni autoveicolo in circolazione internazionale ... debba essere immatricolato da una parte contraente, ed il conducente dell'autoveicolo deve essere in possesso di un certificato valido attestante tale immatricolazione ...», all'art. 3 par. 3 afferma che «le parti saranno tenute a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformità con le disposizioni del capitolo III» (capitolo comprendente l'art. 35).

Analogamente disponeva l'art. 18 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, ratificata con legge 19 maggio 1952.

Ad avviso di chi scrive, tale convenzione imporrebbe di considerare legittima la circolazione di veicolo immatricolato in Francia, in possesso di carta provvisoria WW.

Nè avrebbe rilievo il fatto che la carta di circolazione provvisoria di cui all'art. 95 C.d.S. italiano venga emessa da organo dello Stato, mentre le carte provvisorie francesi vengano emesse dal venditore, garagista o concessionario, su modulo fornitogli dalla prefettura; il fatto che la legge francese consenta la circolazione sulla base di questo solo presupposto, impone di ritenere comunque il veicolo formalmente regolare, ai fini della circolazione.

La Convenzione di Vienna non è ancora entrata in vigore in Italia, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 308/95 e 47 par. 2 della Convenzione, non essendo ancora decorsi dodici mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, necessariamente successivo al 5 luglio 1995.

A parte il fatto che la precedente convenzione (Ginevra 1949) detta disposizioni sostanzialmente sovrapponibili, è ritenuto dalla dottrina internazionalistica che le convenzioni internazionali ratificate e non ancora esecutive, pur non avendo valore nell'ordinamento interno, possano essere utilizzate in funzione ausiliaria sul piano interpretativo; che cedano quindi di fronte a norme interne contrarie, ma possano consentire di leggere le norme interne ambigue al fine di darne un'interpretazione il più possibile ad esso conforme.

Questo è, ad avviso di chi scrive, l'ipotesi nella quale si versa nella presente controversia.

Non esiste norma sanzionatrice specifica per la circolazione con documento provvisorio straniero, ma esiste norma interna che consente al residente di circolare con carta di circolazione provvisoria.

Nel dubbio interpretativo permanente, s'impone la soluzione che rispetti il principio sancito dalla Convenzione detta, di reciproco riconoscimento delle rispettive immatricolazioni, e che quindi non consideri il veicolo come sprovvisto di carta di circolazione.

Se quindi fosse stato emesso regolare documento provvisorio francese ad avviso di questo giudice il ricorso sarebbe da accogliere.

In fatto emerge però che il veicolo non è stato immatricolato in alcuno stato; non in Italia, ma nemmeno in Francia. L'aveva acquistato il ricorrente al solo fine di esportarlo, ma lo aveva messo in circolazione in assenza di qualsivoglia documento.

Infatti, all'esame degli atti si evince che il modello WW non è compilato, essendo privo di data e firma dell'emittente, e di periodo di validità.

Poiché, ai sensi dell'art. 55 arretr. 5 novembre 1984, normativa francese che regola la materia, il modulo deve essere riempito in modo indelebile in tutte le sue parti, e portare la firma del costruttore o del venditore, oltre che dell'acquirente, dati tutti che devono poi essere registrati su speciale registro, tenuto dal venditore, e dato che nel caso in esame le dette formalità non sono state rispettate, né potevano esserlo, atteso che il venditore è italiano, il documento deve considerarsi inesistente.

S'imporrebbe quindi la reiezione del ricorso.

Dall'accertamento della violazione consegue però la confisca del veicolo, ai sensi del settimo comma dell'art. 93 C.d.S.

Sembra a questo giudice che l'automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca confligga con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Viola il principio di ragionevolezza perchè, determinando un automatismo tra accertamento e confisca, non consente al giudice di discriminare situazioni differenti, quali sono la circolazione di veicolo oggettivamente pericoloso, in quanto carente di requisiti minimi di sicurezza, o di veicolo di cui è stata accertata la provenienza delittuosa, e la circolazione di veicolo sicuramente suscettibile di poter ottenere autorizzazione alla circolazione, in quanto prodotto in serie, in modo assolutamente identico da una casa automobilistica in centinaia di migliaia di esemplari, del quale il legittimo possesso in capo al conducente non è in discussione.

Viola, ancora, il principio di ragionevolezza, perchè sanziona in modo irragionevolmente pesante un comportamento di assai limitata rilevanza sociale e giuridica.

Poiché quindi la questione appare rilevante e non manifestamente infondata, sussistono le condizioni per sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione costituzionale dell'art. 93, comma settimo, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa conseguire all'accertamento della violazione la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale, ordina che l'ordinanza sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio, nonché comunicata ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Aosta, addì 26 marzo 1996

*Il pretore: CORTE*

96C1540

N. 1110

*Ordinanza emessa il 24 giugno 1996 dal tribunale di Napoli  
sul ricorso proposto da Conte Salvatore contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense ed altro*

**Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza forense - Iscrizione a ruolo di contributi e somme non pagate - Sospensione della cartella esattoriale e del ruolo, integralmente o parzialmente - Potere attribuito in via esclusiva all'Intendente di finanza - Lesione del principio di eguaglianza e della garanzia alla piena tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 63/1982, 318 e 437 del 1995.**

**(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, sesto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo iscritto al n. 43542/96 del ruolo reclami tra Conte Salvatore, avv. Salvatore Palma, ricorrente declamante, e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, avv. Raimondo Ingangi, e il Banco di Napoli s.p.a., avv. Daniela Sbordone, resistenti reclamati.

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21 giugno 1996;

## O S S E R V A

1. — L'avv. Salvatore Conte ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il pretore di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'istanza cautelare, avanzata dallo stesso professionista, volta ad ottenere in via d'urgenza e cautelare (ai sensi degli artt. 669-bis e segg. e 700 c.p.c.) la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale, che gli è stata notificata dal Banco di Napoli nella sua qualità di esattore, relativa a contributi non pagati, interessi e sanzioni iscritti a ruolo dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, la quale si è avvalsa della procedura di riscossione prevista per le imposte dirette, ai sensi dell'art. 18, comma sesto, della legge 20 settembre 1980 n. 576.

Va premesso che il professionista aveva presentato alla Cassa in via extragiudiziale istanza di rateizzazione di quanto dovuto. Tale domanda è stata accolta, come si evince dalla documentazione prodotta dalla Cassa unitamente alle note difensive depositate il 20 giugno 1996. Ma da questa il Collegio desume che il c.d. sgravio in realtà rappresenta soltanto la concessione di una dilazione di pagamento rateale, calcolata pur sempre però sull'originario importo, comprensivo — oltre che dei contributi non pagati — delle sanzioni e degli interessi.

Resta pertanto fermo l'interesse del reclamante ad ottenere il provvedimento cautelare e d'urgenza invocato.

A questo punto occorrerebbe dunque esaminare l'istanza cautelare, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale (e del ruolo), integralmente ovvero almeno per la parte relativa a interessi e sanzioni, ritenuti dal reclamante non dovuti.

Va precisato che il sistema di riscossione delle imposte dirette, a cui fa rinvio la legge n. 576/1980, prevede la possibilità del ricorso all'intendente di finanza quale organo amministrativo (art. 53 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), a cui è riservato in via esclusiva il potere di sospendere la procedura esecutiva (art. 54, comma primo, d.P.R. cit.). Il difetto assoluto di giurisdizione ordinaria, al riguardo, è temperato unicamente dalla prevista possibilità dell'opposizione di terzo *ex* art. 619 c.p.c. e dal conseguente potere sospensivo riconosciuto al pretore (art. 54, comma primo, cit.). Non sono ammesse invece né l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., né quella agli atti esecutivi di cui all'art. 618 c.p.c. (art. 54, d.P.R. cit.).

La legittimità costituzionale di questo sistema è stata già affermata dalla Consulta (C. cost. n. 63/1982), la quale ha ritenuto che l'attribuzione unicamente all'intendente di finanza del potere di sospendere l'esazione dei tributi ha una sua precipua giustificazione, che connota la previsione normativa in termini di ragionevolezza. Si è precisato al riguardo che il presupposto accolto dal legislatore è che proprio tale organo possa meglio di ogni altro valutare comparativamente la posizione del contribuente e l'interesse dello Stato alla riscossione, tenendo conto dell'andamento complessivo delle entrate tributarie. Pertanto, in relazione a questo sistema, la Consulta ha ritenuto che la tutela giurisdizionale cautelare non costituisca una componente essenziale del diritto di difesa *ex* artt. 24 e 113 Cost., in quanto comunque la pubblica amministrazione è poi tenuta a dare esecuzione alla decisione del giudice poi adito in via ordinaria, mediante la pronta restituzione della somma riscossa ma risultata poi non dovuta.

2. — Tuttavia, proprio in ossequio al criterio della ragionevolezza, di recente la stessa Corte costituzionale ha affermato il principio, secondo cui il sistema di riscossione sopra ricordato è costituzionalmente illegittimo, laddove esclude la possibilità della tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario, qualora si tratti della riscossione di crediti di natura non tributaria, di cui il contribuente contesti l'esistenza o l'ammontare (C. cost. 13 luglio 1995, n. 318).

Poiché il d.P.R. n. 602/1973 si riferisce (ovviamente) solo alla riscossione delle imposte sul reddito, ossia ad entrate di natura tributaria, oggetto della declaratoria d'illegittimità costituzionale da ultimo ricordata è stato non il combinato disposto degli artt. 53 e 54 d.P.R. cit., bensì una norma di legge ordinaria, che per crediti di natura non tributaria di un ente pubblico prevedeva la possibilità di quest'ultimo di avvalersi delle norme dettate per la riscossione delle imposte dirette (nella specie si trattava dell'art. 21 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233, relativa alla riscossione di crediti non tributari dell'ente autonomo acquedotto pugliese).

Dunque, questa pronuncia ha si affermato un principio di carattere generale. Ma, per il meccanismo proprio delle sentenze di accoglimento, soltanto la legge dichiarata costituzionalmente illegittima subisce gli effetti di annullamento propri della decisione della Consulta.

3. — È vero che la stessa Corte, con successiva sentenza del 21 settembre 1995 n. 437, ha dichiarato infondata analoga questione, ritenendo all'uopo sufficiente una sentenza interpretativa di rigetto.

Ma ciò è accaduto per il semplice quanto determinante motivo, per cui in tale occasione le norme denunciate dal giudice *a quo* (gli artt. 203, comma terzo, e 206 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) rinviano in modo diretto all'art. 22 della legge 24 ottobre 1981, n. 689 e solo indirettamente al sistema di riscossione delle entrate tributarie (di cui al d.P.R. cit.). E l'art. 22, ultimo comma, legge cit. prevede appunto il potere di sospensione (cautelare) dell'esecuzione da parte del giudice ordinario. Il che ha giustificato la sentenza di rigetto.

Viceversa, nel caso in esame questo Collegio si trova nella stessa posizione del giudice *a quo* della questione decisa con sentenza n. 318/95 cit. Infatti, anche qui la legge ordinaria (art. 18, comma sesto, legge n. 576/1980), per la riscossione dei crediti di natura non tributaria della Cassa nazionale di assistenza e di previdenza forense, rinvia direttamente al sistema previsto per la riscossione delle imposte dirette, di cui fanno parte gli artt. 53 e 54 d.P.R. cit.

Ne deriva la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, in quanto:

non manifestamente infondata, per le ragioni appena dette;

rilevante, in quanto per decidere sul merito del reclamo e dunque sul merito dell'istanza cautelare, occorre in via pregiudiziale ritenere sussistente la giurisdizione cautelare del giudice ordinario, giurisdizione che invece è esclusa in radice dalla disciplina relativa al sistema di riscossione esattoriale, richiamata dalla norma denunciata.

Quest'ultima (art. 18, comma sesto, legge n. 576/1980) appare in contrasto:

a) con l'art. 3 cost., in quanto:

a)1. è evidente la disparità di trattamento che, sul piano della difesa giurisdizionale (in cui va ricompresa anche la tutela cautelare), il soggetto passivo subisce rispetto alle controversie concernenti altri crediti (ugualmente di natura non tributaria) non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale;

a)2. è evidente la discriminazione *in peius* alla quale risulta assoggettata la riscossione delle entrate di natura non tributaria quando il soggetto passivo contesti l'esistenza o l'entità del credito, poiché non trova applicazione il sistema automatico della «gradualità» dell'esazione, previsto dall'art. 15 d.P.R. n. 602/1973, che funge da contrappeso. Infatti, nel caso in esame alla Cassa è riconosciuta la facoltà discrezionale di determinare eventuali modalità diverse di pagamento *ex art. 18*, ultimo comma, legge n. 576/1980, ovvero di concedere una dilazione rateale *ex art. 15*, comma terzo, legge n. 141/1992;

b) con l'art. 24 Cost., in quanto per i crediti di natura non tributaria nessun criterio di ragionevolezza consente di escludere il profilo cautelare dalla garanzia della pienezza della tutela giurisdizionale.

4. — Infine, il Collegio — pur tenendo conto che nel caso in esame, la procedura esecutiva si trova in una fase avanzata, essendo stato fissato anche il giorno della sostituzione del custode e dell'asporto dei beni pignorati per la loro consegna al Comune *ex art. 67* d.P.R. n. 602/73 (cfr. documenti prodotti all'udienza del 14 giugno 1996) — ritiene doveroso puntualizzare che non è tecnicamente corretto adottare ugualmente un provvedimento cautelare (di accoglimento o di rigetto che sia) e poi sollevare la questione di legittimità costituzionale.

In tal caso, infatti, la questione medesima perderebbe di rilevanza, in quanto, proprio per il rapporto di pregiudizialità che sussiste tra affermazione della giurisdizione cautelare ordinaria e provvedimento cautelare, l'adozione di quest'ultimo comporterebbe implicita ma inequivoca affermazione di giurisdizione, affermazione che, allo stato e prima dell'intervento della Consulta, non è consentita dal sistema normativo qui denunciato.

La questione di legittimità costituzionale sarebbe pertanto destinata irrimediabilmente ad essere dichiarata inammissibile dalla Consulta per difetto di rilevanza (v. infatti C. Cost. ord. 26 marzo 1986, n. 68; ord. 26 novembre 1987, n. 428; ord. 2 febbraio 1988, n. 142; ord. 29 dicembre 1988, n. 1158).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale; visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma sesto, della legge 20 settembre 1980 n. 576, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove, richiamando nella sua ultima parte la disciplina della riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione coattiva di crediti non tributari della Cassa nazionale di assistenza e di previdenza forense, esclude il potere cautelare dell'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione allorché il soggetto passivo contesti l'esistenza o l'ammontare del credito;*

*Sospende il procedimento di reclamo;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale; notificata alle tre parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Napoli, addì 24 giugno 1996

*Il presidente:* BACCARI

*Il giudice est.:* PANARIELLO

96C1541

N. 1111

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1996 dal tribunale di Napoli  
sul ricorso proposto da Oliviero Franco contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense ed altro*

**Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza forense - Iscrizione a ruolo di contribuiti e somme non pagate - Sospensione dalla cartella esattoriale e del ruolo, integralmente o parzialmente - Potere attribuito in via esclusiva all'Intendente di finanza - Lesione del principio di eguaglianza e della garanzia alla piena tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 63/1982, 318 e 437 del 1995.**

**(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, sesto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo iscritto al n. 43420/96 del ruolo reclami tra Oliviero avv. Franco, avv. Franco Oliviero quale procuratore di se stesso, ricorrente reclamante, e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, avv. Raimondo Ingangi, e il Banco di Napoli s.p.a., avv. Daniela Sbordone, resistenti reclamati.

O S S E R V A

1. — L'avv. Franco Oliviero ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Pretore di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'istanza cautelare, avanzata dallo stesso professionista, volta ad ottenere in via d'urgenza e cautelare (ai sensi degli artt. 669-bis e segg. e 700 c.p.c.) la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale, che gli è stata notificata dal Banco di Napoli nella sua qualità di esattore, relativa a contributi non pagati, interessi e sanzioni iscritti a ruolo dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, la quale si è avvalsa della procedura di riscossione prevista per le imposte dirette, ai sensi dell'art. 18, comma sesto, della legge 20 settembre 1980 n. 576.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1110/1996).*

96C1542

N. 1112

*Ordinanza emessa il 4 marzo 1996 dal pretore di Brescia  
nel procedimento civile vertente tra Bani Claudio e la S.p.a. Calabrese Veicoli Industriali*

**Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni derivanti da reato del datore di lavoro - Diritto del lavoratore infortunato o dei suoi aventi causa, nei confronti delle persone civilmente responsabili, al risarcimento del danno morale - Limiti - Esclusione del diritto all'integrale risarcimento del danno biologico, nonostante le sentenze della Corte costituzionale nn. 435/1991 e 37/1994, in caso di importo del danno eccedente la rendita INAIL capitalizzata e di impossibilità di azione di regresso della stessa contro le persone civilmente responsabili - Violazione del principio di uguaglianza ed incidenza sulla garanzia previdenziale.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, sesto e settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;

l'art. 10, sesto e settimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

le sentenze della Corte costituzionale n. 485 del 1991 e n. 37 del 1994;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

gli artt. 2, 3, 32, 38, 134 e 136 della Costituzione;

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 2578/1994 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Bani Claudio, elettivamente domiciliato in Brescia, presso gli avvocati Pierluigi Gerardi e Mario Berruti, i quali lo rappresentano e difendono in forma di delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio, ricorrente, contro la Calabrese Veicoli Industriali S.p.a., in persona di Lorenzo Calabrese, amministratore delegato, legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Vittorio Roscini Vitali, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine della memoria difensiva, convenuta.

*Brevi premesse sulle deduzioni e conclusioni  
formulate dalle parti in causa*

1. — Nelle conclusioni di parte attrice si chiede a questo Pretore, di «previo accertamento della responsabilità della convenuta in ordine alla causazione dell'evento, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il danno biologico, il danno morale e i danni tutti non indennizzati dall' INAIL subito a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 20 novembre 1989, e conseguentemente condannare la Calabrese Veicoli Industriali S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento a favore del ricorrente, per i titoli meglio specificati nel conteggio allegato al ricorso, della somma che risulterà dovuta sulla base della percentuale d'invalidità permanente accertata, secondo i parametri che il Pretore vorrà adottare, che si indicano comunque in una cifra di lire 22.640.860 per il danno biologico ed in una cifra di lire 11.340.000 per il danno morale, salvo errori od omissioni o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, che risulterà di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato, per i motivi tutti di cui al ricorso e alla memoria autorizzata».

2. — La società convenuta ha espresso le seguenti, riportate testualmente, conclusioni: «respingersi ogni e qualsivoglia domanda di Bani Claudio contro la Calabrese Veicoli Industriali S.p.a, perché infondata in fatto ed in diritto. Spese e competenze di lite rifuse».

3. — In ordine alla definizione del concetto di danno «biologico» le parti in causa non si discostano dalla corrente opinione, aderendo sostanzialmente alla costruzione fattane dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel corso degli anni.

4. — Per quanto concernente la risarcibilità, in astratto, del danno biologico residua nelle difese della resistente la contestazione della configurabilità del danno biologico come danno temporaneo, ma tale aspetto è del tutto irrilevante in relazione ai contenuti della presente ordinanza.

5. — Non è utile, né necessario ricordare altri aspetti della controversia, perché, in relazione alla natura della questione che viene sollevata, essi sono ininfluenti, giacché non sono idonei ad incidere sulla valutazione della fondatezza della medesima questione e della sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio *a quo*.

*Premesse di merito*  
*sulla questione di legittimità costituzionale*

A) È necessario, prima di tutto evidenziare che questo pretore ritiene risarcibile il danno «biologico», poiché danno patrimoniale, ma ciò non in dipendenza dell'elaborazione della Corte costituzionale e della giurisprudenza di merito e di legittimità faticosamente evolutasi negli anni, bensì in forza di una semplice constatazione: in verità la lesione subita dalla persona è evento fenomenico rilevabile e valutabile e, dunque, danno sempre accertabile e la sua riparazione costituisce un costo, ha un prezzo ha valenza patrimoniale certa ed incontestabile, poiché le cure mediche, gli esami clinico-strumentali, i farmaci, gli interventi chirurgici, le terapie di ricupero, i viaggi per raggiungere centri specializzati lontani dal domicilio e siti anche all'estero, le degenze ospedaliere, l'assistenza di personale specializzato e, in breve, tutto ciò (non solo, dunque, quanto sopra enumerato che può essere necessario e utile per ripristinare al meglio del possibile i deficit più diversi non è gratuito, ma richiede forti esborsi di denaro ovvero e, comunque, valutabile economicamente.

In sintesi: il danno biologico null'altro è se non una specie del *genus* danno patrimoniale; in quanto tale è risarcibile in forza di legge, senza nessun problema in ordine alla sua astratta riconoscibilità.

Ne consegue che al danno «biologico» si applicano le norme di legge che regolano il risarcimento del danno patrimoniale ed in particolare, l'art. 2058 cod. civ., essendo suscettibile di domanda risarcitoria in forma specifica (a nulla rilevando il fatto che nella massima parte dei casi tale forma riparatoria del danno possa essere solo parziale, a conferma dell'esatta qualificazione del danno biologico come danno patrimoniale.

Da tale punto di partenza — reso possibile ed agevole grazie alla grande elaborazione sul concetto di danno alla persona quale entità vivente e non solo quale soggetto produttore di reddito — deriva una constatazione: tutta l'elaborazione della Corte costituzionale e del «diritto vivente» in tema di danno «biologico» nonostante la sua preziosità, non può essere seguita, perché fondata su un parametro costituzionale (art. 32, primo comma inconfondibile ed estraneo alla risarcibilità del danno patrimoniale biologico. Infatti, l'art. 32, primo comma, della Costituzione non ha alcun significato ai fini del riconoscimento giuridico del diritto alla risarcibilità del danno biologico, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 codice civile quale danno patrimoniale, poiché questo danno non ha caratteristiche particolari dal punto di vista giuridico rispetto a qualsivoglia altra specie di danno patrimoniale, sempre per quanto concernente il diritto al risarcimento, differenziandosi semmai in ordine ai criteri di determinazione dell'entità del danno e della misura del suo risarcimento.

Non solo, però, l'art. 32, primo comma della Costituzione non ha significato ai fini dell'affermazione sul diritto al risarcimento del danno patrimoniale biologico, ma neppure ha rilievo ai fini della sua concreta tutelabilità nell'ambito della responsabilità civile, poiché è fortemente errato ritenere che l'obbligo della tutela del bene della salute possa essere addossato al responsabile civile del danno, anche se deve notarsi che, in un crescendo costante e probabilmente irreversibile, lo Stato va riducendo progressivamente il proprio intervento economico nel settore della sanità pubblica, mentre è del tutto ovvio e logicamente ovvio che l'art. 32, primo comma, della Costituzione rivolge il suo dettato non al cittadino ma allo Stato.

Argomentare diversamente in tema di tutela della salute come bene primario nel sistema costituzionale, facendo scivolare a carico del privato l'obbligo della tutela medesima, non solo è giuridicamente scorretto, ma è, anche e soprattutto, apertura di credito a possibili gravissime dismissioni da parte dello Stato di compiti primari impostigli dalla Carta costituzionale.

Semmai l'esistenza, fino a quando vi sarà, del servizio sanitario nazionale (con prestazioni totalmente o parzialmente gratuite) può costituire causa di riduzione della misura del danno biologico patrimoniale da risarcire a carico del responsabile civile, perchè in parte (al limite anche nella totalità) il danno in discorso può essere ridotto con ricorso al sistema di sanità pubblico.

La tutela costituzionale del diritto all'integrità psicofisica della persona in quanto tale e non nella sua capacità di produrre reddito si rinviene, in realtà, nell'art. 2 («La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità») e nell'art. 3 (primo comma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge.....» e secondo comma: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che .....impediscono il pieno sviluppo della personalità umana .....», mentre l'art. 32, primo comma, si pone già come norma di attuazione dei suddetti principi, imponendo allo Stato di provvedere alla «tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», nonché di garantire «cure gratuite agli indigenti».

Si deve affermare, invece, che il secondo comma, dell'art. 32 conferma l'assoluto rilievo costituzionale della persona umana in sé, già solennemente sancito negli artt. 2 e 3, rilievo tanto elevato da imporre al legislatore costituzionale di disporre che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e di vietare sempre alla legge «di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»: resta, così, rafforzata la tesi di questo pretore che nega la validità del parametro costituito dal primo comma dell'art. 32 al fine di affermare l'assistenza del diritto al risarcimento del danno biologico, poiché lo stesso valore costituzionale della tutela della salute perde forza dinanzi al superiore e assai più complesso valore della persona umana.

*B)* La sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 1991 ha testualmente affermato che «È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 32, primo comma, della Costituzione, l'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ..., nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL».

La sentenza Corte costituzionale n. 37 del 1994 ha dichiarato che «È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno morale solo se è nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL, in riferimento all'art. 32 della Costituzione».

In relazione alla sentenza n. 37/1994 deve solo dirsi che la sua natura interpretativa di rigetto, come da tutti affermato, ne esclude l'obbligatorietà.

Per quanto concerne, invece, la sentenza n. 455/1991, questo giudice deve confermare anche in questa sede senza esitazione, in piena coerenza con la propria giurisprudenza, che l'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è rimasto in vigore nella sua integrale formulazione letterale, quale norma di legge dello Stato, regolarmente approvata (art. 72 della Costituzione) dal Parlamento regolarmente promulgata dal Presidente della Repubblica e regolarmente pubblicata (art. 73 della Costituzione), poiché la sentenza «legislativa» (manipolativa) n. 485 del 1991 della Corte costituzionale non è giuridicamente idonea a determinare la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una parte non scritta (nella parte in cui prevede ..... posto che, ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, l'evento dell'inefficacia si realizza solo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la lettera dell'intera norma o di una sua parte (scritta: deve essere ribadito), causandone la semplice caducazione.

*C)* Deve essere anche messo in rilievo che non è possibile neppure giungere in sede di interpretazione della normativa a risultati in linea con le decisioni della Corte, perché non ne sono condivise le premesse in tema di danno biologico, come già rilevato nella premessa *A)*, con la conseguenza che questo pretore trova immutato il sistema normativo del d.P.R. n. 1124/1965 e, in particolare, sempre vigente come scritto l'art. 10, sesto e settimo comma, da applicare alla presente fattispecie, con certa rilevanza ai fini della decisione della causa.

*La questione di legittimità costituzionale*

In forza delle superiori premesse, poiché il sesto e settimo comma, dell'art. 10 consentono la liquidazione del danno patrimoniale (dunque anche di quello biologico) solo se la determinazione della somma da liquidare è superiore alla misura della rendita INAIL capitalizzata e solo per la parte risultante dalla differenza tra il *quantum* della liquidazione e l'entità della capitalizzazione, appare evidente che vi è la possibilità di giungere al diniego del risarcimento del danno «biologico», o ad una decurtazione della misura del suo risarcimento, ma ciò non per tutti gli assicurati, giacché, in caso di mancata concessione dalla rendita per danno inferiore al minimo indennizzabile, il risarcimento del danno patrimoniale biologico risulta risarcibile nella sua interezza: ciò determina una illegittima disparità di trattamento tra situazioni soggettive del tutto omogenee, con violazione dell'art. 3 della Costituzione nel principio d'uguaglianza, espressamente nella norma affermato, ed, inoltre, nel principio di razionalità, dalla norma desumibile, non risultando sorretto da alcuna logica il deteriore trattamento dell'infortunato titolare di rendita INAIL rispetto al non titolare.

Non basta: l'irrazionalità si fa ancora più chiara, se solo si consideri che — esclusa, come si è visto sopra! ogni rilevanza dell'art. 32, primo comma, della Costituzione, ai fini dell'affermazione del danno biologico quale danno patrimoniale risarcibile — nessuna logica sorregge le limitazioni previste nel sesto e settimo comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965, non sussistendo alcuna possibilità di duplicazione del risarcimento del danno biologico, giacché le somme versate all'assicurato dall'INAIL non possono sotto nessun profilo ritenersi destinate a creare la provvista economica necessaria per il (tentativo di) recupero della perdita dell'integrità della persona, bensì solo a ripristinare il reddito.

Il danno «biologico» è ontologicamente diverso, pur essendo patrimoniale, dal danno conseguente alla riduzione o perdita della capacità di produrre reddito e non è possibile neppure ipotizzare che le somme destinate a risarcire la perdita del reddito possano essere destinate al recupero dell'integrità della persona e, dunque, non è razionale la previsione dell'art. 10, sesto e settimo comma, giacché essa determina a danno del titolare di rendita INAIL la privazione di una quota o della totalità della misura del risarcimento destinato al recupero, già di difficile realizzazione, della persona umana.

Deve essere, invero, chiarito che il sistema di tutela del d.P.R. n. 1124/1965 non trova origine (se non in quella minima parte che prevede prestazioni temporanee, quali le prestazioni mediche e le indennità per l'inabilità temporanea parziale e assoluta) costituzionale nell'art. 32 della Costituzione, ma nel secondo comma dell'art. 38 e, dunque, non sussiste alcuna possibilità di ritenere costituzionale l'art. 10, sesto e settimo comma, sul presupposto che le rendite corrisposte dall'INAIL, contemplate nella suddetta norma (ai sensi dell'ottavo comma: «Agli effetti dei precedenti sesto e settimo comma, l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39»), siano comprensive della tutela della salute, giacché ciò non è vero neppure in parte.

Ma non solo vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione: come si è detto appena sopra, infatti, il sistema di tutela previsto dal d.P.R. n. 1124 del 1965 trova fonte nell'art. 38, secondo comma, avendo il fine di prevedere e assicurare in favore dei lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di» infortuni sul lavoro e malattie professionali, cosicché le prestazioni (le rendite) dell'INAIL hanno il fine di garantire agli assicurati un reddito (sostitutivo di quello perduto a causa della riduzione della capacità lavorativa) adeguato per le esigenze di vita e non quello (assai diverso) di servire al recupero dell'integrità (totale o parziale) della persona: per le stesse ragioni che escludono la possibilità di ricomprendere in tutto o in parte l'indennizzo del danno patrimoniale biologico nella rendita INAIL capitalizzata, deve essere negata la legittimità costituzionale dell'inverso risultato, giacché tale da modificare senza ragionevolezza la finalità della rendita INAIL, che, come si è detto, è quella di risarcire la perduta capacità di produrre reddito e non quella di consentire alla persona umana di (tentare di) ritrovare la propria integrità.

È importante, a questo punto, chiarire che — per quanto il risultato finale al quale tende la questione sopra esaminata sia identico a quello già raggiunto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 485 del 1991 — non può essere seguita la tesi della Corte, non solo perché (come già detto) la decisione suddetta non è vincolante e non è efficace per mutare il testo normativo, ma anche perché il suo presupposto logico, che insiste sul fatto che nell'assicurazione INAIL non è compreso il danno biologico, è irrilevante, poiché la correlazione dell'assicurazione ex d.P.R. n. 1124/1965 all'esonero della responsabilità, di cui al primo comma dell'art. 10, svanisce e perde ogni rilevanza giuridica nei successivi commi, che espressamente escludono l'esonero della responsabilità civile (al secondo comma) «di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato» e (al terzo comma) «del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispon-

dere secondo il codice civile», risultando chiaro che l'esclusione dell'esonero della responsabilità fa perdere significato e valore all'assicurazione che ne costituiva causa e dunque, non permette di ritenere connessi il sesto e settimo comma al primo, con conseguente impossibilità di affermare l'esclusione del danno biologico patrimoniale dalla previsione del sesto e settimo comma in forza dell'argomento legato alla determinazione del danno oggetto dell'assicurazione INAIL solo come danno patrimoniale «tipico» e cioè legato alla capacità di produrre reddito.

Sulla base di tali argomenti deve essere rilevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Le stesse considerazioni sopra sviluppate con riferimento al danno patrimoniale biologico valgono rispetto al danno morale, con ancora maggiore evidenza, poichè tale danno — caratterizzato dall'essere l'unica ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile nel vigente diritto positivo — è del tutto avulso dal sistema di tutela del d.P.R. n. 124/1965: anche per tale solo aspetto risulta chiara la violazione degli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione a carico del sesto e settimo comma del d.P.R. 30 giugno 1965.

### *Considerazioni conclusive*

Non può essere di ostacolo all'accoglimento eventuale delle questioni qui sollevate il timore dei vuoti normativi conseguenti alla dichiarazioni d'illegittimità costituzionale solo caducatorie, correlato al dubbio (non certo privo di riscontri storici, della Corte costituzionale sulla reale capacità o volontà del legislatore di riempire tali vuoti con nuove leggi costituzionalmente corrette (quello che è stato definito *horror vacui* da valida dottrina), giacché è, su tutto, prioritario il ripristino della legalità è, comunque, anche in caso di fondato timore sul mancato intervento del legislatore, non è giustificabile né la conservazione di norme illegittime, né la loro modifica tramite decisioni meramente interpretative e sentenze «leggi» non in sintonia con l'art. 136 della Costituzione, poichè non rispondenti ai poteri ed obblighi attribuiti dalla Costituzione al giudice delle leggi, mentre non può dimenticarsi, in primo luogo, che il sistema giuridico è in grado di sanare in parte i vuoti normativi in sede giudiziaria, in secondo luogo, che la responsabilità del legislatore inadempiante può essere sanzionata politicamente in sede di manifestazione del voto popolare e, in terzo luogo, che esistono nella società forti strumenti di pressione politica per indurre il legislatore a legiferare.

Peraltro, con riferimento all'odierna questione di legittimità costituzionale, deve essere notato che nessun reale vuoto normativo si verificherebbe, posto che, comunque, ad evitare il rischio di un indebito arricchimento dell'infortunato, restano a presidio le ordinarie disposizioni del codice civile, pienamente applicabili una volta caducata ex art. 136 della Costituzione, la norma speciale qui imputata d'incostituzionalità.

Appare, del resto, pienamente in linea con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il risultato finale del totale assoggettamento del danno patrimoniale biologico al sistema civilistico della responsabilità e liberazione dal sistema di tutela previsto dal d.P.R. n. 1224 del 1965.

Non sembra necessaria una motivazione ulteriore sulla fondatezza e sulla rilevanza della questione sopra trattata, stanti gli argomenti sviluppati in relazione alla controversia del giudizio *a quo* e ai precisi riferimenti normativi costituzionali indicati sui singoli temi; né appare utile sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione agli artt. 101, 104, primo comma, 111, 134 e 137 della Costituzione, già rimessa all'esame del giudice delle leggi, poichè nell'odierna fattispecie la questione sarebbe solo ridondante.

Può solo aggiungersi che, rimeditata la problematica relativa alla rilevanza delle questioni portate all'esame della Corte costituzionale, deve essere chiarito che il giudice remittente non può manifestare le sue valutazioni sulle risultanze probatorie o, men che meno, esprimere una preventiva opinione su quale delle parti abbia ragione o torto, lasciando solo alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale l'esito del giudizio, poichè ciò si traduce in scorretta anticipazione della decisione della causa.

Il presente giudizio pretoriale deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tuttora vigente, pur se anch'esso imputato d'incostituzionalità in precedenti ordinanze già trasmesse alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per l'esecuzione.*

Brescia, addì 4 marzo 1996

*Il pretore: ONNI*

96C1543

N. 1113

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore regionale nei confronti di Lupo Michele*

**Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Decreto di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti - Riesame da parte di giudice designato dal presidente al fine di confermare, modificare o revocare il decreto stesso - Mancata previsione del potere del giudice designato di emanazione del decreto di sequestro come previsto dal codice procedura civile anziché di quello di riesame - Incidenza sui principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. e dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.**

(D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19).  
(Cost., artt. 3, 97 e 108).

#### LA CORTE DEI CONTI

Il giudice designato per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti disposti con il decreto n. 177 del 3 giugno 1996, ha emesso su istanza del procuratore regionale e con il quale il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti del sig. Lupo Michele.

Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 5531 del reg. di segr.

Uditi all'udienza del 5 luglio 1996 il dott. Pino Zingale per la procura regionale e l'avv. Ignazio Scardina per il sig. Lupo Michele;

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 267/96/ord.

#### FATTO

Con istanza depositata il 31 maggio 1996 il procuratore regionale ha chiesto al sig. presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana di autorizzare il sequestro conservativo dei beni del sig. Lupo Michele nei limiti e con le modalità di cui all'originaria istanza; con ciò reiterando l'istanza di sequestro già autorizzato con precedente decreto presidenziale n. 324 del 7 dicembre 1995, per il motivo che tale decreto avrebbe potuto essere «caducato per intempestivo riesame da parte del giudice designato». Il presidente ha ritenuto di «dovere accogliere tale richiesta e di dovere quindi reiterare l'autorizzazione al sequestro con riferimento all'istanza originaria depositata il 29 novembre 1995 ed ora rinnovata, esclusivamente per la eventualità» che il precedente decreto n. 324/1995 venisse «caducato dal giudice designato a causa del superamento del termine perentorio di quarantacinque giorni di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 453/93 legge conversione n. 19/94»; pertanto, con il

citato decreto n. 177 del 3 giugno 1996, ha autorizzato il sequestro conservativo, entro i limiti di legge e fino a lire 5.431.826.400, dei beni mobili ed immobili, o quote di essi, in proprietà o in godimento del sig. Lupo Michele nonché dei crediti dello stesso, con le ulteriori precisazioni espresse nello stesso decreto.

Con ordinanza n. 249 del 7 giugno 1996, depositata il 25 giugno 1996, il giudice designato per il riesame ha dichiarato la inefficacia del decreto di sequestro n. 324 del 7 dicembre 1995 e conseguentemente ne ha disposto la revoca.

Il giorno 5 luglio 1996, le parti convocate sono comparse davanti al sottoscritto cons. Francesco Rapisarda esponendo quanto appresso.

Il procuratore regionale chiede che venga confermato il decreto presidenziale; solleva, però, pregiudizialmente, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legge n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994, nella parte in cui non attribuisce allo stesso presidente della sezione la competenza ad emettere l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del decreto in precedenza emesso.

L'avv. Ignazio Scardina ritiene infondata e non rilevante la questione di costituzionalità sollevata dal procuratore regionale; chiede che vengano revocati i provvedimenti emessi con decreto presidenziale giacchè manca il pericolo di perdere la garanzia del credito garantito, alla data di emissione del decreto, attesa l'esistenza di analogo provvedimento avente identico contenuto.

## DIRITTO

La norma denunciata, nella interpretazione datane dalle sezioni riunite di questa Corte (n. 24 QM del 1996), quale «diritto vivente» fa sì che la verifica in contraddittorio della legittimità formale e sostanziale del decreto di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 453 del 1993, debba essere condotta da un magistrato assegnato alla sezione diverso dal presidente, ma da esso designato contestualmente alla autorizzazione, *inaudita altera parte*, del sequestro.

Le Regioni di incostituzionalità del sistema normativo riguardante il procedimento innanzi alla Corte dei conti per l'autorizzazione del sequestro conservativo, evidenziate dal procuratore regionale con riferimento ai principi di logicità e buon andamento, appaiono non prive di fondamento e vanno integrate con riferimento a quello di indipendenza dei giudici (art. 108 Cost.).

In effetti la devoluzione dell'ulteriore fase del procedimento a un giudice diverso da quello che ha emesso il decreto di sequestro comporta una irrazionale frantumazione del procedimento stesso e l'attribuzione di conferma, modifica o revoca, costituente la fase a più esauriente cognizione perchè a contraddittorio instaurato, ad un organo che, pur se libero da formali rapporti di subordinazione gerarchica con il presidente, viene a trovarsi in una situazione della quale non può sfuggire la delicatezza, dovendo riesaminarne ed eventualmente censurarne l'operato.

Come è stato evidenziato in una precedente ordinanza di rimessione (n. 80 del 1996 - *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 19 giugno 1996), avviene così che non solo il procedimento di sequestro conservativo venga a perdere la *ratio* insita nell'analoga disciplina del processo civile, alla quale la disposizione in questione si ispira, ma anche che l'attività più rilevante e impegnativa, di verifica in contraddittorio delle ragioni delle parti, venga ad essere svolta da un giudice operante in una condizione di non sicura serenità. Sembrano ancor più destabilizzanti, per la loro illogicità ed incoerenza, le ulteriori conseguenze di tale sistema poichè il presidente, a causa della incompatibilità disposta dall'art. 669-terdecies, comma secondo, c.p.c., non può mai fare parte del collegio giudicante quando questo sia chiamato a pronunciare sul reclamo. Quindi la sezione, proprio nella fase dell'impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice singolo e, cioè, nell'esercizio di una funzione propria del giudice collegiale, deve privarsi della fisiologica partecipazione del magistrato che la dirige e del suo qualificato apporto.

D'altra parte tale inconveniente sussisterebbe anche nell'ipotesi in cui giudice del sequestro fosse il solo presidente che, comunque, resterebbe escluso dalla fase di reclamo. È per tale motivo che non può essere condivisa la questione di incostituzionalità nei termini prospettati dal procuratore regionale.

In definitiva il sistema previsto dal codice di procedura civile, che attribuisce al presidente la sola designazione del giudice del sequestro, appare l'unico idoneo a garantire il principio di unicità e continuità del giudizio oltre che rispettare le competenze funzionali e l'ordinaria composizione del collegio giudicante.

È evidente, pertanto, che la parte della normativa in contrasto con i su citati principi di logicità, buon andamento e indipendenza del giudice (artt. 3, 97, 108 Cost.) è quella che attribuisce al giudice designato il riesame del provvedimento presidenziale invece che la emanazione del provvedimento stesso. La questione di legittimità costituzionale sopra prospettata è rilevante giacché qualora la norma denunciata venisse dichiarata incostituzionale, verrebbero meno l'efficacia del decreto presidenziale e la conseguente *potestas iudicandi* di questo giudice.

*P. Q. M.*

*Il giudice designato nel giudizio di conferma, modifica o revoca del decreto di sequestro indicato in epigrafe; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, commi secondo e terzo, della legge n. 87/53;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, nella parte in cui prescrive che il presidente della sezione giurisdizionale regionale provveda con decreto anziché limitarsi a designare il giudice cui è affidata la trattazione del procedimento;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così provveduto in Palermo il 5 luglio 1996

*Il giudice designato: RAPISARDA*

96C1544

N. 1114

*Ordinanza emessa il 14 giugno 1996 dal pretore di Nicosia, sezione distaccata di Leonforte nel procedimento civile vertente tra Sgroi Gaetano e il Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val Dittaino ed altra*

**Consorzi - Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val Dittaino - Canoni per fornitura di acqua - Riscossione - Sospensione dell'esecutività del ruolo esattoriale per tali crediti, non aventi carattere tributario - Competenze del giudice ordinario - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 222/1994, 318 e 437 del 1995.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione atti alla Corte costituzionale, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti della causa civile n. 936/95, osserva quanto segue.

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 9 ottobre 1995, Sgroi Gaetano chiedeva la sospensione della esecutività della cartella esattoriale notificatagli dalla Montepaschi Serit, quale servizio di riscossione tributi del Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val Dittaino. Rilevava in particolare di non essere tenuto al pagamento della cartella esattoriale L. 9.710.000), per non aver sottoscritto la convenzione con il Consorzio relativa alla di fornitura di acqua ad uso agricolo.

Si costituiva l'ente per rilevare preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo l'esecuzione soggetta alla procedura del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, con conseguente impossibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione al giudice ordinario.

Il vice-pretore dell'epoca sospendeva cautelativamente l'esecuzione con decreto *inaudita altera parte*; all'udienza successiva, innanzi al sottoscritto pretore, il ricorrente rilevava l'incostituzionalità della normativa sopra citata, nella parte in cui non contempla la possibilità di sospensione dell'esecuzione ad opera del giudice ordinario, richiamando le pronunzie della Corte costituzionale nn. 222/94, 318/95 e 437/95; il pretore si riservava di decidere.

Deve ora essere osservato, sciogliendo la riserva, che le pronunce citate dal ricorrente appaiono pertinenti ed applicabili al caso di specie. In particolare la n. 318/95 fu emessa a seguito di un procedimento assolutamente analogo, anche se formalmente riferito a norme di legge non applicabili al caso che qui ci occupa: precisamente all'art. 1 legge 3233/1928, relativo alla riscossione delle entrate da parte dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP). In quella occasione il pretore di Lecce rilevò — su istanza di taluni utenti, che contestavano i ruoli esattoriali emessi per forniture di acqua — la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., atteso che non risultava possibile la tutela giurisdizionale ordinaria (e segnatamente la tutela cautelare) contro la pretesa dell'EAAP, mentre la stessa tutela era consentita ad utenti di altri servizi pubblici, assolutamente equiparabili alla fornitura d'acqua (Enel, Sip, servizio di distribuzione del Metano).

La Corte costituzionale fece sue le valutazioni del giudice remittente, osservando il particolare che l'esclusione del potere di sospensione cautelare, nell'ambito della tutela giurisdizionale, per considerarsi legittima, deve pur sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza; tale ragionevolezza viene meno allorché il penalizzante sistema dell'esecuzione esattoriale (che prevede la sola possibilità di sospensione da parte dell'intendente di finanza) venga utilizzato per la riscossione di crediti (quali quelli per fornitura di acqua) che non hanno carattere strettamente tributario.

I primi commentatori della citata sentenza rilevarono che in realtà le censure di legittimità costituzionale avrebbero dovuto riguardare non solo e non tanto l'art. 1 legge n. 3233/1928, ma più radicalmente l'art. 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere, dal giudice ordinario, la possibilità di sospendere (ricorrendo, beninteso, i presupposti della tutela cautelare) l'esecutività del ruolo esattoriale notificato al presunto debitore, per crediti che non abbiano natura strettamente tributaria; ed in effetti la conclusione appare fondata, se si considera che il sistema della esecuzione esattoriale è ormai di ampia e generalizzata applicazione ai sensi dell'art. 63 decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che così dispone: «I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi dall'autorità finanziaria, dei tributi e delle altre entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici, riscossi con tale sistema dagli esattori delle imposte in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986».

È appena il caso di rilevare che da ultimo anche la legge di riforma delle commissioni tributarie contempla la possibilità di ottenere, dalla commissione provinciale competente, la sospensione dell'esecuzione (art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 546/92); tale norma non sembra però valere nel caso di entrate che non hanno carattere tributario (pur essendo riscosse con il sistema della esecuzione esattoriale), e per le quali dunque la competenza alla sospensione dovrebbe spettare al giudice ordinario.

La questione sopra prospettata appare a questo pretore non manifestamente infondata, atteso che essa costituisce solo una esplicitazione ed un ampliamento di un principio già affermato (sia pure con riferimento al caso specifico dell'acquedotto pugliese); essa appare anche rilevante nella procedura di specie, atteso che la sospensione è già stata concessa con decreto *inaudita altera parte* dal vice-pretore dell'epoca, e questo giudice deve ora pronunciarsi sulla conferma o meno del provvedimento, a norma dell'art. 669-*sexies*, secondo comma, c.p.c.

P. Q. M.

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice ordinario di sospendere l'esecutività del ruolo esattoriale per crediti di enti pubblici non aventi carattere tributario, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento.*

Leonforte, addì 14 giugno 1996

Il pretore: LENTANO

N. 1115

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 settembre 1996)  
dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Capelli Noemi e l'ANAS ed altri*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 3 novembre 1986 ed iscritta al n. 8995 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1986 da Capelli Noemi, con l'avv. F. Valseriati, attore, contro l'A.N.A.S. con l'avvocatura dello Stato contro Menapace geom. Pietro, Brescia Strade S.p.a. Impresa edile stradale con l'avv. V. Riviello, convenuti.

Rilevato che l'attrice conveniva in giudizio l'A.N.A.S. e la S.p.a. Brescia Strade, per sentirli condannare al risarcimento dei danni eziologicamente collegati alla occupazione ed all'irreversibile mutamento da parte dei convenuti dei terreni di proprietà della attrice siti in Cavernago;

Atteso che l'A.N.A.S., dopo aver occupato i predetti terreni in forza di decreto del prefetto di Bergamo 26 luglio 1982 prot. n. 2157 Div. I, aveva ivi realizzato una strada, senza che intervenisse l'espropriazione dei terreni interessati;

Rilevato, pertanto, che l'attrice ha proposto domanda di risarcimento del danno così come riconosciuto dalla Corte di cassazione a partire dalla nota sentenza n. 1464 del 26 febbraio 1983;

Atteso che l'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha esteso il criterio previsto dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 a tutti i casi in cui non sia stata determinata l'entità del risarcimento, con la conseguenza che l'ex proprietario non avrebbe più diritto all'integrale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma potrebbe invece percepire una somma corrispondente, secondo la dottrina, a circa il 30% del valore venale dell'immobile;

Considerato che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 non appare manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, atteso che il legislatore ha inteso equiparare la situazione del proprietario espropriato alla situazione del proprietario costretto a subire un comportamento illecito della p.a., la quale acquista la proprietà del bene non in virtù di un atto amministrativo, ma in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, il quale a sua volta è cagionato da un comportamento illecito della p.a., regolamentando così in maniera uguale due situazioni profondamente diverse;

Ritenuto che, per converso, il predetto proprietario risulta discriminato senza alcun ragionevole motivo anche rispetto a qualunque altro soggetto che subisca una diminuzione del proprio patrimonio a causa di un comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto il primo, a differenza del secondo, non avrebbe diritto all'integrale risarcimento del danno subito;

Rievato che la questione di costituzionalità esposta è sicuramente rilevante, posto che dalla sua risoluzione dipende l'integrale accoglimento della domanda proposta;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 in relazione all'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Brescia il 14 febbraio 1996

*Il presidente: DESSI*

## N. 1116

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 settembre 1996)  
dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Viola Mirella ed altra e il comune di Lonato*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., art. 3).

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 21 giugno 1990 ed iscritta al n. 6640 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1990 da Viola Mirella, Viola Giuseppina, con l'avv. L. Bellini, attori, contro il comune di Lonato, con l'avv. A. Luppi, convenuto.

Rilevato che le attrici convenivano in giudizio il comune di Lonato, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni eziologicamente collegati all'occupazione ed all'irreversibile mutamento da parte del convenuto dei terreni di proprietà delle attrici siti in Lonato;

Atteso che il comune di Lonato dopo aver occupato i predetti terreni in forza di decreto 13 gennaio 1984 n. 424 aveva ivi realizzato una strada, senza procedere all'espropriazione dei terreni interessati;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1115/1996).*

96C1547

## N. 1117

*Ordinanza emessa il 18 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 settembre 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto da Baudino Giovanni Francesco contro l'Ufficio imposte dirette di Sanremo.*

**Tributi in genere - Imposte sui redditi - Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie - Onere (per la definizione automatica dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982) di impegnarsi a versare con la dichiarazione integrativa lire cinquecentomila per ciascuno dei periodi stessi - Ingiustificata equiparazione di chi non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendovi tenuto, a chi non aveva presentato la medesima, in quanto non vi era tenuto.**

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19, quinto comma, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3).

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Esaminati gli atti del giudizio:

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 19, quinto comma, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove equipara ai fini tributari o quantomeno non differenzia la posizione di chi non aveva presentato la denuncia dei redditi pur essendovi tenuto e chi non aveva presentato la medesima in quanto non vi era tenuto;

Considerato che, in definitiva, trattare in modo eguale posizione diverse equivale a trattare posizione eguali in modo diverso, violando pertanto il principio di eguaglianza;

*Letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e n. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il processo, disponendo la previa notifica della presente ordinanza alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Sanremo, addì 18 luglio 1991

*Il presidente: SPITALI*

96C1548

N. 1118

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1996 dal tribunale per i minorenni di Genova  
sul ricorso proposto da Pes Luigia (n.q.)*

**Filiazione naturale - Minori - Assegno alimentare a carico del genitore non affidatario - Determinazione - Competenza - Tribunale dei minorenni - Esclusione - Attribuzione al giudice ordinario - Disparità di trattamento tra minori a danno dei figli naturali.**

**[C.C., art. 317-bis; c.c. (disposizioni di attuazione del) art. 38].**

**(Cost., artt. 3 e 30).**

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti relativi alla minore M.M. nata a Genova il 28 novembre 1985.

1. — A seguito di ricorso proposto dalla madre della minore (esercente la potestà *ex art. 317-bis*, secondo comma, c.c. versandosi in materia di figlia naturale e di genitori non più conviventi tra loro) questo tribunale veniva, tra l'altro, investito della richiesta di determinare l'assegno di mantenimento a carico del padre. Con separato decreto in data odierna questo Collegio affidava la minore alla madre e si pronunciava in punto regolamentazione dei rapporti tra la minore e il genitore non affidatario, sospendendo invece il giudizio relativamente alla questione economica. Per quanto concerne quest'ultimo punto, avuto riguardo alla vigente normativa e alle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali assolutamente prevalenti, versandosi in tema di genitori non uniti da vincolo matrimoniale, il combinato disposto degli artt. 317-bis c.c. e 38 disp. att. c.c. imporrebbe al tribunale adito di dichiarare la propria incompetenza sulla domanda proposta. È noto infatti che la competenza dell'autorità giudiziaria minorile non può estendersi al di là di quanto tassativamente previsto dall'attuale normativa in materia di rapporti familiari, fermo restando che sussiste la competenza residuale del tribunale ordinario per tutte le procedure non espressamente indicate all'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Altrettanto pacifico è che le disposizioni sopra ricordate, nell'attribuire al giudice minorile la competenza in materia di affidamento di figli naturali, non prevedono la possibilità di chiedere e di ottenere dal predetto giudice provvedimenti in materia di contributo del genitore non affidatario al mantenimento dei figli. Da ciò discende che il genitore naturale affidatario il quale intenda agire per ottenere un titolo contro l'altro genitore relativamente all'obbligo di mantenimento della prole deve necessariamente rivolgersi al tribunale civile che procederà nelle ordinarie forme del processo di cognizione previste per le cause relative agli alimenti (si veda per tutte Cass. 20 aprile 1991, n. 4273 in Giur. it., 1991, I, 1, 634).

2. — Prescindendo dal tenore letterale delle norme in esame è opportuno sottolineare come numerosi tribunali minorili abbiano da tempo introdotto prassi giurisprudenziali volte ad abbinare la pronuncia *ex art. 317-bis* c.c. in tema di affidamento a quella relativa alla determinazione del contributo economico a carico del genitore naturale non affidatario. È del tutto evidente che pronunce di questo tenore, di evidente natura equitativa, trovano giustificazione nell'opportunità di evitare alla parte ricorrente la necessità di adire, da un lato, l'autorità giudiziaria minorile per quanto riguarda la pronuncia sull'affidamento dei figli, e, dall'altro, l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di determinare l'entità dell'onere economico relativo al genitore non affidatario. Siamo quindi in presenza non solo di esigenze di economia processuale, peraltro del tutto obiettive, ma dell'opportunità di evitare alla

parte più debole (quasi sempre la donna) un'attesa assai lunga legata ai tempi lenti della giustizia civile, nonché spese legali che talora sono difficilmente sostenibili da soggetti sovente espressione degli strati sociali più poveri ed emarginati del paese. Ciò tenuto conto anche del fatto che il diritto azionato è strettamente collegato alle necessità del minore di crescere e svilupparsi in condizioni di vita accettabili, obiettivo che talora può essere raggiunto soltanto con il contributo economico del genitore non affidatario.

È però necessario qui ribadire che tali orientamenti giurisprudenziali, collegati alla pronuncia in tema di affidamento e rispondenti alla necessità di impartire al genitore che non convive con il figlio prescrizioni di natura economica volte a contribuire al suo sostentamento, benché sovente inevitabili in quanto espressione di un accordo tra le parti o di una previa accettazione da parte delle stesse della decisione del tribunale per i minorenni in punto assegno di mantenimento, appaiono alla luce degli argomenti sopra esposti viziate da incompetenza funzionale. Infatti in tali casi il giudice minorile, nell'impossibilità di fondare la sua decisione su di una specifica norma non può che fare riferimento ad un'interpretazione analogica delle norme in tema di separazione e divorzio che appare quantomeno forzata. A ciò si aggiunga che la menzionata mancata previsione legislativa di provvedimenti di condanna in questo settore rende assai problematica l'efficacia di tali pronunce e la loro attitudine a divenire titolo esecutivo quando si versi nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente nella pratica, di ottenere l'adempimento forzato dell'obbligo da parte del debitore che non adempia spontaneamente.

Tutto ciò premesso ritiene il tribunale, in conformità al parere espresso dal pubblico ministero, che le disposizioni di cui agli artt. 317-*bis* c.c. e 38 disp. att. c.c., nella parte in cui non hanno previsto una specifica competenza del giudice minorile ad emettere pronunce in tema di assegno di mantenimento a favore del figlio naturale da porsi a carico del genitore non affidatario o, comunque, non convivente con il figlio, consentano la prospettazione al Giudice delle leggi di una questione di costituzionalità non manifestamente infondata (ciò tenuto conto di quanto implicitamente si ricava dalla sentenza n. 23/1966 della Corte costituzionale che ha affrontato analoga questione).

3. — Ad avviso di questo Collegio, infatti, l'attuale situazione normativa in materia familiare determina indiscutibilmente una situazione di grave disparità di trattamento per situazioni che, dovendo essere esaminate sotto il profilo esclusivo dell'interesse del minore, risultano del tutto identiche.

Per quanto concerne i principi generali il dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli è riconosciuto con pari vigore sia dalla Corte costituzionale (art. 30, primo comma, Cost.), sia dalla legge ordinaria (artt. 147 e 261 c.c.) che pongono sullo stesso piano la prole sia essa legittima o naturale. Ed infatti la violazione di tali doveri (dai quali discendono veri e propri obblighi giuridici di natura personale e patrimoniale, da parte dei genitori può integrare gli estremi per l'applicazione degli interventi oggettivamente sanzionatori di cui agli artt. 330, 333 c.c., senza che a nulla rilevi la circostanza dell'essere i figli nati in pendenza o fuori dal matrimonio.

Per quanto specificamente riguarda le controversie relative al mantenimento dei figli pare potersi sostenere che siamo di fronte non ad ordinarie azioni di regresso assimilabili a quelle nascenti tra soggetti coobbligati in solido (così come invece ritenuto in Cass. 20 aprile 1991, n. 4273 cit.), bensì ad azioni, discendenti dall'esplicita previsione di doveri in capo ai genitori, volte a far valere un diritto soggettivo autonomo del minore che, per il suo stato di incapacità, viene rappresentato da uno dei genitori esercente la potestà. Ed infatti il legislatore sia in tema di separazione personale tra coniugi (art. 155 c.c., sia in materia di divorzio (art. 6, terzo comma, legge 1° dicembre 1970, n. 898 così come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74), ha previsto che il tribunale ordinario «con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli», determina la misura e il modo con cui il genitore non affidatario deve provvedere al loro mantenimento, sottolineando quindi il fatto che siamo di fronte ad un diritto indisponibile tra le parti della controversia con la conseguenza che, sul punto, il giudice è del tutto svincolato dalle relative domande.

Anche per quanto concerne gli aspetti processuali il legislatore, oltre ad avere attribuito al giudice particolari poteri ufficiosi in tema di prova circa la capacità dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli, ha previsto particolari procedure quali quelle camerale (sia per il divorzio congiunto che per le separazioni) tali da garantire la celerità del giudizio, la pronuncia di provvedimenti cautelari nell'interesse dei figli in tutti i casi in cui la causa prosegue nelle forme contenziose, nonché, per quanto concerne la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, l'applicazione delle più agili norme sui procedimenti in camera di consiglio.

A completamento di quanto fin qui si è detto è il caso di sottolineare come il legislatore, anche precedentemente alla riforma del diritto di famiglia, abbia sempre attribuito la competenza a pronunciarsi sulle controversie alimentari relative ai figli minori allo stesso giudice investito della causa di separazione e divorzio e della pronuncia sull'affidamento dei figli, ritenendo evidentemente in questo caso inscindibili tra loro le questioni patrimoniali e non patrimoniali.

A fronte di questo quadro normativo complessivamente soddisfacente, almeno in linea di principio, nulla è stato previsto per quanto concerne l'attuazione del diritto al mantenimento dei figli naturali nè quando la famiglia di fatto non esista (essendo la prole frutto di una relazione non accompagnata dalla coabitazione nè quando essa venga meno in un secondo tempo dopo un periodo più o meno lungo di convivenza.

Le controversie relative all'affidamento di questa categoria di minori sono affidate ai tribunali per i minorenni che, a norma di legge, come già si è sottolineato, si dovrebbero limitare a prevedere una regolamentazione delle modalità di esercizio della potestà con esclusione dell'obbligo di mantenimento irrazionalmente lasciato alla competenza del tribunale ordinario. Da ciò deriva per questa categoria di minori una condizione peggiore le cui principali conseguenze negative sono le seguenti:

a) la necessità di adire due giudici diversi per la cognizione di una situazione in realtà unica avendo ad oggetto gli obblighi inscindibili di educazione, istruzione, e mantenimento;

b) la inevitabile applicazione all'azione alimentare del rito ordinario foriero di inevitabili ritardi nel riconoscimento del diritto e di oneri processuali ed economici maggiori rispetto a quanto non avverrebbe nell'ambito di una procedura camerale;

c) il rendere la pronuncia in materia alimentare strettamente dipendente dall'iniziativa e dalla domanda della parte attrice in contrasto con la tendenziale indisponibilità fra i genitori dei diritti spettanti ai figli.

4. — Nella fattispecie in esame, a fronte della già menzionata richiesta di determinare l'importo dell'assegno alimentare a carico del genitore non affidatario, questo tribunale non può che ribadire quanto si è rilevato circa la non accettabilità di una normativa che impedisce al giudice naturale del minore di pronunciarsi sull'entità dell'esatto contributo da corrispondersi da parte del padre a favore della figlia pur avendo questo stesso giudice già fissato tutti gli altri criteri relativi all'affidamento e alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli. Tale situazione comporta una grave disparità di trattamento tra figli naturali (come la minore intestataria della presente procedura) e figli nati nel matrimonio, discriminazione che appare non solo irrazionale ma illegittima in quanto non giustificata alla stregua dei principi costituzionali e non superabile sulla base di una interpretazione analogica delle norme in tema di separazione e divorzio.

La disparità evidenziata costituisce violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione e, specificamente, del principio di uguaglianza sotto il profilo particolare della identità di tutela che la legge deve riconoscere ai figli legittimi e naturali.

La questione proposta appare inoltre assolutamente rilevante ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla madre della minore. Il tribunale adito non può esimersi dalla pronuncia sulla propria competenza essendo il giudice competente a conoscere le controversie sulla potestà della minore M. M. in forza dell'art. 317-bis c.c. Del resto la valutazione in punto competenza, essendo pregiudiziale, comporta inevitabilmente l'esame delle norme delle quali si chiede l'impugnazione davanti alla Corte costituzionale, la cui applicazione rileva dunque nella controversia in corso.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 97;*

*Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis c.c. e 38 disp. att. c.c., in relazione agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui, attribuendo al tribunale per i minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potestà dei genitori di figli naturali, non attribuisce a detto giudice, unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la competenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ed effetto di titolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un assegno mensile a carico del genitore non affidatario;*

*Dispone la sospensione della presente procedura per la parte relativa alla richiesta di determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del genitore non affidatario;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai genitori della minore M. M., al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 17 giugno 1996

*Il presidente: MAZZA GALANTI*

n. 1119

*Ordinanza emessa il 9 aprile 1996 dal pretore di Rieti  
sui ricorsi riuniti proposti da Marchetti Terzo ed altri contro l'ENPAV*

**Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 155/1990.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 26).

(Cost., artt. 3, 38 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata nel procedimento n. 139/1994 r.g. tra: Marchetti Terzo; Bussi Cesare; Orlandi Ottavio; Masotti Gianfranco; Antonini Antonio; Toni Angelo; Imperatori Mario; Paolucci Tito; Calderini Pietro e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono lo accertamento della inesistenza di obblighi contributivi nei confronti dell'ENPAV per gli anni 1991, 1992 e 1993 ove del caso previa remissione degli atti alla Corte costituzionale in ipotesi di delibata rilevanza e non manifesta infondatezza da parte di questo Pretore della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (finanziaria 1994), in relazione agli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione.

Ciò rilevato, e

PREMESSO IN FATTO

che i ricorrenti si trovano tutti nella condizione prevista dall'art. 24, undicesimo comma, della legge n. 136/1991;

che in base alla previgente disciplina di cui allo art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 l'iscrizione all'ENPAV era obbligatoria per tutti i veterinari iscritti agli albi professionali, anche se svolgenti esclusivamente lavoro dipendente, con conseguente obbligo di contribuzione all'Ente (art. 16 legge n. 1357);

che con legge n. 136/1991 l'iscrizione all'ENPAV per i veterinari svolgenti esclusiva attività lavorativa dipendente e autonoma con altra forma di previdenza obbligatoria era stata resa meramente facoltativa;

che, in ottemperanza alla facoltà loro concessa da tale ultima normativa, tutti i ricorrenti hanno rinunciato all'iscrizione all'ENPAV;

che, successivamente, l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, ha di fatto ripristinato l'obbligo di iscrizione all'ENPAV per tutti i medici veterinari iscritti all'albo, con conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione ed obbligo di pagamento dei contributi maturati a far data dalla cancellazione stessa;

che l'ENPAV ha pertanto richiesto a tutti gli iscritti agli albi professionali l'adeguamento a tale ultima normativa, ed avverso tale richiesta sono insorti i ricorrenti, dando luogo al giudizio in epigrafe;

## CONSIDERATO IN DIRITTO

I. — La questione prospettata a questo Giudice è senz'altro rilevante stante la posizione soggettiva di lavoratori dipendenti dei ricorrenti, i quali, in quanto tenuti ad altra forma di contribuzione obbligatoria, avevano tutti esercitato il diritto di rinuncia all'iscrizione all'ENPAV, di talché l'eventuale accoglimento della prospettata questione di incostituzionalità avrebbe diretta incidenza sul presente giudizio.

II. — In ordine al requisito della non manifesta infondatezza può osservarsi quanto segue: la norma in esame, di là dall'autoqualificazione come norma interpretativa, ha senz'altro efficacia innovativa, non foss'altro che per la previsione contenuta nella norma in esame, della «nullità di diritto» dei provvedimenti di cancellazione; è noto, difatti, che la nullità si distingue dagli altri vizi dei negozi per la sua incidenza sul momento genetico del negozio, con conseguente retroattività dal momento dell'accertamento fino al momento della (apparente) venuta ad esistenza del negozio stesso. Dunque, la norma in esame è senz'altro innovativa, e (come sembra innegabile) essa è dotata di efficacia retroattiva; ora, per autorevole insegnamento della giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale 4 aprile 1990 n. 155), il principio di irretroattività della legge *ex art. 11 preleggi*, sia pure non costituzionalizzato per la materia extrapenale, costituisce principio ontologico del diritto, cui il legislatore deve attenersi secondo il generale principio di ragionevolezza, discostandosene, dunque, solo in presenza di una ragionevole causa giustificatrice.

Nel caso di specie, non sembra infondato ritenere la insussistenza di cause giustificatrici di sorta.

Inoltre, andando più specificamente ad osservare la tecnica attraverso la quale il legislatore ha prodotto l'effetto innovativo di cui si diceva, si deve affermare che esso è stato ottenuto mediante una norma abrogatrice; l'effetto di abrogazione è, di per sé, inconciliabile con quello di interpretazione autentica, dal momento che quest'ultima determina la coesistenza temporale delle due norme (quella interpretativa e quella interpretata) mentre l'abrogazione ha come effetto tipico quello di determinare la successione temporale di diverse norme.

Quanto sopra costituisce ulteriore manifestazione del difetto di razionalità della disciplina, denunciato dai ricorrenti sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 3 della Costituzione può ritenersi altresì violato sotto il profilo della disparità di trattamento operato dalla norma impugnata tra coloro che si trovano nella posizione dei ricorrenti, ed i veterinari liberi professionisti, essendo i primi tenuti rispetto agli altri ad un «raddoppio» dei contributi previdenziali senza alcuna ragionevole giustificazione.

Anche sotto il parametro dell'art. 38 della Costituzione la sollevata questione di incostituzionalità non sembra manifestamente infondata; e, invero, l'assicurazione obbligatoria è vista dalla norma costituzionale come diritto, e non già come dovere, sotto questo profilo, l'obbligo della doppia contribuzione può essere visto come vincolo che, andando oltre il disposto della norma costituzionale, di fatto ne viola lo spirito, imponendo ai lavoratori oneri ulteriori rispetto a quelli ragionevolmente necessari perché sia loro garantito un equo trattamento previdenziale.

Ancora, può ritenersi non manifestamente infondata la questione sollevata in relazione al parametro dell'art. 97 della Costituzione.

Ciò in quanto l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993 limita la propria efficacia agli iscritti agli albi professionali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge stessa.

In tal modo, l'Ente di previdenza può legittimamente pretendere prestazioni previdenziali nei confronti di una sola parte dei soggetti che si trovano nelle condizioni soggettive previste dall'art. 24 e 11 della legge n. 136/1991, e cioè solo nei confronti di coloro che si siano iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge n. 537/1993.

Ciò (oltre a costituire ulteriore profilo di violazione dell'art. 3) induce a ritenere violato anche l'art. 97 della Costituzione, laddove impone l'imparzialità della condotta dell'Amministrazione nei confronti della generalità dei consociati, e dunque vieppiù nei confronti di coloro tra i consociati che si trovino in una identica posizione soggettiva.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiarata non manifestamente infondata, nonché rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale;*

*Dispone altresì la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Rieti, addì 9 aprile 1996

*Il Consigliere pretore dirigente: PAOLILLO*

96C1550

N. 1120

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Fenaroli Assunta contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

**D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (recte: 28 marzo 1996), art. 1].**

**(Cost., art. 81, quarto comma).**

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Fenaroli Assunta, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupu, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

Nelle more del presente giudizio — nel quale la parte ricorrente chiede di veder riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 — con il recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - n. 75, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo, è stato modificato il quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo d'ufficio della questione di legittimità che segue.

Prima, però, deve essere chiarito che la presente ordinanza (come le altre, emesse e da emettere in ogni controversia avente il medesimo oggetto) trae necessità dall'impossibilità di operare dei rinvii «tecnici» in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due precedenti rimessioni decise in data 1° aprile 1996 da altro pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'INPS, visto che l'unico residuo atto di giurisdizione — oltre quello della rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale, qui doverosamente posto in essere — previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi.

Come si è già detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 — entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia — ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni (tanto ambiziosamente, quanto vanamente) dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento («rimborso» è l'atecnico termine usato nel decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed ancora più antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato ed alla «cristallizzazione» delle pensioni a decorrere del 1° ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due citate decisioni del giudice delle leggi.

La realtà del decreto-legge però non è minimamente idonea a perseguire i suoi fini, poiché dà luogo a numerosi dubbi di legittimità costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e già rilevate, come si è detto prima) d'ufficio.

Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:

*Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996  
per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione*

Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 prevede il «rimborso» del quale già si è detto mediante sei annualità, mentre il quarto comma (ove si individuano i mezzi di copertura dell'«onere derivante dall'applicazione del presente articolo») omette totalmente di indicare la copertura finanziaria per gli anni 1999, 2000 e 2001: è dato certo e non opinabile, poiché vengono contemplate solo le annualità dal 1996 al 1998.

La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione è, per quanto possa sembrar strano, ammessa e scritta nella stessa disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare la copertura solo per tre delle sei annualità previste per il «rimborso», lasciando così palesemente scoperte le restanti, con conseguente incontrovertibile illegittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 166/1996.

Né può opporsi alla constatazione appena espressa una ipotetica necessità di rispettare la previsione triennale di bilancio, poiché, al fine del rispetto dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, devono essere totalmente individuate e precisate nella legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura piena delle medesime spese e non può ritenersi soddisfatto tale obbligo, qualora, come nel caso qui sottoposto a critica, l'indicazione dei «mezzi per farvi fronte» non sia completa e precisa.

Peraltro, sotto altro aspetto, non sembra neppure possibile ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato costituisca corretto mezzo di copertura finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza, peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiché altro non è che nuovo indebitamento dello Stato e quindi non può essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del debito: la sostituzione di un debito con un altro debito non è copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.

Se dovesse passare indenne all'esame del giudice delle leggi una siffatta artificiosa e solo apparente copertura delle nuove spese, allora dovremmo riconoscere che l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione è norma inutile, o, peggio, abrogata con il decreto-legge che qui si critica.

Può anche essere sostenuto che la legge di bilancio non deve rispettare la parità tra entrate e uscite e può essere accettata la tesi secondo la quale è sufficiente la previsione dei mezzi di finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi sarebbe il rispetto dell'art. 81, ultimo comma, anche se la previsione si rivelasse erronea ed ottimistica, ma non si può accedere a soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non vi sia neppure l'ombra dell'effettività teorica delle nuove risorse, limitandosi l'operazione a spostare la carenza di copertura finanziaria ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del debito, senza estinzione dell'obbligazione reale, la quale resta, comunque, sempre a carico del debito pubblico, sempre priva di copertura finanziaria.

La questione non è manifestamente infondata ed è rilevante: è più che chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la vigenza della normativa precedente, restituendo nel contempo a questa Autorità giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella presente controversia).

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, del decreto-legge n. 166 del 1996, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per l'esecuzione.*

Brescia, addì 17 aprile 1996

*Il pretore: PIPPONZI*

96C1551

**N. 1121**

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Fremonti Celestina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Fremonti Celestina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1552

N. 1122

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Viadana Corinna contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Viadana Corinna, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1553

N. 1123

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Turelli Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Turelli Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1554

N. 1124

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Settura Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].  
 (Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Settura Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1555

N. 1125

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Gagliazzi Laura contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gagliazzi Laura, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1556

N. 1126

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Gilberti Pierina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gilberti Pierina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1557

N. 1127

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Lorini Pierina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Lorini Pierina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1558

N. 1128

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Marini Gianfranco contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Marini Gianfranco, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1559

N. 1129

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Marciànò Vincenzo contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Marcianò Vincenzo, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1560

N. 1130

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Ragnoli Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Ragnoli Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1561

N. 1131

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Romele Maria contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Romele Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1562

N. 1132

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Penna Santo contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Penna Santo, elettivamente domiciliato in Brescia presso l'avv. Mina, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1563

N. 1133

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
 sul ricorso proposto da Maccarinelli Silvia contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

IL PRETORE

Visti:

gli atti difensivi delle parti;  
 l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;  
 l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;  
 la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;  
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  
 gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Maccarinelli Silvia, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1564

N. 1134

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Brescia  
sul ricorso proposto da Magna Angiolina contro l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di copertura finanziaria.**

[D.-L. 28 marzo 1966, n. 166 (*recte*: 28 marzo 1996), art. 1].

(Cost., art. 81, quarto comma).

## IL PRETORE

Visti:

- gli atti difensivi delle parti;
- l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
- l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
- la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
- l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- gli artt. 81 e 134 della Costituzione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n. 5138/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Magna Angiolina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Mina, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1120/96).*

96C1565

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

## MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

## TARIFFE (\*)

### Annunzi commerciali

**Testata** (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe .....	L. 114.000	L. 132.000
---	------------	------------

<b>Testo</b> Per ogni riga o frazione di riga .....	L. 38.000	L. 44.000
---	-----------	-----------

### Annunzi giudiziari

**Testata** (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe .....	L. 30.000	L. 35.000
---	-----------	-----------

<b>Testo</b> Per ogni riga o frazione di riga .....	L. 15.000	L. 17.500
---	-----------	-----------

### N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(\*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (\*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale .....	L. 360.000	L. 720.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici		
Abbonamento semestrale .....	L. 225.000	L. 440.000	pagine o frazione .....	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(\*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale .....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 385.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale .....</td> <td style="text-align: right;">L. 211.000</td> </tr> </table> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale .....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 72.500</td> </tr> <tr> <td>- semestrale .....</td> <td style="text-align: right;">L. 50.000</td> </tr> </table> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale .....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 216.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale .....</td> <td style="text-align: right;">L. 120.000</td> </tr> </table>	- annuale .....	L. 385.000	- semestrale .....	L. 211.000	- annuale .....	L. 72.500	- semestrale .....	L. 50.000	- annuale .....	L. 216.000	- semestrale .....	L. 120.000	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale .....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 72.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale .....</td> <td style="text-align: right;">L. 49.000</td> </tr> </table> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale .....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 216.500</td> </tr> <tr> <td>- semestrale .....</td> <td style="text-align: right;">L. 118.000</td> </tr> </table> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- annuale .....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 742.000</td> </tr> <tr> <td>- semestrale .....</td> <td style="text-align: right;">L. 410.000</td> </tr> </table>	- annuale .....	L. 72.000	- semestrale .....	L. 49.000	- annuale .....	L. 216.500	- semestrale .....	L. 118.000	- annuale .....	L. 742.000	- semestrale .....	L. 410.000
- annuale .....	L. 385.000																								
- semestrale .....	L. 211.000																								
- annuale .....	L. 72.500																								
- semestrale .....	L. 50.000																								
- annuale .....	L. 216.000																								
- semestrale .....	L. 120.000																								
- annuale .....	L. 72.000																								
- semestrale .....	L. 49.000																								
- annuale .....	L. 216.500																								
- semestrale .....	L. 118.000																								
- annuale .....	L. 742.000																								
- semestrale .....	L. 410.000																								

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*


#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 360.000
Abbonamento semestrale .....	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 2 0 9 6 \*

**L. 14.000**